Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 148 del 14 giugno 1971

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 14 giugno 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1971, n. **338.**

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Piemonte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo statuto della Regione Piemonte nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

ALLEGATO

TITOLO I

LA REGIONE

Art. 1.
Costituzione della Regione

Il Piemonte è Regione autonoma nell'unità politica della Repubblica italiana, secondo i princìpi e nei limiti della Costituzione e secondo le norme dello Statuto.

Il territorio della Regione comprende le circoscrizioni delle attuali province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

La città di Torino è il capoluogo della Regione.

La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno stemma.

Art. 2.
Autonomia e partecipazione

La Regione opera nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, esercitando la propria autonomia per realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità regionale e nazionale.

La Regione riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.

La Regione afferma che il concorso degli enti locali e l'apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, delle formazioni sociali e di tutti i cittadini è elemento fondamentale della politica regionale.

La Regione considera con favore il costituirsi di ogni associazione che sia intesa a concorrere con metodo democratico alle attività regionali.

Art. 3.
Autonomia e decentramento

La Regione opera per l'effettiva autonomia degli enti locali e per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, informando la propria attività legislativa, regolamentare ed amministrativa a fini di ampio decentramento.

Art. 4.
Autonomia e sviluppo economico-sociale e programmazione

La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.

La Regione per realizzare le sue finalità adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

La programmazione regionale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità regionale.

La Regione, avvalendosi delle proprie competenze, in concorso con lo Stato e gli enti locali, opera in particolare per:

realizzare le condizioni atte a rendere effettivi il diritto allo studio, il diritto al lavoro, la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;

contribuire al progresso della cultura e allo sviluppo della ricerca scientifica, promuovendo altresì l'adeguamento delle strutture e dei contenuti della scuola alle esigenze della società regionale e nazionale;

adottare le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà privata;

acquisire alla gestione o al controllo pubblico i servizi di interesse generale;

attuare le riforme necessarie per determinare giusti rapporti sociali e civili condizioni di vita nelle campagne e favorire l'impresa, singola e associata, di coltivazione diretta e familiare, nelle forme della proprietà e dell'affitto.

agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori e delle comunità collinari e montane;

promuovere lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;

potenziare l'impresa artigiana e favorirne l'ammodernamento;

coordinare le attività commerciali ed agevolare l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione per la tutela del consumatore;

coordinare e sviluppare i servizi sociali, con particolare riguardo alla salute e alla sicurezza sociale, alla abitazione, alla scuola e alla formazione professionale,

all'assistenza sociale, alla viabilità e ai trasporti, alle attività turistiche, all'impiego del tempo libero ed allo sport.

Art. 5.
Tutela del patrimonio naturale e culturale

La Regione, nella politica di programmazione, adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale per assicurare, alla collettività e ai singoli, condizioni che ne favoriscano lo sviluppo civile e ne salvaguardino la salute.

Essa, nell'ambito delle proprie competenze, agisce contro le fonti di inquinamento per eliminarne le cause; predispone ed attua piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale; adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche; istituisce parchi e riserve naturali; tutela il paesaggio.

La Regione difende il patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni regionali.

A questi fini coordina ed indirizza gli strumenti e le iniziative esistenti e concorre allo sviluppo di adeguati mezzi educativi e di informazione.

Art. 6.
Tutela della salute dei cittadini

La Regione, nell'ambito delle sue competenze, promuove ed attua un'azione legislativa e regolamentare intesa a creare ed organizzare gli strumenti più efficaci per un preciso intervento a tutela della salute dei cittadini, e specificatamente:

a) costituisce organismi sanitari ed altri strumenti di intervento e di controllo nei luoghi di lavoro per tutelare la salute e prevenire le cause che le provocano danno;

b) favorisce la partecipazione dei comitati di fabbrica, dei lavoratori e delle categorie professionali alla gestione degli organismi e degli strumenti antinfortunistici, di medicina preventiva, di igiene generale, di igiene mentale, nonchè di medicina curativa e riabilitativa.

Art. 7.
Patrimonio culturale delle comunità locali

La Regione difende l'originale patrimonio linguistico, di cultura e di costume delle comunità locali e ne favorisce la valorizzazione.

Art. 8.
L'informazione

La Regione riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.

La Regione dà relazione periodica della sua attività, organizza conferenze con gli enti locali, cura i contatti con gli organismi di azienda, di scuola, di comunità locali, secondo le norme e le modalità dello Statuto e del Regolamento.

Essa stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi, e provvede ad istituire forme di comunicazione che consentano alla comunità regionale di esprimere le proprie esigenze.

Art. 9.
La consultazione

La Regione consulta gli enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le formazioni sociali, le istituzioni culturali, le associazioni e gli organismi in cui si articola la comunità regionale e, quando la materia lo richieda, elettori della Regione, secondo le forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.

La Regione predispone altresì indagini conoscitive sulle materie di sua competenza anche a mezzo di organi e strumenti di consultazione e di ricerca.

TITOLO II
ORGANI E FUNZIONI

Capo I
ORGANI DELLA REGIONE

Art. 10.
Organi della Regione

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.

Capo II
IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 11.
Il Consiglio regionale

Le norme sulla composizione, l'elezione, la durata in carica del Consiglio, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei Consiglieri, sono stabilite dalla legge dello Stato.

Art. 12.
I Consiglieri regionali

I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli uffici e dagli enti o aziende da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'esercizio del loro mandato.

Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite con legge regionale.

Art. 13.
Prima seduta del Consiglio

Il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. La convocazione è effettuata dal Presidente della Giunta uscente con avvisi da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

La presidenza provvisoria del Consiglio nella prima seduta è assunta da uno dei suoi componenti, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Art. 14.

Elezione dell'Ufficio di Presidenza

Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, due Vice Presidenti e da due a quattro Segretari.

L'Ufficio di Presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il più anziano di età.

All'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari si procede con votazioni separate e ciascun Consigliere vota, a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dal Regolamento.

I componenti l'Ufficio di Presidenza restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.

Art. 15.

Convocazione del Consiglio e ordine del giorno

La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno delle sedute sono fissati dal Presidente del Consiglio, secondo le norme e le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 16.

Attribuzioni del Consiglio regionale

Il Consiglio:

a) esercita le potestà legislativa e regolamentare attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli rispettivamente dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali;

b) delibera in merito alle proposte della Regione relative alla programmazione nazionale;

c) approva il piano di sviluppo regionale presentato dalla Giunta;

d) approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta per l'esercizio dell'anno successivo;

e) approva lo storno di fondi da un capitolo all'altro del bilancio;

f) approva entro il 31 luglio il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;

g) delibera in ordine ai tributi regionali;

h) delibera sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

i) delibera l'istituzione e la soppressione di enti e di aziende speciali dipendenti dalla Regione;

l) delibera in ordine alla partecipazione della Regione in società;

m) approva i piani settoriali concernenti interventi economici e finanziari nelle materie di competenza della Regione, i piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche determinandone i contenuti, l'organizzazione di servizi pubblici di interesse regionale, deliberando i finanziamenti relativi;

n) stabilisce con leggi della Regione le direttive fondamentali ed i conseguenti rapporti finanziari in merito alla delega di funzioni amministrative della Regione alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali, a norma dell'articolo 118 della Costituzione;

o) provvede alle nomine di competenza della Regione, salvo quelle attribuite al Presidente e alla Giunta da leggi o provvedimenti;

p) adotta ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o stabilisca la generica attribuzione alla Regione.

Art. 17.

Altre attribuzioni

Il Consiglio inoltre:

a) formula proposte di legge al Parlamento, con le modalità previste per l'approvazione delle leggi regionali;

b) esercita il potere di richiesta del *referendum* nazionale nei termini stabiliti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e con le modalità previste dalle leggi dello Stato sul *referendum;*

c) formula pareri sulle materie previste dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

d) elegge nel proprio seno tre delegati della Regione ai quali spetta di partecipare, ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione, all'elezione del Presidente della Repubblica. Per l'elezione dei delegati ciascun Consigliere vota non più di due nomi;

e) provvede alla nomina di Commissioni e di membri di Commissioni devoluta per legge dello Stato alla Regione;

f) può, sentite le popolazioni interessate, istituire con proprie leggi nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Art. 18.

Commissioni permanenti

Il Consiglio istituisce nel suo seno Commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica delle forze politiche in esso rappresentate, secondo le modalità del Regolamento.

Il Presidente del Consiglio stabilisce la composizione numerica delle Commissioni e comunica al Consiglio la costituzione delle stesse in relazione alle designazioni dei Gruppi consiliari.

Le Commissioni permanenti, per gruppi di materie, sono costituite per l'esame preventivo delle proposte di legge. Alle Commissioni può essere demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del Consiglio.

Art. 19.

Commissioni speciali

Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:

a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione;

b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici della Regione, di enti ed aziende da essa dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto di ufficio.

Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni.

Art. 20.
Poteri di consultazione delle Commissioni

Le Commissioni permanenti e speciali di indagine, in funzione della materia trattata, si avvalgono, secondo le norme del Regolamento, della consultazione di rappresentanti di enti locali, di sindacati dei lavoratori, di organizzazioni di categoria, di associazioni, di istituzioni scientifiche e culturali e di altri organismi sociali per l'esame di singoli argomenti o disegni di legge e ne riferiscono al Consiglio.

Le Commissioni possono avvalersi di esperti, entro i limiti fissati dal Regolamento o deliberati dal Consiglio.

E' esclusa in ogni caso la partecipazione e la presenza di membri estranei al Consiglio alle sedute della Commissione in cui si procede alla stesura ed all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.

Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 21.
Rapporti fra le Commissioni permanenti e speciali e la Giunta

Il Presidente della Giunta o un Assessore da lui delegato hanno facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni.

Qualora il Presidente della Giunta non partecipi a tali lavori nè abbia delegato alcun Assessore a rappresentarlo, le Commissioni hanno facoltà di richiederne l'intervento.

Le Commissioni hanno altresì facoltà di richiedere, sentito il Presidente del Consiglio e previa intesa con il Presidente della Giunta, l'intervento di titolari degli uffici dell'Amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, per sentirli sulle materie e gli atti di loro competenza.

Secondo le norme stabilite dal Regolamento, possono far parte delle Commissioni permanenti o speciali anche componenti della Giunta nella loro veste di Consiglieri, su designazione dei rispettivi Gruppi.

E' escluso in ogni caso che i membri della Giunta possano presiedere Commissioni permanenti del Consiglio.

Le Commissioni presentano le loro conclusioni con una relazione di maggioranza e una o più relazioni di minoranza.

Art. 22.
Commissione programmazione e bilancio

Tra le Commissioni permanenti è istituita la Commissione programmazione e bilancio, la quale:

a) esamina in sede referente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) esamina in sede referente gli atti relativi alla programmazione di cui all'articolo 74, che devono essere esaminati in sede consultiva dalle altre Commissioni per le materie di loro competenza;

c) esamina in sede consultiva le proposte di legge che comportano impegni di spesa a carico del bilancio, al fine di valutarne la coerenza con il programma pluriennale di attività e di spesa e con il bilancio, eventualmente segnalando esigenze di aggiornamento del programma;

d) esercita, secondo modalità stabilite dal Regolamento, funzioni di controllo sulla gestione patrimoniale e contabile della Regione.

Art. 23.
Commissione per il Regolamento del Consiglio

Il Presidente del Consiglio nomina una Commissione consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei Gruppi, in relazione alla loro consistenza numerica, e in modo da garantire la presenza di tutte le forze politiche del Consiglio.

La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e le sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.

La Commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio Regolamento.

Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio e dei suoi uffici allo scopo di garantirne l'autonomia funzionale e contabile.

Art. 24.
Commissione consultiva per le nomine

Una Commissione di cui fanno parte Consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste nel Regolamento, viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.

Art. 25.
Sessioni ordinarie del Consiglio

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria in ogni quadrimestre, il secondo giorno non festivo della terza settimana dei mesi di gennaio, di aprile e di settembre.

I lavori del Consiglio sono organizzati per programmi quadrimestrali, secondo le modalità indicate dal Regolamento.

Art. 26.
Sessioni straordinarie del Consiglio

Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, ne facciano richiesta il Presidente della Giunta o un quarto dei Consiglieri in carica.

La seduta deve avere luogo entro quindici giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.

Ove questi termini di convocazione, quale ne sia la ragione, vengano disattesi, il Consiglio regionale, trascorsi cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti,

può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti all'ordine del giorno, da chi ha formulato la richiesta di convocazione straordinaria.

Nel caso questa sia stata presentata da un quarto dei Consiglieri in carica, la convocazione può essere effettuata dal Consigliere più anziano di età tra i presentatori.

Art. 27.

Convocazione straordinaria d'urgenza

In casi di particolare necessità e urgenza, il Consiglio puo essere convocato dal suo Presidente, anche telegraficamente, ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione.

Art. 28.

Intervento dei Consiglieri per la validità delle deliberazioni

Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali lo Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Art. 29.

Pubblicità delle riunioni

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento.

Art. 30.

Interrogazioni, interpellanze e mozioni

L'esercizio del diritto di interrogazione, di interpellanza, di mozione, spettante ad ogni Consigliere in seno al Consiglio, è disciplinato dal Regolamento.

Capo III

LA GIUNTA E IL SUO PRESIDENTE

Art. 31.

La Giunta e il suo Presidente

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

La Giunta è composta dal Presidente e dagli Assessori in numero non superiore a dodici.

Art. 32.

Elezione del Presidente e della Giunta

Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Consiglio nel suo seno con votazione per appello nominale.

L'elezione avviene a seguito di presentazione di un documento sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione, con il quale si propongono al Consiglio le linee politiche ed amministrative, il Presidente e la intera lista degli Assessori.

Sulle linee politiche ed amministrative proposte si svolge un dibattito, al termine del quale il Consiglio procede con votazioni successive all'elezione del Presidente e quindi della Giunta.

E' proclamato eletto Presidente il Consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Ove non sia raggiunta la maggioranza richiesta, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di otto, e non oltre quindici giorni.

Se in questa seconda votazione nessuno dei Consiglieri designati alla Presidenza ha riportato la maggioranza assoluta richiesta, si procede ad un'altra votazione, a seguito della quale viene proclamato eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.

Avvenuta l'elezione del Presidente, il Consiglio procede all'elezione della Giunta a maggioranza semplice, con votazione della lista ad esso collegata.

Art. 33.

Mozione di sfiducia

Il Presidente e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta obbligatoriamente le dimissioni.

Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale col voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.

Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente e la Giunta restano in carica solo per gli affari correnti.

La mozione di sfiducia, se presentata da un terzo dei Consiglieri, può contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta.

In questo caso, l'approvazione della mozione con la maggioranza sopra richiesta comporta il passaggio immediato alla votazione per l'elezione del nuovo Presidente e quindi della nuova Giunta, secondo la procedura prevista dall'articolo 32.

Art. 34.

Sostituzione del Presidente e della Giunta per invito del Governo

Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale possono, nei casi previsti dall'articolo 126 della Costituzione, essere sostituiti dal Consiglio regionale su invito del Governo formulato dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri e trasmesso, tramite il Commissario del Governo, al Presidente del Consiglio regionale.

La seduta del Consiglio regionale deve aver luogo entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito del Governo, ed in essa si procede alla votazione secondo le modalità previste dallo Statuto per l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 35.

Dimissioni di membri della Giunta

Le dimissioni o la decadenza del Presidente o della maggioranza degli Assessori comportano le dimissioni dell'intera Giunta.

Nel caso di dimissioni o di decadenza di uno o più Assessori fino alla metà dei componenti la Giunta, il

Presidente della medesima ne propone la sostituzione al Consiglio, che vi provvede per appello nominale con le modalità previste per l'elezione della Giunta.

Le dimissioni da membri della Giunta sono presentate al Presidente della Giunta, il quale le comunica al Presidente del Consiglio regionale.

Prima della presa d'atto da parte del Consiglio, le dimissioni possono sempre essere ritirate.

Qualora il Presidente della Giunta e la Giunta abbiano rassegnato le dimissioni, il Consiglio non può deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

In caso di vacanza della Giunta, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni per la nuova elezione.

Art. 36.

Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata dal suo Presidente, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

Il Presidente, con proprio decreto, nomina un Assessore all'ufficio di Vice Presidente della Giunta, con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente assegna ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.

Il Presidente ha altresì facoltà di modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, ne ravvisi l'opportunità. Di entrambe queste determinazioni il Presidente della Giunta dà comunicazione al Consiglio.

La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 37.

Firma degli atti della Regione

Il Presidente delega agli Assessori la firma degli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Il Presidente può delegare la firma di particolari atti, stabiliti nell'apposito Regolamento interno della Giunta, approvato dalla Giunta stessa, anche al Segretario generale o ai funzionari da lui proposti.

Art. 38.

Rendiconto della Giunta

Il Presidente e la Giunta sono responsabili di fronte al Consiglio, al quale rendono annualmente conto della propria attività in data da stabilirsi nel Regolamento del Consiglio.

Il Presidente e la Giunta possono essere chiamati in qualunque momento a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio su richiesta motivata di un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 39.

Competenze e attribuzioni della Giunta

La Giunta ha l'iniziativa delle funzioni amministrative demandate alla Regione; provvede all'esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio; amministra il patrimonio della Regione; controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad enti amministrativi dipendenti dalla Regione, ad aziende speciali ed a società a partecipazione regionale.

Essa è tenuta a predisporre il piano di sviluppo regionale ed i piani settoriali da sottoporre all'approvazione del Consiglio e ne cura l'attuazione; predispone inoltre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da presentare al Consiglio.

La Giunta, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto o da apposite leggi regionali, delibera sulle seguenti materie:

a) storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;

b) progetti di lavori nei limiti dei piani generali di cui all'articolo 16, lettera *m*) dello Statuto;

c) contratti della Regione;

d) liti attive e passive, rinunce e transazioni.

La Giunta esercita ogni altra attribuzione ad essa demandata dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

La Giunta può assumere inoltre ogni deliberazione di carattere amministrativo ordinario che le sia stata esplicitamente demandata dal Consiglio.

Art. 40.

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, deliberare provvedimenti esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del Consiglio.

L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni.

Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 41.

Competenze e attribuzioni del Presidente della Giunta

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione.

Il Presidente della Giunta promulga le leggi e i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Il Presidente della Giunta sopraintende agli uffici e servizi regionali; firma gli atti della Regione; ha la rappresentanza in giudizio della Regione; promuove davanti alle autorità giudiziarie, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

TITOLO III

FUNZIONI LEGISLATIVE DEL CONSIGLIO

Art. 42.

Iniziativa legislativa.

L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai Consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli elettori secondo le norme di cui al Capo II del Titolo IV dello Statuto.

Art. 43.

Assegnazione alle Commissioni

Il Presidente del Consiglio regionale assegna i disegni e le proposte di legge alle Commissioni competenti per materia, che li esaminano in sede referente, nelle forme previste dal Regolamento.

Art. 44.

Modalità di approvazione dei disegni e delle proposte di legge.

Il Consiglio approva nelle forme previste dal Regolamento i disegni e le proposte di legge articolo per articolo e con votazione finale sul complesso della legge.

La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono sempre per appello nominale.

In caso d'urgenza, la Giunta, il Consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di Consiglieri in numero non inferiore a tre, possono sempre chiedere al Consiglio che venga fissata una procedura abbreviata per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge.

Il Regolamento disciplina modalità e termini di tale procedura.

Art. 45.

Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali

Ogni legge, entro i termini prescritti da legge dello Stato, è inviata, a cura del Presidente del Consiglio regionale, al Commissario del Governo per il visto.

Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto.

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte ».

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può, se il Governo lo consente, essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

Nel caso di rinvio di una legge da parte del Governo e di nuova approvazione del Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge viene promulgata, salvo che, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova approvazione, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o di merito a sensi del comma ultimo dell'articolo 127 della Costituzione.

Art. 46.

Approvazione delle norme di attuazione di leggi dello Stato

Nel caso in cui, a sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, venga demandato da una legge dello Stato alla Regione il potere di emanare norme per la sua attuazione, la Giunta regionale è tenuta a predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge statale, salvo che la legge non indichi un termine diverso, il relativo progetto di norme d'attuazione e a trasmetterlo alla Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 47.

Rinvio di provvedimenti amministrativi al riesame del Consiglio regionale

Il Consiglio, previo parere della Giunta, può riconfermare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i provvedimenti amministrativi rinviati per il riesame a sensi dell'articolo 125 della Costituzione.

TITOLO IV

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48.

Istituti della partecipazione popolare

Sono istituti della partecipazione:

a) l'iniziativa popolare;

b) l'iniziativa degli enti locali;

c) il *referendum* consultivo e abrogativo;

d) l'interrogazione rivolta agli organi della Regione dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale;

e) la petizione di singoli cittadini, di enti e di associazioni.

La partecipazione si attua inoltre nelle forme e con i mezzi previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Capo II

L'INIZIATIVA POPOLARE E L'INIZIATIVA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 49.

Disciplina dell'iniziativa

L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è regolato da legge regionale.

Art. 50.

Esercizio dell'iniziativa popolare

Il popolo esercita l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale.

La proposta deve essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione secondo forme che garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori.

I primi tre sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla Commissione consiliare competente le ragioni ed il contenuto del progetto, che deve essere redatto per articoli ed accompagnato da una relazione scritta.

Art. 51.
Esercizio dell'iniziativa degli enti locali

I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticiquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono assumere iniziative legislative presentando un progetto di legge accompagnato da una relazione, dalle deliberazioni relative e dal verbale delle discussioni.

Le assemblee degli enti proponenti hanno facoltà di designare, complessivamente, con proprie deliberazioni, cinque loro componenti per illustrare il progetto di legge alla Commissione consiliare competente.

Art. 52.
Procedura di approvazione

L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta stessa. Nel caso che manchi l'unanimità, tale giudizio compete al Consiglio.

La Commissione consiliare, alla quale il progetto di legge d'iniziativa popolare viene assegnato, presenta la sua relazione entro il termine massimo di tre mesi.

Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa popolare entro due mesi dalla relazione della Commissione.

Ove il Consiglio non prenda in esame entro detto termine la proposta, è riconosciuta facoltà a ciascun Consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio alla votazione finale entro il mese successivo.

Scaduto questo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Capo III

IL REFERENDUM

Art. 53.
Il referendum

Il *referendum* su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, contribuisce a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità regionale e l'attività degli organi regionali.

La Regione ne favorisce l'esperimento secondo le esigenze di funzionalità che le sono proprie.

Art. 54.
Referendum abrogativo

Il *referendum* per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedano almeno cinquantamila elettori della Regione oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali purchè rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 55.
Limiti del referendum abrogativo

Il *referendum* abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie e di bilancio e per lo Statuto.

Il *referendum* è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima che siano trascorsi cinque anni.

Non sono ammessi più di due *referendum* abrogativi per ogni anno.

Art. 56.
Referendum su regolamenti regionali

I regolamenti regionali sono sottoposti a *referendum* abrogativo secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Non è proponibile il *referendum* per il Regolamento del Consiglio, per i regolamenti di attuazione di leggi dello Stato e, se la proposta non investe anche la legge cui il regolamento si riferisce, per le norme regolamentari esecutive di leggi regionali.

Art. 57.
Referendum su provvedimenti amministrativi

I provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione sono sottoposti al *referendum* abrogativo secondo le precedenti norme.

E' improponibile il *referendum* relativo a provvedimenti amministrativi nelle materie escluse a norma degli articoli 55 e 56.

Il *referendum* è altresì improponibile su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari.

Art. 58.
Ricevibilità e ammissibilità
delle proposte di referendum

L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità formale delle proposte di *referendum* salvo le impugnative previste dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

Ove manchi l'unanimità, decide il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.

La decisione positiva è comunicata al Presidente della Giunta, il quale, sentita la Giunta stessa, indice con proprio decreto il *referendum* entro i termini e nei modi stabiliti con legge della Regione.

Art. 59.

Effetti del referendum abrogativo

L'approvazione della proposta produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto di *referendum*.

L'abrogazione viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dalla data del *referendum*.

Il decreto viene pubblicato immediatamente sul *Bollettino Ufficiale* della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Il Presidente, sentita la Giunta, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 60.

Referendum consultivo

Il *referendum* consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, è deliberato dal Consiglio regionale e indetto dal Presidente della Regione.

Il quesito sottoposto a *referendum* è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori, votanti per le elezioni regionali, iscritti nelle liste lettorali dei Comuni nei quali il *referendum* è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto.

Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del *referendum*, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Giunta è tenuto a proporre al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a *referendum*.

Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente della Giunta ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a *referendum*.

Art. 61.

Disciplina del referendum

La legge regionale stabilisce le ulteriori norme per l'attuazione delle diverse forme di *referendum* previste dallo Statuto.

Capo IV

ALTRI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 62.

Interrogazioni

Gli enti locali, con deliberazione dei rispettivi Consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria possono rivolgere interrogazioni scritte agli organi della Regione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

Gli organi regionali competenti sono tenuti a dare risposta scritta.

Art. 63.

Petizioni al Consiglio regionale

I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Consiglio per chiedere provvedimenti legislativi e amministrativi o per esporre necessità di comune interesse. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità formale delle petizioni.

Le ulteriori modalità relative all'esame delle petizioni e alle decisioni conseguenti sono stabilite dal Regolamento.

Art. 64.

Consultazione popolare

La Regione può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione su provvedimenti di loro interesse.

La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i sedici anni.

Capo V

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 65.

Pubblicità degli atti amministrativi

Le deliberazioni degli organi della Regione, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Qualsiasi cittadino può avere copia integrale delle deliberazioni, previo assolvimento dell'onere relativo.

Il Segretario generale della Regione è responsabile della pubblicazione del *Bollettino Ufficiale*.

TITOLO V

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Capo I

DELEGHE

Art. 66.

Decentramento dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali

La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative per le materie attribuite alla sua competenza delegandole alle Provincie, ai Comuni e agli altri enti locali, oppure valendosi dei loro uffici.

Art. 67.

Delega agli enti locali

La Regione delega normalmente l'esercizio delle funzioni amministrative per singole materie e senza limiti di scadenza. La delega può essere conferita anche per oggetti definiti e per tempi determinati.

La delega dell'esercizio delle funzioni amministrative della Regione è conferita alle Province, ai Comuni o agli altri enti locali mediante legge regionale.

La legge regionale deve stabilire le attribuzioni di competenza e le direttive per l'esercizio della delega nonchè regolare i rapporti finanziari conseguenti.

Gli enti locali devono essere preventivamente sentiti sui criteri informatori della legge.

La Giunta regionale cura l'attuazione della legge di delega e concerta con gli enti delegati le misure necessarie.

La delega può essere revocata con legge proposta dalla Giunta regionale sentiti gli enti o l'ente interessato.

Art. 68.
Amministrazione tramite uffici degli enti locali

La Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento annuale a tal fine previsto, ha facoltà di avvalersi degli Uffici delle Province, dei Comuni o di altri enti locali, per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi deliberati dal Consiglio regionale o di provvedimenti per l'attuazione di leggi regionali, e quando non sia stato altrimenti disposto.

Le modalità di utilizzazione degli uffici di enti locali sono stabilite di intesa con le amministrazioni interessate.

Capo II
CONTROLLI

Art. 69.
Controllo sugli enti locali

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge dello Stato, esercita, in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge dello Stato può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

Capo III
CIRCONDARI

Art. 70.
Circondari

La Regione può provvedere, con propria legge, alla istituzione di circondari, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, sentiti i pareri del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali interessati.

I circondari devono possibilmente coincidere con aree o sub-aree ecologiche.

I circondari sono sedi di delega amministrativa e di decentramento regionale.

Capo IV
COMPRENSORI

Art. 71.
Comprensori

La Regione, sentiti gli enti locali interessati, può istituire comprensori con legge regionale.

Capo V
ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ REGIONALI

Art. 72.
Enti, aziende e società regionali

Allo scopo di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale, oppure di garantire il raggiungimento di obiettivi previsti dal piano di sviluppo, la Regione, quando la delega agli enti locali non possa essere utilmente esercitata, può con propria legge costituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed organizzativa e può partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione ed amministrazione di società per azioni.

Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti ed aziende.

La legge regionale stabilisce le modalità ed i tipi dei controlli e le norme relative alla composizione degli organi e all'amministrazione degli enti e delle aziende e assicura la rappresentanza delle minoranze consiliari.

Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diversa disposizione delle leggi istitutive.

Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sulle attività, sui programmi e sul bilancio di cassa.

Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili con le leggi dello Stato, alle società a partecipazione regionale.

TITOLO VI
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE

Capo I
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 73.
Regione e programmazione nazionale

La Regione, soggetto di programmazione, concorre alla formazione ed attuazione del piano nazionale, secondo procedure fissate con legge dello Stato, e con la propria autonoma attività di programmazione.

La Regione, nella politica di piano, opera per superare gli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nel proprio ambito e fra le grandi aree del Paese, con particolare riferimento allo sviluppo del Mezzogiorno.

Il concorso della Regione avviene assicurando la partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, nonchè delle organizzazioni economico-sociali.

Art. 74.
Programmazione regionale

La Regione, in armonia con gli obiettivi della programmazione nazionale, provvede all'adozione del piano di sviluppo regionale.

Per l'attuazione del piano, la Regione adotta un programma pluriennale di attività e di spesa, articolato in programmi di settore per le materie di sua competenza nonchè per le materie ad essa delegate dallo Stato.

Il bilancio preventivo annuale, le leggi e gli atti della Regione che importano investimenti devono essere coerenti con le linee fondamentali del programma pluriennale.

La Giunta presenta ogni anno, unitamente al bilancio preventivo, una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale ed eventuali proposte di aggiornamento.

Art. 75.

Formazione ed attuazione del piano

Le norme per la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione del piano di sviluppo regionale e dei programmi di settore sono fissate con legge regionale, assicurando il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali.

Il piano di sviluppo regionale si articola nei piani comprensoriali, e, per quanto riguarda l'agricoltura, in piani zonali, alla cui formazione ed attuazione partecipano gli enti locali nell'ambito delle competenze proprie e di quelle delegate dalla Regione, secondo i modi stabiliti da legge regionale. Ai piani comprensoriali ed ai piani zonali di sviluppo agricolo è assicurato l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali, anche attraverso forme permanenti di partecipazione e di consultazione.

Gli organi comprensoriali responsabili redigono ogni anno un bilancio consolidato degli enti locali che fanno parte del comprensorio, allo scopo di rilevare gli investimenti di competenza degli enti stessi, previsti nel comprensorio.

La legge regionale che determina le norme per la formazione del piano stabilisce le procedure relative alla acquisizione dei dati occorrenti alla programmazione economica, in modo da garantirne l'oggettività e da renderli accessibili a ciascun Consigliere regionale.

Capo II

FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE

Art. 76.

Entrate, demanio e patrimonio

Le norme relative alle entrate, al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione sono stabilite con legge della Regione in conformità alle leggi dello Stato.

Art. 77.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario per la Regione incomincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

La Giunta presenta il bilancio preventivo entro il 31 agosto ed il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

Art. 78.

Disegni di legge di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Regione

La Giunta predispone il disegno di legge di approvazione del bilancio preventivo e quello del conto consuntivo in armonia con le norme stabilite con legge dello Stato e li consegna, nei termini di scadenza previsti dallo Statuto, alla Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 79.

Esercizio provvisorio

L'esercizio provvisorio può essere con legge deliberato dal Consiglio per un periodo non superiore a quattro mesi.

Art. 80.

Limiti in materia di spesa e di bilancio

Ogni progetto di legge ed ogni legge regionale che importino nuove o maggiori spese devono indicare i mezzi per farvi fronte.

TITOLO VII

STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

Art. 81.

Ruolo organico del personale regionale

Le norme sullo stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale, sugli uffici del Consiglio regionale, sugli organi interni di amministrazione e di disciplina del personale stesso, sono adottate con legge della Regione, nell'ambito della legge dello Stato e secondo le norme dello Statuto.

La segreteria generale della Regione assicura i rapporti fra tutti i servizi regionali, articolati, secondo i princìpi dello Statuto e tenendo conto dei criteri di autonomia funzionale e contabile degli uffici del Consiglio previsti dall'articolo 23, in modo da conseguire la efficienza funzionale e la rispondenza dei servizi ai fabbisogni e alle esigenze della comunità regionale.

Le proposte di revisione del ruolo organico sono presentate dalla Giunta.

Il personale di ruolo è assunto mediante concorso pubblico.

Per lo svolgimento di funzioni che richiedono elevata qualificazione e per l'esplicazione straordinaria o a tempo limitato di mansioni specializzate, è ammesso il conferimento di incarichi specifici per periodi determinati.

Le modalità ed i limiti di tali incarichi sono regolati con legge regionale.

TITOLO VIII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 82.

Revisione dello Statuto

La revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto, può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio regionale, non può essere rinnovata nel corso della stessa legislatura.

NORME TRANSITORIE

I. — *Iniziativa popolare*

Sino all'emanazione delle norme di cui all'articolo 49 si applicano i princìpi generali desumibili dallo Statuto e dall'ordinamento giuridico dello Stato.

II. — *Personale della Regione*

Le norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale degli enti locali e delle amministrazioni dello Stato saranno adottate con legge regionale.

Al personale comandato alla Regione nella fase di primo impianto non si applicano le norme di cui al quarto comma dell'articolo 81 dello Statuto.

LEGGE 22 maggio 1971, n. **339**.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lombardia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Lombardia nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

ALLEGATO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La Lombardia è Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana, sulla base dei princìpi costituzionali. Esercita i suoi poteri secondo lo Statuto e nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

Essa esprime l'autonomo governo della comunità lombarda e garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale.

Art. 2.

La Regione comprende i territori delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese ed ha per capoluogo Milano.

La Regione ha un proprio gonfalone e uno stemma stabiliti con legge regionale.

Art. 3.

La Regione concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la reale partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, per renderne effettive la libertà e la eguaglianza.

Obiettivi preminenti dell'attività della Regione sono lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle libere attività delle collettività e degli Enti locali, il superamento degli squilibri della Regione e dell'intero territorio nazionale.

In particolare la Regione, nell'ambito delle sue competenze costituzionali:

— promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, assicurando la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;

— assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo a quelli inerenti all'abitazione, all'istruzione, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti, alle attività sportive e al turismo;

— adotta le iniziative necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà e acquisire alla gestione pubblica i servizi regionali di interesse generale;

— attua le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali nelle campagne;

— assume iniziative in favore delle zone e delle comunità montane;

— promuove lo sviluppo della cooperazione e dello artigianato;

— promuove e attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali;

— garantisce la tutela dell'ambiente; predispone ed attua piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento;

— tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale;

— promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione;

— assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, intervenendo nell'organizzazione e nella gestione dei servizi pubblici ad essa relativi;

— contribuisce alla ricerca scientifica in collegamento con le organizzazioni nazionali e locali.

Art. 4.

La Regione assume la politica di piano come metodo di intervento, in concorso con lo Stato e con gli Enti locali, nell'attività economica pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla a fini sociali.

La Regione partecipa come soggetto primario alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e criteri della propria azione mediante programmi e piani, generali e settoriali, e rileva i dati necessari.

Essa assicura, nella formazione e nell'attuazione dei propri programmi e piani, la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

TITOLO II

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 5.

Sono organi della Regione lombarda: il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente della Giunta.

Capo I

IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 6.

Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi.

Il Consiglio determina gli indirizzi della programmazione regionale; partecipa, anche mediante le proprie commissioni, all'elaborazione dei piani e programmi, generali e settoriali, della Regione; approva i piani e programmi medesimi, nonchè i relativi aggiornamenti e variazioni, e ne controlla l'attuazione.

La legge regionale disciplina le procedure della programmazione regionale.

Il Consiglio formula le indicazioni, le proposte e i pareri mediante i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale.

Spettano al Consiglio:

1) l'approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'approvazione del conto consuntivo;

2) l'istituzione dei tributi propri della Regione;

3) l'approvazione delle delibere relative all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;

4) l'approvazione dei programmi concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;

5) la disciplina dei servizi pubblici di interesse della Regione e dei relativi finanziamenti;

6) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

7) l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, e l'approvazione dei relativi bilanci;

8) le delibere concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;

9) la determinazione degli indirizzi concernenti le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonchè la vigilanza sui medesimi;

10) la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonchè dei rappresentanti della Regione in enti e società a partecipazione regionale;

11) la delega di funzioni amministrative agli Enti locali, la determinazione degli indirizzi da osservarsi nello esercizio delle funzioni delegate, nonchè la revoca delle deleghe;

12) le deliberazioni relative all'utilizzazione organica degli uffici delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti locali;

13) la formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;

14) la designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi della Regione medesima dal presente statuto o dalle leggi;

15) il riesame, nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice, degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione;

16) la designazione a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;

17) la deliberazione di proposte di legge alle Camere a norma del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione;

18) la deliberazione di richieste di *referendum* a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;

19) la formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

20) la istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma del secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione.

Art. 7.

I consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 8.

I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di ogni altra deliberazione del Consiglio, e diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.

Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento interno.

Art. 9.

Le indennità dei consiglieri e dei membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio sono stabilite con legge regionale.

Art. 10.

Nella prima seduta il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza, che deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

L'ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari.

Alla elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto.

Ciascun consigliere vota un solo nome.

I componenti dell'ufficio di presidenza restano in carica per la intera durata della legislatura.

Alla convalida dell'elezione dei consiglieri provvede, a norma del suo regolamento interno, lo stesso Consiglio regionale sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, Giunta da nominarsi nella prima seduta.

Prima della convalida il Consiglio può provvedere soltanto agli adempimenti indispensabili ed urgenti, i quali non perdono validità anche nel caso di mancata convalida di uno o più consiglieri.

Art. 11.

L'ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto

dei diritti delle minoranze, mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dal presente statuto e dal regolamento interno.

Art. 12.

Il Consiglio regionale adotta a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione il proprio regolamento che ne disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento.

Le modifiche al regolamento sono adottate con la maggioranza di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento interno disciplina le modalità delle votazioni.

Art. 14.

I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno.

L'ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni e assegna loro contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 15.

Periodicamente il Presidente convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai Presidenti dei gruppi consiliari, dai Presidenti delle commissioni permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta regionale o da un suo rappresentante, per predisporre il calendario di attività del Consiglio e delle commissioni.

Il Presidente sottopone la proposta di calendario all'approvazione del Consiglio.

Art. 16.

Il Consiglio istituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse con diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento.

Possono anche essere costituite commissioni speciali.

Le commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge, svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio, e concorrono nei modi stabiliti dal presente statuto e dalle leggi regionali allo svolgimento dell'attività amministrativa della Regione.

Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni vigilano sull'attuazione delle delibere consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli Enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, riferendone al Consiglio periodicamente ed ogni volta che lo ritengano opportuno.

Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta, nonchè, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

Nell'esercizio delle loro funzioni le commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti. Si avvalgono altresì, ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti, di intesa con l'ufficio di presidenza.

L'ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle commissioni e assicura i mezzi necessari per lo adempimento delle loro funzioni.

Art. 17.

Le commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio, e, a tal fine, procedono alla consultazione degli Enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.

Art. 18.

Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie che comunque interessino la Regione.

E' istituita in ogni caso una commissione d'inchiesta allorchè un terzo dei consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'ufficio di presidenza.

Per la composizione delle commissioni d'inchiesta si applica il disposto del primo e del seconda comma dell'articolo 16.

E' fatto obblico a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonchè di enti e aziende da essa dipendenti, di fornire alle commissioni d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste, senza vincolo di segreto d'ufficio.

Art. 19.

Il regolamento interno disciplina le modalità delle indagini conoscitive, delle consultazioni, della pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle commissioni consiliari, ed ogni altra modalità di organizzazione e di funzionamento delle commissioni medesime.

Art. 20.

Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, autonomia contabile che esercita a norma del presente statuto e del proprio regolamento interno.

Capo II

LA GIUNTA REGIONALE E IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Art. 21.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed esercita le funzioni conferitele dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi.

Spetta alla Giunta regionale:

1) dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;

2) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

3) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi e piani della Regione, e curarne l'attuazione;

4) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali, approvati dal Consiglio regionale, concernenti la esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici, semprechè essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;

5) sovraintendere agli uffici regionali;

6) amministrare il demanio e il patrimonio della Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;

7) deliberare ed approvare i contratti della Regione;

8) deliberare in materia di liti attive e passive e, su conforme parere della commissione consiliare competente, in materia di rinuncie e transazioni;

9) deliberare, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale, nonchè sulle rinuncie agli stessi;

10) sovraintendere, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinate dal Consiglio, alla gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale;

11) adottare i provvedimenti amministrativi non demandati ad altri organi della Regione o non delegati ad altri enti.

La Giunta ha il potere di iniziativa delle leggi e dei provvedimenti consiliari di cui all'articolo 6.

Art. 22.

La Giunta è composta dal Presidente e da non più di sedici assessori, fra cui il Vice presidente.

Art. 23.

L'elezione del Presidente e della Giunta avviene sulla base di documenti programmatici, presentati da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione, e collegati a liste che indicano il nome del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti la Giunta, con la determinazione dei relativi incarichi.

Il Consiglio procede, dopo una discussione sui documenti programmatici, alla elezione del Presidente, nell'ambito delle designazioni contenute nelle liste di cui al comma precedente, con voto per appello nominale e a maggioranza assoluta.

Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Il Consiglio procede quindi all'elezione della Giunta con voto per appello nominale a maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

Viene posta in votazione la sola lista collegata al nome del Presidente eletto.

Se la lista non consegue la maggioranza di cui al quarto comma, il Presidente si intende revocato.

Art. 24.

L'ufficio di Presidente della Giunta e di assessore è incompatibile con quello di amministratore di ente pubblico, comunque dipendente o controllato dalla Regione.

E' altresì incompatibile con l'ufficio di consigliere provinciale o di consigliere comunale nei Comuni con oltre trentamila abitanti.

Art. 25.

L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando l'attribuzione e le responsabilità dei singoli assessori secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 23 del presente statuto.

Art. 26.

Le delibere della Giunta sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.

La Giunta adotta un proprio regolamento interno.

Art. 27.

Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio.

Art. 28.

Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

Il Presidente e la Giunta possono essere revocati dal Consiglio su proposta motivata, presentata da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione, votata per appello nominale, e approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

La proposta di revoca è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.

Art. 29.

Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della proposta di revoca della Giunta o l'accettazione da parte del Consiglio delle dimissioni di questa, il Presidente e la Giunta rimangono in carica solo per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 30.

Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate. In tale caso il Consiglio delibera esclusivamente nelle ipotesi previste dagli articoli 18,

40, comma terzo, 41, comma secondo, 59 del presente statuto, e nelle altre, per le quali l'ufficio di presidenza ritenga necessario l'esame urgente.

Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Presidente della Giunta stessa al Presidente del Consiglio entro otto giorni.

Art. 31.

Le dimissioni, la revoca e la cessazione dalla carica per qualsiasi causa del Presidente comportano la decadenza dell'intera Giunta.

Il Presidente e la Giunta decadono altresì in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi causa di oltre la metà dei componenti la Giunta.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro quindici giorni per l'elezione del nuovo Presidente e della Giunta.

Art. 32.

Salvo il caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, nell'ipotesi di dimissioni o cessazioni dalla carica per qualsiasi causa di componenti la Giunta, il Presidente ne propone la sostituzione al Consiglio, affidando nel frattempo le relative funzioni ad altri componenti la Giunta.

Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, il Presidente incarica un altro assessore di svolgerne le funzioni.

Art. 33.

Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, promulga le leggi e i regolamenti deliberati dal Consiglio e indice i *referendum* previsti dal presente statuto; convoca e presiede la Giunta regionale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige e ne coordina l'attività; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, essendone responsabile verso il Consiglio regionale e uniformandosi alle istruzioni impartite dal Governo della Repubblica; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi.

Art. 34.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di impedimento, senza necessità di delega.

Art. 35.

Il Presidente e gli assessori hanno l'obbligo di rispondere alle interpellanze e interrogazioni entro quindici giorni dalla loro comunicazione al Consiglio, o, nel caso in cui il Consiglio non sia riunito, nella prima seduta successiva.

Il Presidente e gli assessori hanno altresì l'obbligo, se richiesti dalle commissioni consiliari a norma dell'articolo 16 del presente statuto, di presentarsi entro otto giorni dall'invito. Il Presidente può delegare a ciò un assessore.

Art. 36.

Le indennità del Presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.

TITOLO III

ATTIVITA' LEGISLATIVA

Art. 37.

L'esercizio della potestà legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio regionale e non può essere delegato.

La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

Art. 38.

L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai consiglieri regionali, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai Consigli comunali e provinciali, secondo le disposizioni contenute nel titolo settimo del presente statuto.

L'iniziativa è esercitata mediante presentazione all'ufficio di presidenza del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli.

I consiglieri regionali, nella stesura dei progetti di legge, possono farsi assistere dall'ufficio legislativo del Consiglio regionale.

Art. 39.

Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal regolamento interno, osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati al Consiglio medesimo.

Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente e di esse è fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio.

Su richiesta di almeno due gruppi consiliari o di un quarto dei componenti, la commissione, prima di riferire sul progetto, procede alla audizione dei cittadini, associazioni o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.

Art. 40.

Ogni progetto di legge, previo esame in commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Il regolamento interno stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiari l'urgenza. Il regolamento interno prevede altresì procedimenti speciali per l'esame dei progetti di legge comportanti spese o minori entrate.

Art. 41.

Le leggi regionali devono essere comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo per il visto entro cinque giorni dalla loro approvazione. Qualora il Governo non abbia fatto opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale entro il termine previsto dall'articolo 127 della Costituzione, il visto si ha per apposto.

In caso di rinvio, la legge è sottoposta al Consiglio regionale nella prima seduta immediatamente successiva. Ove il Consiglio regionale approvi di nuovo la

legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è comunicata entro cinque giorni al Commissario del Governo ed è promulgata se nei quindici giorni successivi il Governo non promuove la questione di legittimità o di merito.

Il regolamento puo stabilire procedure abbreviate per il riesame di cui al comma precedente.

Art. 42.

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del Governo.

Il testo della legge è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda ».

Art. 43.

La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica acconsenta mediante l'apposizione del visto del Commissario del Governo, i termini ordinari per la promulgazione e per l'entrata in vigore della legge possono essere abbreviati.

Art. 44.

Per l'iniziativa dei regolamenti e delle altre deliberazioni di competenza del Consiglio si applica la norma dell'articolo 38.

L'esame e l'approvazione degli stessi avvengono nei modi previsti dal regolamento consiliare.

I regolamenti sono promulgati entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il controllo a norma dell'articolo 125 della Costituzione, e sono pubblicati nei cinque giorni successivi.

Il testo del regolamento è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo del regolamento segue la formula: « Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda ».

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 45.

La Regione assume il decentramento come carattere essenziale della propria organizzazione e informa la propria attività amministrativa ai princìpi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.

Art. 46.

La Regione promuove la partecipazione effettiva dei cittadini e dei gruppi nella formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale e garantisce il contraddittorio dei soggetti interessati nei procedimenti amministrativi che direttamente li riguardano.

La legge regionale stabilisce i termini entro i quali gli uffici regionali sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati, le conseguenze dell'inerzia degli uffici e le responsabilità dei funzionari.

I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati.

Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici. Chiunque può chiederne copia, con le modalità stabilite dalla legge regionale.

Art. 47.

I dipendenti della Regione sono inquadrati in due ruoli organici distinti, approvati con legge regionale, uno dei quali è riservato ai dipendenti del Consiglio.

La legge regionale che disciplina lo stato giuridico del personale garantisce i diritti fondamentali dei lavoratori.

Il personale è assunto mediante concorso, secondo le modalità stabilite dalla legge. La Regione può conferire incarichi a tempo determinato, nei casi e con le modalità stabilite dal Consiglio.

Art. 48.

La Regione può con legge istituire enti o aziende, dotati di autonomia organizzativa e funzionale, per attività e servizi che, per la loro particolare natura o dimensiône, non possono essere delegati ad Enti locali.

La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti e aziende, anche attraverso l'esame e la approvazione dei loro atti fondamentali.

Le delibere degli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale.

Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonchè dei rappresentanti della Regione in enti e società a partecipazione regionale, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.

TITOLO V

FINANZA E BILANCIO

Art. 49.

La Regione istituisce con legge i tributi propri, le relative procedure amministrative di ricorso e le relative sanzioni amministrative nei limiti delle leggi della Repubblica.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 50.

La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è presentato entro il 30 settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 15 dicembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso, con legge, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale.

Gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a presentare il loro bilancio precedentemente alla discussione del bilancio regionale.

Col bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti.

Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:

a) un preventivo di cassa della Regione, e degli enti e aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale;

b) un preventivo delle spese degli Enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;

c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale.

I bilanci degli enti e aziende dipendenti dalla Regione vengono ratificati dal Consiglio regionale, dopo opportuno esame, a seguito dell'approvazione del bilancio della Regione, nei termini e nelle forme previste da legge regionale.

Art. 51.

Il conto consuntivo è presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è approvato con legge regionale entro il 31 luglio.

Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo precedente.

Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti e aziende a partecipazione regionale, nonchè le spese erogate dagli Enti locali nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici.

La Giunta regionale trasmette al Consiglio al termine di ogni trimestre il consuntivo di cassa.

Art. 52.

I programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti hanno di norma la durata e la decorrenza del piano economico regionale.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 53.

La Regione ravvisa nei partiti politici il momento fondamentale per la determinazione della politica regionale e riconosce nel concorso degli Enti locali, dei sindacati, del movimento cooperativo, delle altre organizzazioni sociali e di tutti i cittadini il fondamento della partecipazione democratica.

La Regione favorisce, nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogestione, come modalità necessarie per una più diretta partecipazione dei cittadini.

Art. 54.

La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale come premessa ad una effettiva partecipazione democratica.

Il dovere di informazione viene assolto, oltre che con le pubblicazioni prescritte dal presente statuto e dalle leggi, mediante l'impiego degli strumenti di comunicazione di massa e in particolare di quelli pubblici garantiti da un controllo democratico e mediante incontri diretti degli organi regionali con i cittadini, gli Enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali.

La Regione garantisce a tutti i cittadini la piena disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con i limiti imposti dalla legge ai soli fini del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della tutela dell'interesse generale della Regione.

Art. 55.

La Regione consulta sulle principali questioni di rilievo generale gli Enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali, e promuove indagini e conferenze su specifici problemi, in particolare prima dell'approvazione del bilancio.

TITOLO VII

INIZIATIVA POPOLARE

Art. 56.

L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi di competenza del Consiglio, esclusi quelli previsti all'articolo 6, comma quinto, punti 1), 2), 3), 8), 10), 13), 14), 15), 16) e 19), e delle delibere consiliari relative alla presentazione di proposte di legge alle Camere e alle richieste di *referendum* abrogativo di leggi statali, si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno cinquemila elettori della Regione.

L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali e delle altre delibere, di cui al comma precedente, si esercita altresì mediante la presentazione di proposte da parte di un Consiglio provinciale o di Consigli comunali in numero non inferiore a cinque o anche in numero di uno o più, purchè con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.

Art. 57.

La Regione, nei modi stabiliti dalla legge regionale, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa.

I soggetti legittimati a presentare le proposte di iniziativa popolare possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale.

Le commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte delegazioni dei presentatori, con le modalità e i limiti previsti dal regolamento del Consiglio regionale.

Art. 58.

Entro tre mesi dalla presentazione della proposta di iniziativa popolare, l'ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'articolo 15, iscrive la proposta nel calendario dei lavori del Consiglio.

Il regolamento del Consiglio regionale prevede speciali procedure d'urgenza, in particolare per l'esame delle proposte e petizioni presentate dagli Enti locali o promosse dalle organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori o da altre organizzazioni sociali di rilievo regionale.

Art. 59.

Qualora sulle proposte di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro tre mesi dalla loro presentazione, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.

Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.

Art. 60.

Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia tributaria e di bilancio, di espropriazione dei suoli e di limitazione della proprietà fondiaria, nonchè per la modifica dello statuto.

Sull'ammissibilità delle proposte decide l'ufficio di presidenza del Consiglio all'unanimità.

Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.

Art. 61.

I cittadini, i Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo.

TITOLO VIII

REFERENDUM

Art. 62.

La Regione riconosce nell'istituto del *referendum* l'elemento di collegamento organico tra la comunità regionale ed i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità della organizzazione regionale.

Art. 63.

E' indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, quando lo richiedano ventimila elettori, oppure tre Consigli provinciali, oppure cinquanta Consigli comunali, oppure cinque Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione lombarda.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Non è ammesso il *referendum* per l'abrogazione di disposizioni dello Satuto, di leggi tributarie e di bilancio. Non è ammesso inoltre il *referendum* per le leggi in materia urbanistica, approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Sull'ammissibilità del *refendum* decide all'unanimità l'ufficio di presidenza.

Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 64.

Possono essere sottoposti a *referendum* abrogativo i regolamenti regionali e gli atti amministrativi di competenza del Consiglio, esclusi quelli di cui all'articolo 6, comma quinto, punti 1), 2), 3), 8), 10), 13), 14), 15), 16) e 19, con le modalità e i limiti di cui all'articolo precedente.

Non è ammesso il *referendum* per l'abrogazione di norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche queste ultime.

Art. 65.

Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di *referendum* consultivi delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti.

Sono sottoposte a *referendum* consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Art. 66.

La legge regionale disciplina le modalità e i limiti per l'esercizio del potere di richiesta di *referendum*, gli effetti preclusivi derivanti dalla mancata approvazione, nonchè le ulteriori modalità di attuazione del *referendum*.

TITOLO IX

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Art. 67.

I Comuni, le Provincie, i comprensori e altre forme associative fra gli Enti locali partecipano alla programmazione economica e territoriale regionale.

La Regione favorisce l'attività degli Enti locali, ne coordina l'azione in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale e ne promuove le forme associative, nel rispetto della loro autonomia.

La Regione si avvale, per l'attuazione dei propri piani di assetto territoriale, delle Provincie, dei Comuni, dei comprensori e delle altre forme associate.

Art. 68.

Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento dei servizi della Regione.

Le funzioni amministrative della Regione possono essere esercitate da organismi regionali a dimensione comprensoriale o circondariale.

La legge garantisce la partecipazione delle Provincie e dei Comuni alla formazione degli organi regionali comprensoriali o circondariali.

Art. 69.

La Regione è impegnata ad esercitare, mediante delega alle Province, ai Comuni, a loro Consorzi o ad altri Enti locali di eguale livello istituzionale, le funzioni amministrative che possano essere svolte in forma decentrata.

La Regione può anche avvalersi degli uffici degli Enti stessi, d'intesa con le amministrazioni interessate.

La delega di funzioni amministrative è disposta con legge regionale che detta gli indirizzi e le direttive generali da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate e regola i conseguenti rapporti finanziari.

Le spese sostenute dalle Provincie, dai Comuni e da altri Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega.

Nel caso di delega di funzioni amministrative la legge riserva alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

La revoca della delega è disposta con legge, sentiti gli Enti interessati. Nel caso di revoca nei confronti di singoli Enti locali, la legge deve essere approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Per l'utilizzazione degli uffici di Enti locali si osservano, in quanto applicabili, i princìpi di cui ai precedenti commi. Le modalità di utilizzazione di tali uffici sono determinate d'intesa con le amministrazioni interessate.

Art. 70.

Il controllo sugli atti adottati dagli Enti locali è esercitato dalla Regione in forma decentrata, nei modi stabiliti dalla legge regionale e nei limiti sanciti dalla Costituzione.

Art. 71.

I Comuni e le Provincie della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale.

L'ufficio di presidenza le sottopone alla commissione consiliare competente e dà risposta scritta agli enti richiedenti.

I Comuni e le Provincie della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta su provvedimenti che li riguardano, anche in corso di formazione. Le richieste vengono presentate al Presidente della Giunta, il quale provvede a dare tempestiva risposta.

Art. 72.

La revoca di provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta o dal Consiglio regionale può essere chiesta da ciascun Consiglio comunale interessato.

Art. 73.

Il Consiglio regionale può assegnare annualmente contributi, a carico del bilancio della Regione, alle Provincie, ai Comuni anche riuniti in forme associative, o ad altri Enti locali, per il raggiungimento delle finalità stabilite dalle leggi regionali.

TITOLO X

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 74.

Le leggi di revisione dello statuto sono deliberate dal Consiglio regionale a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Le leggi di revisione sono inviate alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione e sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione.

L'abrogazione totale dello statuto non è ammessa, se non previa deliberazione di un nuovo statuto.

LEGGE 22 maggio 1971, n. **340**.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Veneto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Veneto nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

Il Veneto è Regione autonoma, nell'unità della Repubblica italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, e si dà il presente Statuto.

La Regione è costituita dalle comunità della popolazione e dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Capoluogo è Venezia.

Art. 2.

L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia.

La Regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità.

Art. 3.

La Regione ha per fine l'affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.

La Regione per rendere effettive la libertà e l'uguaglianza, promuove lo sviluppo sociale ed economico con riforme idonee ad affermare il ruolo dei lavoratori nella società, a favorire le libere attività delle comunità, ad eliminare gli squilibri territoriali e settoriali.

Art. 4.

A questi fini la Regione veneta esercita i propri poteri:

— per rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, al lavoro e alla sicurezza sociale, e dei diritti della famiglia;

— per rendere effettiva la parità sociale della donna;

— per determinare l'assetto sociale ed economico del territorio, rispettandone le caratteristiche naturali e promuovendone la piena valorizzazione, con particolare riguardo alle aree depresse, alle zone e comunità montane, e per eliminare le cause dell'emigrazione;

— per predisporre e attuare piani per la difesa del suolo, la regolazione delle acque, la loro razionale distribuzione e la bonifica delle terre;

— per risanare e salvaguardare gli ambienti naturali e umani nel loro insieme, con una politica ecologica intesa a prevenire ed eliminare le cause di inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;

— per garantire la conservazione e il ripristino del patrimonio ambientale, storico e artistico del Veneto e di Venezia;

— per promuovere la piena occupazione dei lavoratori, nella tutela dell'esercizio dei loro diritti, e assicurarne la formazione e la riqualificazione professionale;

— per realizzare lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca, dell'artigianato, delle attività industriali, commerciali e turistiche;

— per promuovere nei vari settori dell'economia il metodo della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione;

— per instaurare equi rapporti economici e sociali nelle campagne, favorendo l'azienda familiare, la proprietà coltivatrice diretta singola e associata, e la professionalità agricola;

— per garantire a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo all'abitazione, alla scuola, alla tutela della salute, ai trasporti, alle attrezzature sportive;

— per assicurare la funzione sociale della proprietà privata nello spirito degli articoli 42 e 43 della Costituzione;

— per svolgere una politica intesa a promuovere le attività culturali e la ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 5.

Per il conseguimento delle sue finalità la Regione veneta assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo Stato. Essa partecipa come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante piani e programmi, generali e settoriali.

A tale fine, la Regione promuove studi e ricerche in materia economica, sociale e urbanistica, ai quali concorrono enti locali, organizzazioni sindacali e sociali ed enti economici.

La partecipazione democratica è momento importante nella formazione e nella attuazione dei piani e dei programmi di sviluppo. Tali piani e programmi sono stabiliti con leggi regionali che devono contenere norme le quali assicurino l'effettivo concorso degli enti locali, nonchè l'apporto autonomo dei sindacati e di altre organizzazioni sociali.

Nell'esercizio delle proprie attività e competenze realizza il più ampio decentramento con la delega delle funzioni amministrative agli enti locali.

La Regione veneta coordina la propria azione con quella delle altre Regioni d'Italia.

TITOLO II
GLI ORGANI DELLA REGIONE

Capo I
IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 6.

Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Art. 7.

Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Art. 8.

Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita tutte le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e adempie le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto; opera le scelte fondamentali della programmazione regionale e ne stabilisce gli indirizzi; disciplina con legge generale il procedimento di formazione e i modi di approvazione degli atti di programmazione; approva i piani e programmi, generali e particolari, economici e territoriali.

Art. 9.

Il Consiglio regionale:

a) approva i pareri di cui all'articolo 133 della Costituzione e ogni altro parere formalmente richiesto alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;

b) designa i tre delegati per la elezione del Presidente della Repubblica a termini dell'articolo 83 della Costituzione;

c) fa le proposte e approva gli atti con i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale;

d) nomina i rappresentanti della Regione in enti od organi statali, regionali o locali, salvi i casi in cui la stessa potestà sia attribuita dalle leggi della Repubblica ad altri organi della Regione;

e) istituisce enti dipendenti dalla Regione e ne approva gli statuti; istituisce aziende e agenzie regionali;

f) riesamina gli atti amministrativi regionali rinviati a norma dell'articolo 125 della Costituzione;

g) delibera l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;

h) istituisce e disciplina i tributi propri della Regione; emette prestiti e contrae mutui; concede fideiussioni o altre garanzie;

i) approva il bilancio di previsione, le note di variazione al bilancio, il rendiconto generale;

l) delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione.

Le attribuzioni di cui al presente articolo non possono essere delegate ad altri organi della Regione.

Art. 10.

Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale scaduto. Assume la presidenza il consigliere eletto con il più alto numero di voti preferenziali; fungono da Segretari i due consiglieri più giovani.

Nella prima riunione il Consiglio procede alla elezione dell'Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari, in modo che venga assicurata la presenza della minoranza.

Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. I Vice Presidenti e i Segretari sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza relativa con due separate votazioni, votando ogni consigliere per un solo nome.

I componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica per l'intera legislatura, e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.

Art. 11.

Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede il Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori consiliari, nell'osservanza del Regolamento, provvede all'insediamento delle Commissioni e ne coordina i lavori con quelli del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni dalla prima riunione del Consiglio o dalla revoca, dimissioni o decadenza del Presidente della Giunta e della Giunta, convoca i Presidenti dei Gruppi consiliari per una consultazione in ordine all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Il Presidente esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento.

Art. 12.

L'Ufficio di Presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, tiene i rapporti con i Gruppi consiliari, amministra i fondi deliberati per il funzionamento del Consiglio ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto o dal Regolamento.

Art. 13.

Il Consiglio regionale si riunisce di diritto nei mesi di febbraio, giugno e ottobre di ogni anno.

Il Consiglio regionale è inoltre convocato per iniziativa del Presidente, o su richiesta del Presidente della Giunta, o di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.

La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio, con preavviso di almeno cinque giorni. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione. In caso di assoluta urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso di quarantotto ore.

Qualora il Presidente della Giunta o un quarto dei consiglieri ne abbiano presentato richiesta al Presidente del Consiglio, la convocazione deve essere disposta entro dieci giorni e il Consiglio deve essere riunito nei dieci giorni successivi.

Ove il Presidente del Consiglio non provveda alla convocazione nei termini previsti dal comma precedente, o non vi provveda nei casi di cui al primo comma, il Consiglio è convocato da uno dei Vice Presidenti, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento.

Art. 14.

Alla convalida della elezione dei consiglieri regionali provvede il Consiglio regionale, a norma del Regolamento.

Il Consiglio delibera su relazione della Giunta delle elezioni, eletta nella prima seduta e composta con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.

Art. 15.

I consiglieri rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Ogni consigliere ha potere di iniziativa e potere di interrogazione, interpellanza e mozione.

Ogni consigliere ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali, l'esercizio di tale diritto è disciplinato dal Regolamento.

Art. 16.

Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio Regolamento a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Il Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto

Art. 17.

Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio, autonomia amministrativa e contabile, che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento.

Il Consiglio regionale ha propri uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni e i Gruppi consiliari, nei modi stabiliti da apposito regolamento.

Art. 18.

Per garantire il libero esercizio del loro mandato, spetta ai consiglieri regionali una indennità stabilita, in relazione alle rispettive funzioni, con legge regionale.

Art. 19.

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.

Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta, salva diversa disposizione dello Statuto, la presenza in aula della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, che non abbiano ottenuto congedo a norma del Regolamento, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Agli effetti di cui al comma precedente, i consiglieri sono considerati in congedo entro il numero massimo di un quinto, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a scrutinio palese; tre consiglieri possono chiedere la votazione per appello nominale. Le votazioni concernenti persone si fanno a scrutinio segreto, salva diversa disposizione dello Statuto.

Art. 20.

I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi.

L'Ufficio di Presidenza assegna ai Gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro funzioni, contributi a carico dei fondi deliberati per il funzionamento del Consiglio.

Art. 21.

Il Consiglio regionale istituisce proprie Commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini.

Il Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni garantendo la partecipazione o la presenza di tutti i Gruppi consiliari.

Le Commissioni esaminano preventivamente i progetti di legge e di regolamento e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio, avvalendosi eventualmente, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza, della collaborazione di esperti, o, previa intesa con la Giunta regionale, della collaborazione degli uffici competenti.

Il Consiglio istituisce anche Commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali.

Il Presidente e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Art. 22.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione popolare alla formazione dei provvedimenti della Regione e di acquisire tutti gli elementi utili al proprio funzionamento, le Commissioni possono procedere alla consultazione diretta di enti locali, di cittadini, di organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali; il Regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle Commissioni.

Le leggi possono prevedere consultazioni obbligatorie da parte delle Commissioni.

Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni possono disporre lo svolgimento di indagini conoscitive, allo scopo di acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività.

Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi di leggi di regolamenti o di altri provvedimenti spettanti al Consiglio.

Art. 23.

Nell'ambito delle materie di loro competenza, le Commissioni consiliari hanno facoltà di ordinare l'esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta, i dirigenti delle Segreterie regionali e gli amministratori o, previo avviso a questi ultimi, i dirigenti di enti, aziende e agenzie regionali: i convocati sono tenuti a fornire alle Commissioni tutti i dati e le informazioni da esse richiesti, e comunque relativi all'esercizio delle loro funzioni. Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio.

I componenti le Commissioni sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio, e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti, ovvero a giudizio della maggioranza della Commissione.

Art. 24.

Il Consiglio regionale può disporre inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale mediante la costituzione di una speciale Commissione.

La Commissione viene istituita con legge della Regione che ne fissa i compiti, le materie, la composizione in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi, e le modalità di funzionamento.

Gli amministratori e i dipendenti della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti di cui siano in possesso per ragioni d'ufficio, anche in esenzione del segreto d'ufficio.

I Commissari sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.

Capo II

Il Presidente e la giunta regionale

Art. 25.

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, ed è eletta dal Consiglio fra i suoi membri, con le modalità stabilite dall'articolo seguente.

Art. 26.

L'elezione del Presidente e della Giunta avviene sulla base di documenti programmatici, presentati da uno o più Gruppi consiliari, e collegati a liste bloccate recanti il nome del Presidente e degli altri membri della Giunta.

Il Consiglio procede, dopo la discussione sui documenti programmatici, alla elezione del Presidente e della Giunta, con voto per appello nominale e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Se, dopo due votazioni, nessuna lista ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede a una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

E' eletta la lista che ottiene il maggior numero di voti.

Art. 27.

Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della mozione di revoca del Presidente e della Giunta o l'accettazione da parte del Consiglio delle dimissioni di questa, il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l'ordinària amministrazione.

Art. 28.

Il Consiglio regionale revoca congiuntamente il Presidente e la Giunta regionale, a seguito dell'approvazione di una mozione che deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione. La mozione deve essere discussa dal Consiglio regionale non prima di dieci e non oltre quindici giorni dalla data di presentazione, e votata per appello nominale, a maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

Le dimissioni e la cessazione dalla carica del Presidente o di un terzo dei membri della Giunta comportano la decadenza della Giunta.

In caso di dimissioni o cessazione di singoli membri della Giunta, questi vengono surrogati a maggioranza dal Consiglio, con voto per appello nominale.

Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non ne comporta la decadenza.

Art. 29.

Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al suo Presidente.

Le dimissioni e la cessazione di singoli membri della Giunta sono comunicate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni al Presidente del Consiglio, che le presenta immediatamente al Consiglio per le decisioni conseguenti.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta, il Presidente del Consiglio, osservati gli adempimenti previsti all'articolo 11, secondo comma, convoca il Consiglio entro trenta giorni per l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 30.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi e i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

Convoca la Giunta regionale, la presiede e ne coordina l'azione amministrativa; sovraintende agli uffici e ai servizi regionali; presenta al Consiglio il bilancio e il rendiconto generale, unitamente alla relazione generale sull'attività svolta dall'amministrazione regionale; esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Il Presidente designa tra i membri della Giunta il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

La designazione è comunicata alla Giunta, al Consiglio regionale e al Commissario del Governo.

Art. 31.

L'ufficio di Presidente o di membro della Giunta regionale è incompatibile con quello di amministratore di altro ente pubblico economico o di interesse pubblico, che operi nella Regione.

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato.

Art. 32.

La Giunta è l'organo esecutivo della Regione e, in conformità con gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal Consiglio, esercita funzioni di promozione, di iniziativa e attuazione.

La Giunta regionale:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) esercita l'attività amministrativa di sua competenza;

c) predispone e presenta alle Commissioni consiliari competenti i documenti delle diverse fasi di elaborazione dei piani e programmi, generali e particolari, economici e territoriali, e quindi al Consiglio i relativi documenti finali;

d) redige annualmente una relazione sull'attività dell'amministrazione regionale;

e) predispone il bilancio, adotta i provvedimenti di attuazione del bilancio e dei programmi approvati dal Consiglio e redige il rendiconto generale della Regione;

f) delibera in materia di contratti, nei limiti di spesa previsti dal bilancio e di liti attive e passive, e transazioni;

g) emana disposizioni esecutive di attuazione di leggi regionali;

h) amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei modi stabiliti dalla legge regionale;

i) delibera, sentito il Consiglio, sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale; in caso di urgenza provvede direttamente dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta;

l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto, e dalle leggi.

Art. 33.

La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei voti.

Il Presidente può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta;

questa, su proposta del Presidente, può affidare a singoli o più membri compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

Art. 34.

Al Presidente e ai membri della Giunta è attribuita con legge regionale una indennità di carica.

Titolo III

LE FUNZIONI REGIONALI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 35.

La Regione promuove la partecipazione democratica alla determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative mediante il concorso dei cittadini e degli enti locali, e gli apporti autonomi dei sindacati, delle organizzazioni sociali, economiche e professionali.

A tale scopo, la Regione riconosce il diritto dei cittadini, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali alla informazione sulla attività legislativa e amministrativa regionale come condizione indispensabile per una completa partecipazione.

Il dovere di informazione è assolto secondo quanto previsto dalla legge regionale, anche mediante l'impiego di speciali strumenti di comunicazione e con diretti incontri degli organi regionali con le rappresentanze degli enti e organismi di cui al primo comma.

La Regione consulta le predette rappresentanze sulle questioni di interesse generale promuovendo conferenze regionali su specifici problemi e in particolare per quanto attiene la programmazione regionale.

Le Province, i Comuni e gli altri enti locali e i direttivi regionali dei sindacati e delle organizzazioni sociali, economiche e professionali, quando ne facciano richiesta, sono sentiti dalla Giunta e dalle Commissioni consiliari.

Art. 36.

Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal Regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di legge in discussione.

Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente che ne fa adeguata menzione nella relazione al Consiglio.

Su richiesta di un quarto dei componenti, la Commissione, prima di riferire sul progetto, è tenuta a procedere all'audizione dei cittadini, associazioni o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.

Capo II

La funzione legislativa

Art. 37.

La potestà legislativa e regolamentare spetta al Consiglio regionale.

Non è ammessa l'adozione di decreti legislativi o di decreti-legge.

Art. 38.

L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta alla Giunta, a ogni consigliere, a ogni Consiglio provinciale, a ogni Consiglio di Comune capoluogo di Provincia, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti mediante presentazione di progetti, redatti in articoli e sottoscritti da almeno cinquemila elettori.

Il Regolamento e la legge regionale disciplinano le modalità di esercizio del potere di iniziativa legislativa e regolamentare.

Le proposte di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.

Art. 39.

I progetti di legge o di regolamento devono essere esaminati dalla Commissione consiliare competente e approvati dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale, a norma del Regolamento.

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 40.

La Giunta e ogni consigliere possono chiedere l'esame con procedura d'urgenza di ogni progetto di legge o di regolamento. Spetta al Consiglio decidere sulla richiesta.

La procedura d'urgenza è in ogni caso adottata per il riesame delle leggi rinviate dal Governo ai sensi dell'articolo 127, terzo comma, della Costituzione.

Art. 41.

I soggetti legittimati a presentare proposte di legge o di regolamento possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo regionale.

Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte il primo firmatario, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Qualora su un progetto di legge o di regolamento non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, il progetto è iscritto di diritto all'ordine del giorno del Consiglio ed è discusso nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 42.

Le leggi sono comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo entro cinque giorni dalla approvazione.

I regolamenti approvati dal Consiglio regionale sono comunicati dal Presidente del Consiglio all'organo di controllo di cui all'articolo 125 della Costituzione entro cinque giorni dall'approvazione.

Art. 43.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 127 della Costituzione per il rinvio della legge al Consiglio regionale in caso di mancata apposizione del visto.

Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha

apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga », ovvero: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta ».

I regolamenti regionali sono promulgati dal Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni dalla scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del controllo da parte dell'organo di cui all'articolo 125 della Costituzione.

Il testo del regolamento è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo del regolamento segue la formula: « Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione ».

Art. 44.

Le leggi regionali sono pubblicate entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo termine maggiore stabilito dalle leggi stesse.

La legge regionale prevede termini più brevi per l'entrata in vigore delle sue disposizioni, qualora il Consiglio regionale ne abbia dichiarato l'urgenza e il Governo della Repubblica dia il suo consenso.

La deliberazione della procedura d'urgenza per l'esame e l'approvazione della legge ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto comportano la dichiarazione d'urgenza della legge ai fini di cui al comma precedente.

I regolamenti regionali sono pubblicati nei cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salva diversa disposizione di legge.

Art. 45.

Il Presidente della Giunta regionale indice *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento amministrativo, quando lo richiedono trentamila elettori.

La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione del *referendum*.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 46.

Non è ammesso *referendum* per l'abrogazione di leggi di bilancio, di leggi tributarie e relativi provvedimenti di esecuzione; sull'esistenza di motivi di inammissibilità decide il Consiglio.

Art. 47.

Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di *referendum* consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati.

Sono sottoposte a *referendum* consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.

Capo III

La funzione amministrativa

Art. 48.

La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

L'organizzazione amministrativa regionale è stabilita con legge della Regione.

Art. 49.

L'organizzazione amministrativa della Regione si articola in una Segreteria generale della programmazione e in Segreterie regionali.

La Segreteria generale della programmazione assiste gli organi della Regione nella preparazione dei documenti e degli atti della programmazione regionale, coordina l'attività delle altre Segreterie e assicura l'espletamento degli affari generali della Regione.

Le Segreterie regionali curano l'esecuzione dei provvedimenti inerenti alle funzioni amministrative esercitate direttamente dalla Regione, assistono il Presidente e la Giunta nell'esercizio delle funzioni di loro competenza.

L'attività di tutte le Segreterie è diretta dalla Giunta regionale.

I dirigenti delle Segreterie regionali, in conformità con le disposizioni della Giunta, provvedono all'organizzazione e dirigono il funzionamento dei servizi da essi dipendenti e sono responsabili del buon andamento di questi.

Art. 50.

La Regione, per attività e servizi inerenti allo sviluppo economico e sociale che, per loro natura, non possano essere delegati a enti locali o espletati avvalendosi dei loro uffici, può con legge istituire enti e aziende o partecipare a consorzi di enti pubblici o a società, e, in ordine a compiti operativi a carattere temporaneo, può istituire agenzie.

Il Consiglio regionale provvede alla determinazione degli indirizzi generali dell'attività, alla nomina degli amministratori, alla disciplina generale degli enti, aziende e agenzie di cui al primo comma.

La Giunta vigila sulla rispondenza dell'attività degli enti, aziende e agenzie alle decisioni del Consiglio.

Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonchè dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali, regionali e locali, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

La legge istitutiva determina le modalità di partecipazione dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

Art. 51.

La legge regionale stabilisce lo stato giuridico ed economico e la pianta organica del personale in conformità

ai princìpi fissati nello Statuto e sentite le organizzazioni sindacali; determina le norme per l'inquadramento nella Regione degli uffici e del personale trasferiti dallo Stato.

Il personale della Regione è inserito in un unico ruolo regionale e si distingue esclusivamente per qualifiche, corrispondenti alle attribuzioni e responsabilità ricoperte, ed è assunto mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge.

A parità o equivalenza di mansioni corrisponde uguale trattamento economico.

Il personale degli enti e aziende istituiti dalla Regione è equiparato al personale regionale, salve diverse disposizioni delle leggi istitutive.

Art. 52.

Il Presidente, su proposta della Giunta, approvata dal Consiglio, conferisce l'incarico di dirigente di ciascuna Segreteria di cui al primo comma dell'articolo 49 a persona scelta, anche fra esperti e professionisti estranei all'Amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.

Il dirigente di ciascun ente, azienda e agenzia regionale è nominato dai rispettivi organi di amministrazione con gli stessi criteri.

I dirigenti possono essere altresì revocati con il medesimo procedimento prima della scadenza del termine di nomina.

Il trattamento economico dei dirigenti è determinato con delibera della Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 53.

La legge regionale disciplina, al fine del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, il procedimento di formazione degli atti amministrativi della Regione.

La Regione promuove la partecipazione effettiva dei cittadini e dei gruppi alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale e garantisce il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.

L'inizio del procedimento è comunicato agli interessati, i quali possono prendere visione degli atti del procedimento anche nella fase istruttoria, salvi i casi previsti dalla legge.

I provvedimenti amministrativi della Regione devono sempre essere motivati anche con riferimento ai piani e programmi nazionali, regionali e comprensoriali. Il silenzio dell'amministrazione ha valore di rigetto della istanza.

I provvedimenti adottati dagli organi regionali sono definitivi.

Capo IV

I RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Art. 54.

In armonia con i princìpi dell'autonomia e del decentramento la Regione instaura un rapporto di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri enti locali e ne coordina la partecipazione alla programmazione regionale, ai fini di un equilibrato sviluppo economico e sociale, favorendo la formazione di istituzioni comprensoriali su basi associative.

Art. 55.

La delega delle funzioni amministrative alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali, a norma dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, è conferita, consultati gli enti interessati, con legge che ne stabilisce i criteri direttivi, le condizioni, la durata e le modalità di esercizio, e disciplina i conseguenti rapporti finanziari con i soggetti delegati e l'eventuale trasferimento di personale.

L'esercizio della delega si uniforma ai princìpi di cui all'articolo 53.

La delega è conferita a tutti gli enti della medesima specie che abbiano i requisiti previsti dalla legge.

La Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali; promuove l'adozione del provvedimento di revoca della delega in caso di accertato inadempimento.

La legge regionale determina i casi in cui la Giunta si avvale degli uffici degli enti locali; stabilisce le modalità di utilizzazione; disciplina i conseguenti rapporti finanziari e l'eventuale trasferimento di personale, d'intesa con gli enti interessati.

Art. 56.

Il controllo, a norma dell'articolo 130 della Costituzione, sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, è esercitato in forma decentrata secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

Capo V

IL BILANCIO

Art. 57.

La Regione ha un proprio bilancio e istituisce, nei limiti delle leggi della Repubblica, i tributi propri, le relative procedure amministrative di contenzioso, e le sanzioni.

La Regione ha demanio e patrimonio propri.

La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione, nell'ambito dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi della Repubblica.

Art. 58.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è presentato al Consiglio entro il 30 settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 21 dicembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con apposita legge, in via eccezionale, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

Gli enti, le aziende e le agenzie regionali presentano al Consiglio regionale, per l'approvazione, il loro bilancio contemporaneamente al bilancio della Regione.

Art. 59.

La Giunta regionale predispone e presenta ogni anno al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano o dei piani regionali, con indicazioni di previsione, non oltre il 15 settembre.

Il Consiglio regionale sottopone questa relazione all'esame dell'assemblea dei rappresentanti dei Consigli provinciali e comunali e dei comprensori della Regione.

L'Assemblea può esprimere voti o mozioni con valore consultivo.

La legge regionale regola le modalità di convocazione e di formazione delle rappresentanze in detta assemblea.

Art. 60.

Il bilancio di previsione evidenzia gli impegni finanziari di ciascun servizio e attività regionale in relazione agli obiettivi della programmazione regionale.

Il Presidente della Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio accompagnato da:

a) una relazione illustrativa del rapporto tra le previsioni di bilancio e lo stato di attuazione del piano economico regionale;

b) un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;

c) un preventivo di cassa della Regione e degli enti e aziende dipendenti.

Art. 61.

Il Consiglio, attraverso la competente Commissione permanente, esercita il controllo sull'attuazione dei piani e dei programmi regionali, sull'attività amministrativa della Regione e degli enti, aziende e agenzie dipendenti, e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

La Commissione deve essere sentita su tutti i progetti di legge, per consentire di verificarne la conformità con la programmazione regionale, prima che i progetti vengano sottoposti all'esame della Commissione competente per materia.

Art. 62.

Il rendiconto generale della Regione, comprensivo anche del conto degli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione, è presentato dal Presidente della Giunta al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo e assegnato alla Commissione competente che ne effettua il controllo.

La Commissione presenta, entro novanta giorni, una relazione al Consiglio per l'approvazione; il Consiglio approva il rendiconto generale con legge entro il 21 dicembre.

Art. 63.

La Regione, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di sua competenza, si avvale di un proprio servizio di tesoreria.

TITOLO IV

LA REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 64.

La revisione dello Statuto avviene con il procedimento previsto per la formazione delle leggi regionali; è deliberata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione; è approvata a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione.

Le proposte di revisione dello Statuto sono poste all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale di ogni anno.

LEGGE 22 maggio 1971, n. **341**.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Liguria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Liguria nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Regione Liguria

La Liguria è costituita in Regione autonoma dotata di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana una e indivisibile, secondo i princìpi e nei limiti della Costituzione e secondo il presente Statuto.

La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma stabiliti con legge regionale.

Art. 2.

Territorio e capoluogo

Il territorio della Liguria corrisponde a quello delle province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

Il capoluogo della Regione è Genova.

Art. 3.

Potestà della Regione

La Regione, secondo i princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni, ha potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e nelle altre materie indicate da leggi costituzionali.

La Regione emana norme di attuazione delle leggi della Repubblica nei casi previsti dalle stesse.

La Regione ha potestà amministrativa nelle materie di cui sopra, salvo quelle di interesse esclusivamente locale che dalle leggi della Repubblica siano attribuite alle Province, ai Comuni, o ad altri enti locali.

La Regione esercita inoltre le altre funzioni amministrative demandatele dallo Stato.

Art. 4.

Obiettivi preminenti

La Regione favorisce la rimozione degli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale della Regione. A tal fine, riaffermando il principio costituzionale della funzione sociale della proprietà privata, promuove una politica di riforme volta a conseguire:

— le condizioni per rendere effettivi il diritto al lavoro, il diritto allo studio, e la tutela della salute;

— la realizzazione di un sistema di servizi sociali in favore di tutti i cittadini, compreso un moderno e integrale sistema di sicurezza sociale;

— lo sviluppo della cooperazione, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dell'economia montana.

La Regione — allo scopo di preservare ed elevare le condizioni di vita — tutela l'ambiente naturale predisponendo ed attuando iniziative per la difesa del suolo, per un organico riassetto del territorio e per la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento.

La Regione favorisce la diffusione delle attività sportive e delle iniziative per il tempo libero.

Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale; contribuisce alla valorizzazione dei centri storici ed alla loro rivitalizzazione.

Promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica; opera per garantire una ampia e democratica informazione intervenendo per il potenziamento dei servizi ad essa relativi.

La Regione interviene per il superamento di ogni stato di esclusione dalla pienezza della vita sociale.

Art. 5.

Politica di piano

La Regione opera per lo sviluppo economico e sociale e per il superamento degli squilibri al suo interno e fra le grandi aree territoriali del Paese, adottando la politica di piano come metodo di intervento, in concorso con lo Stato e gli enti locali, nelle attività pubbliche e private.

La Regione, nell'ambito di tale politica, pianifica il territorio urbanizzato e non urbanizzato e controlla, ai fini dell'utilità pubblica, l'uso del suolo e del sottosuolo attraverso la definizione, l'elaborazione e l'attuazione della pianificazione urbanistica correlata alla pianificazione economica nella coerenza tra obiettivi e strumenti e tra i diversi piani generali e settoriali.

Art. 6.

Decentramento

La Regione persegue gli obiettivi di un effettivo decentramento favorendo, nell'esercizio delle sue attività, la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni, potenziando gli istituti di autonomia locale quali mezzi per l'adeguamento delle istituzioni e del loro operare al libero sviluppo della società.

Art. 7.

Situazioni di necessità e pubblico interesse

La Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate dalla Costituzione esercita le attribuzioni relative alle situazioni di necessità e pubblico interesse e ai provvedimenti contingibili e urgenti secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato.

CAPO II

PARTECIPAZIONE, INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

Art. 8.

Partecipazione

La Regione riconosce la partecipazione dei cittadini agli indirizzi, alle scelte, alla verifica dell'attività dei pubblici poteri quale elemento qualificante dello sviluppo democratico.

La Regione, ai fini del concreto esercizio della partecipazione e agli effetti delle proprie autonome decisioni su questioni e atti di rilevante interesse generale, e, quando si configuri, di categorie sociali o di comunità, promuove forme di consultazione nei riguardi di enti locali e territoriali, di organizzazioni sindacali e di altri organismi della società civile, anche attraverso l'organizzazione di assemblee e conferenze territoriali.

Art. 9.

Iniziativa popolare

L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, dei regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio esclusi quelli di cui ai numeri 1), 2), 3), 8), 10), 13), 14), 15), 16), 19), dell'articolo 17 del presente Statuto e le deliberazioni consiliari relative alla presentazione di proposte di legge alle Camere e alla richiesta di *referendum* abrogativo di leggi statali, si esercita con la presentazione di proposte di legge, già redatte in articoli, o di provvedimenti:

— da parte di almeno cinquemila elettori;

— da parte di un consiglio comunale di comune capoluogo di provincia o di uno o più consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente almeno un ventesimo della popolazione regionale;

— da parte di almeno cinque consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente ventimila elettori;

— da parte di un consiglio provinciale.

La Regione favorisce l'iniziativa popolare e ne disciplina le modalità di esercizio con legge regionale.

Art. 10.

Iscrizione all'ordine del giorno

Le proposte di leggi e di provvedimenti di iniziativa popolare sono iscritte di diritto all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla presentazione.

Art. 11.

Referendum

E' indetto dal Presidente della Giunta, previo accertamento dell'ammissibilità, su richiesta di cinquan-

tamila elettori, *referendum* popolare per deliberare la abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento della Regione.

L'accertamento dell'ammissibilità è compiuto dall'Ufficio di presidenza; ove nell'Ufficio di presidenza non si verifichi unanimità, l'accertamento è demandato al Consiglio.

La legge regionale determina le modalità del *referendum.*

Il Consiglio regionale può indire *referendum* consultivo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti.

Sono sottoposte a *referendum* consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Art. 12.

Limiti oggettivi del referendum

Non è ammesso *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio.

E' altresì escluso il *referendum* per le norme regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative; per i provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari; per le norme ed i regolamenti per cui è esclusa l'iniziativa popolare.

Art. 13.

Legittimati

Hanno diritto di promuovere e sottoscrivere proposte di iniziativa popolare nonché di richiedere e votare sul *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione per le elezioni regionali.

Art. 14.

Difensore civico

E' istituito presso la Regione l'ufficio del Difensore civico.

Le modalità della nomina del Difensore civico, i suoi compiti nonché i modi di esercizio degli stessi sono disciplinati dalla legge regionale.

Art. 15.

Pubblicità degli atti

Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici, tranne quelli specificamente e motivatamente indicati come riservati; chiunque può chiederne copia con le modalità stabilite dalla legge regionale.

Capo III

ORGANI DELLA REGIONE

Sezione I

Organi

Art. 16.

Indicazione degli organi

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il Presidente della Giunta.

Sezione II

Il Consiglio regionale

Art. 17.

Poteri del Consiglio

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione ed ogni altra funzione ad esso conferita dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi dello Stato e della Regione. Il Consiglio decide gli indirizzi della programmazione regionale; concorre, mediante le proprie commissioni, alla definizione dei piani e programmi generali e settoriali della Regione sulla base delle proposte della Giunta; approva i piani e programmi medesimi nonché i relativi aggiornamenti e variazioni, e ne controlla l'attuazione. La legge regionale disciplina le procedure della programmazione regionale. Il Consiglio formula le indicazioni, le proposte e i pareri mediante i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale.

L'esercizio della potestà legislativa e regolamentare non può essere delegato.

Al Consiglio in particolare spetta:

1) l'approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'approvazione del conto consuntivo;

2) l'istituzione dei tributi propri della Regione;

3) l'approvazione delle deliberazioni relative alla assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;

4) l'approvazione dei programmi concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;

5) la disciplina dei servizi pubblici di interesse della Regione e dei relativi finanziamenti;

6) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

7) l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, e l'approvazione dei relativi bilanci;

8) le deliberazioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;

9) la determinazione degli indirizzi generali concernenti le attività degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione;

10) la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonchè dei rappresentanti della Regione in enti e società a partecipazione regionale;

11) la delega di funzioni amministrative agli enti locali, la determinazione degli indirizzi da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché la revoca delle deleghe;

12) le deliberazioni relative all'utilizzazione organica degli uffici delle province, dei comuni e degli altri enti locali;

13) la formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;

14) la designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi della Regione medesima dal presente Statuto o dalle leggi;

15) il riesame, nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice, degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione;

16) la designazione, a norma dell'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica; la designazione avviene per elezione nella quale ciascun consigliere non può votare più di due nomi;

17) la deliberazione di proposte di legge alle Camere a norma del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione;

18) la deliberazione di richieste di *referendum* a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;

19) la formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

20) la istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma del secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione.

Art. 18.

Regolamento interno

Il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta il proprio Regolamento interno.

Art. 19.

Rappresentanza

Il consigliere regionale rappresenta l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Art. 20.

Immunità

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 21.

Indennità

La legge regionale stabilisce le indennità spettanti ai consiglieri con riguardo agli incarichi conferiti dal Consiglio.

Art. 22.

La Giunta delle elezioni

Alla convalida delle elezioni dei consiglieri provvede, a norma del regolamento interno, lo stesso Consiglio regionale sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni. La Giunta delle elezioni è nominata nella prima seduta ed è composta con criterio di proporzionalità in base alla consistenza numerica dei Gruppi.

Art. 23.

Interrogazione, interpellanza e mozione

Il diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione spetta ad ogni singolo consigliere.

Il Regolamento determina le modalità di esercizio del diritto.

Art. 24.

Poteri di acquisizione dei consiglieri

Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti o controllate notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal Regolamento interno.

Art. 25.

Ufficio di Presidenza

Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente del Consiglio regionale, due Vice Presidenti e due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari ciascun consigliere vota un solo nome al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno dei Vice Presidenti o di uno dei Segretari anche l'altro si ha per dimissionario.

L'Ufficio di Presidenza dura in carica un anno e si intende confermato di anno in anno salvo che un quarto dei consiglieri non chieda il rinnovo dello Ufficio un mese prima della sua scadenza.

I membri dell'Ufficio di Presidenza sono rieleggibili.

Art. 26.

Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza garantisce e tutela le prerogative ed i diritti dei consiglieri; assicura il rispetto dei diritti delle minoranze; mantiene i rapporti coi Gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento interno.

Art. 27.

Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

I Consiglieri sono organizzati in Gruppi, cui sono assicurati i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni secondo le modalità fissate dal Regolamento interno del Consiglio.

Ogni Gruppo rappresentato nel Consiglio esprime un capogruppo.

Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal Regolamento.

Art. 28.

Commissioni consiliari

Sono istituite, nell'ambito del Consiglio, Commissioni permanenti per il preventivo esame di tutti i disegni di legge e di tutti i provvedimenti attribuiti alla competenza del Consiglio, nonché di quelli previsti nel presente Statuto e nel Regolamento interno.

Possono istituirsi Commissioni speciali per fini di indagine, di inchiesta, di studio.

Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio delle funzioni delle Commissioni.

Art. 29.

Attività delle Commissioni

Le Commissioni consiliari, tramite i loro Presidenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla Giunta regionale e dagli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti o controllate notizie, informazioni, dati, atti, documenti, audizioni di persone, anche a fini di vigilanza sulla attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regio-

nale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende dipendenti o controllate dalla Regione.

Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza voto. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente della Giunta, dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti o controllate dalla Regione. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio. Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti. Si avvalgono altresì, ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti.

Le Commissioni possono avvalersi della consultazione di cui all'articolo 8. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

Art. 30.

Commissione consultiva per la rappresentanza in enti e organismi a partecipazione regionale

Una Commissione di cui fanno parte i consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche, in rapporto alla loro consistenza, secondo modalità previste dal Regolamento interno, viene consultata dagli organi della Regione per i criteri concernenti la rappresentanza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.

Art. 31.

Organizzazione e uffici

Il Consiglio, per l'esercizio delle funzioni proprie e per l'attività delle Commissioni e dei Gruppi consiliari organizza in piena autonomia, tramite l'Ufficio di Presidenza, uffici e servizi utilizzando stanziamenti appositamente previsti nel bilancio.

Un ufficio legislativo a disposizione degli organi della Regione è disciplinato dal Regolamento interno.

E' istituito presso il Consiglio l'ufficio del *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Art. 32.

Convocazione del Consiglio

Il Consiglio regionale è riunito in sessione ordinaria il primo giorno non festivo della terza settimana di gennaio, di maggio e di ottobre.

Il Consiglio è inoltre convocato dal suo Presidente: sentiti l'Ufficio di Presidenza e la conferenza dei capigruppo, a richiesta della Giunta, su iniziativa di un quarto dei consiglieri. Nel caso di richiesta e di iniziativa il Consiglio è convocato, con l'ordine del giorno stabilito dai proponenti, non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.

Periodicamente il Presidente convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai capigruppo, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta regionale ovvero da un suo rappresentante, per predisporre il calendario di attività del Consiglio e delle Commissioni. Il Presidente sottopone la proposta di calendario all'approvazione del Consiglio.

Art. 33.

Deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo i casi per i quali sia prevista una maggioranza qualificata.

Art. 34.

Modalità del voto

Il voto è di regola palese salvo che non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza assoluta del Consiglio.

E' sempre segreto il voto sulle persone salve le disposizioni relative all'elezione della Giunta e del suo Presidente o alla sostituzione di singoli membri della Giunta.

Art. 35.

Petizioni e voti

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

I Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni sociali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o prospettino esigenze.

Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal Regolamento interno.

Sezione III

LA GIUNTA E IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Art. 36.

Poteri della Giunta

La Giunta è l'organo esecutivo della Regione.

La Giunta:

a) ha l'iniziativa delle leggi regionali;

b) provvede, ove occorre, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

c) delibera i contratti della Regione e ne amministra il patrimonio secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge regionale;

d) sovraintende in conformità agli indirizzi del Consiglio alla gestione dei pubblici servizi regionali e controlla quelli affidati ad aziende speciali e ad enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

e) predispone il bilancio preventivo ed elabora annualmente il conto consuntivo;

f) predispone i piani ed i programmi, generali e settoriali, di interesse regionale;

g) delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale; nonchè sulle rinunce agli stessi;

h) delibera in materia di liti attive e passive;

i) delibera sullo storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;

l) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali, approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbli-

che e l'organizzazione dei servizi pubblici, sempre che essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;

m) esercita l'attività amministrativa negli affari di competenza della Regione non demandati al Consiglio o ad altri organi, nei limiti di spesa previsti dal bilancio;

n) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 37.
Composizione della Giunta

La Giunta regionale è composta dal Presidente della Giunta e da non più di nove componenti fra cui il Vice Presidente.

Art. 38.
Elezione della Giunta

Il Presidente e i membri della Giunta, tra cui il Vice Presidente, sono eletti con unica votazione a voto palese su lista collegata ad un documento programmatico, presentato da almeno un quarto dei consiglieri e sul quale si è svolto il dibattito politico nel Consiglio.

Art. 39.
Dimissioni o cessazione del Presidente

Le dimissioni del Presidente comportano le dimissioni della intera Giunta.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, per decadenza, dimissioni, o per altre cause, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro quindici giorni per l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. In tale ipotesi, come anche nel caso di sospensione, le funzioni del Presidente sono svolte, fino all'elezione del successore, dal Vice Presidente.

Art. 40.
Sfiducia

Il voto contrario del Consiglio su di una proposta della Giunta non comporta dimissioni della Giunta stessa.

La mozione di sfiducia riferita all'intera Giunta deve essere proposta da almeno un quarto dei consiglieri e la votazione avviene a voto palese.

Art. 41.
Collegialità

La Giunta opera collegialmente, regola il proprio funzionamento interno, e ripartisce gli incarichi ai suoi componenti anche sulla base di raggruppamenti di attività omogenee.

Art. 42.
Il Presidente della Giunta

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione. Il Presidente inoltre: promulga le leggi ed i regolamenti; indice i *referendum* previsti dal presente Statuto; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione; convoca e presiede la Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo; propone alla Giunta la ripartizione degli incarichi; sottoscrive gli atti della Regione; sovraintende agli uffici ed ai servizi regionali; ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove innanzi l'Autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 43.
Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 44.
Indennità del Presidente e dei componenti della Giunta

La legge regionale stabilisce le indennità spettanti al Presidente e ai componenti della Giunta.

CAPO IV

LA LEGGE REGIONALE

Art. 45.
Potestà legislativa

La potestà legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio regionale.

Art. 46.
Iniziativa

L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai consiglieri regionali, alla Giunta, nonchè agli elettori della Regione ed ai Consigli comunali e provinciali in base a quanto previsto dal Capo II del presente Statuto.

Art. 47.
Esercizio dell'iniziativa

L'iniziativa delle leggi è esercitata mediante presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio di proposte di legge redatte in articoli.

I consiglieri regionali, nella stesura di proposte di legge, possono farsi assistere dall'ufficio legislativo del Consiglio regionale.

Art. 48.
Procedimento ordinario

Ogni proposta di legge è esaminata da una Commissione consiliare secondo le norme del Regolamento, e successivamente discussa e votata in Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 49.
Procedimento redigente

Il Consiglio può deliberare che per una determinata proposta di legge si attui il procedimento redigente.

In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della Commissione competente, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella

sua interezza. Su richiesta di un quarto dei componenti della Commissione la proposta viene esaminata con il procedimento ordinario.

Art. 50.

Procedimenti abbreviati

Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per le proposte di legge dichiarate urgenti dal Consiglio.

Art. 51.

Copertura

Ogni proposta di legge, che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 52.

Comunicazione

Le proposte di legge approvate dal Consiglio regionale sono comunicate entro cinque giorni dalla deliberazione, a cura dell'Ufficio di presidenza, al Commissario del Governo.

In caso di rinvio ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione la proposta di legge è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva al rinvio.

Nel caso in cui il Consiglio approvi la proposta di legge rinviata, la nuova deliberazione è comunicata, a cura dell'Ufficio di presidenza, al Commissario del Governo entro cinque giorni. In tal caso la nuova deliberazione si ha per approvata se il Governo della Repubblica non promuove entro quindici giorni la questione di legittimità innanzi la Corte costituzionale ovvero la questione di merito innanzi il Parlamento della Repubblica.

Art. 53.

Promulgazione delle leggi regionali

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Nel caso in cui il Commissario del Governo non abbia apposto il visto e siano decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che il Governo della Repubblica abbia rinviato la legge al Consiglio regionale, il Presidente della Giunta promulga la legge entro il quarantesimo giorno dalla avvenuta comunicazione.

Il testo della legge è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto » (oppure nell'ipotesi di cui al comma precedente: « Il visto del Commissario del Governo si ha per apposto »). « Il Presidente della Giunta promulga ». Al testo segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria ».

La legge regionale può, con deliberazione del Consiglio a maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante, essere dichiarata urgente. In tal caso l'Ufficio di Presidenza comunica immediatamente la deliberazione al Commissario del Governo e, con il consenso di questo, il Presidente della Giunta promulga la legge entro due giorni.

Art. 54.

Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi regionali

La legge regionale promulgata viene pubblicata dal *Bollettino Ufficiale* della Regione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, salvo il maggior termine previsto dalla legge stessa. Le leggi promulgate con procedimento di urgenza entrano in vigore immediatamente.

Art. 55.

Promulgazione e pubblicazione dei Regolamenti

I Regolamenti sono promulgati entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il controllo a norma dell'articolo 125 della Costituzione e sono pubblicati nei dieci giorni successivi.

Art. 56.

Pubblicazione obbligatoria

La pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* è obbligatoria per:

— le leggi regionali promulgate;

— i Regolamenti regionali promulgati;

— tutti i provvedimenti della Regione presi su deliberazione del Consiglio, per estratto;

— le ordinanze di promozione di giudizio di legittimità costituzionale in seguito ad ordinanza della Corte costituzionale di comunicazione alla Regione Liguria interessata;

— le ordinanze e le sentenze della Corte costituzionale che respingono istanze relative a questioni di legittimità costituzionale di interesse della Regione Liguria;

— gli atti di costituzione della Regione in giudizi di legittimità costituzionale;

— la notizia del deposito di un ricorso presentato dalla Regione in via principale innanzi la Corte costituzionale.

Capo V

L'AZIONE REGIONALE

Sezione I

Amministrazione regionale

Art. 57.

Ordinamento amministrativo

L'attività amministrativa della Regione si ispira ai princìpi del decentramento e della pubblicità degli atti nonchè a criteri di semplicità e di celerità delle procedure.

L'organizzazione amministrativa della Regione è informata al carattere prevalentemente promozionale, di indirizzo e di coordinamento dell'attività regionale, in funzione del più ampio decentramento agli enti locali.

La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo.

Gli atti amministrativi della Regione devono essere adeguatamente motivati.

Art. 58.
Personale

I dipendenti della Regione sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dal Consiglio regionale.

La legge regionale disciplina lo stato giuridico, le funzioni, le responsabilità ed il trattamento economico del personale.

Possono essere assunti a contratto, con deliberazione del Consiglio su proposta della Giunta, collaboratori per specifiche funzioni anche a livello dirigenziale secondo le norme stabilite dalla legge regionale.

Art. 59.
Consulenze esterne

La Regione può avvalersi, per le proprie attività, di consulenze esterne.

Art. 60.
Enti e aziende regionali

La Regione può istituire enti e aziende aventi autonomia amministrativa o funzionale per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di interesse regionale che, per loro particolare natura e dimensione, non possano essere delegate ovvero esercitate direttamente, ovvero commesse ad organismi o aziende esterne specializzate.

La Regione esercita poteri di indirizzo, di vigilanza, e di controllo su tali enti e aziende anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende regionali è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge regionale, la rappresentanza della minoranza.

Art. 61.
Partecipazione della Regione ad enti, aziende e società

La Regione può partecipare ad enti o aziende a carattere consortile tra enti locali, e promuovere l'istituzione; può altresì partecipare o promuovere società finanziarie regionali o interregionali cui partecipino altri enti pubblici, ovvero partecipare a società nelle quali sia prevalente la quota di partecipazione pubblica. In caso di società finanziarie promosse dalla Regione, ad essa deve essere assicurata la maggioranza assoluta delle azioni o partecipazioni anche in caso di emissione di obbligazioni convertibili.

In tutti i casi si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

La partecipazione deve tendere a precise finalità sociali nel quadro delle scelte programmatiche della Regione.

Sezione II
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Art. 62.
Autonomie locali

La Regione riconosce negli enti locali i soggetti primari della organizzazione politico-amministrativa locale.

A tale fine, coordinandone l'azione in armonia con gli obiettivi della programmazione, instaura con essi rapporti di partecipazione e di collaborazione all'esercizio dell'attività regionale.

Art. 63.
Delega di funzioni amministrative

La Regione esercita normalmente mediante delega a province e comuni, singoli od associati anche su base comprensoriale o di comunità montane ed altri enti locali, le funzioni amministrative ad essa attribuite o delegate.

La Regione può anche avvalersi degli uffici degli enti stessi d'intesa con le amministrazioni interessate e nel rispetto delle loro autonomie.

Art. 64.
Legge di delega

La legge regionale stabilisce le modalità della delega di funzioni amministrative agli enti locali, dettando altresì le direttive opportune per l'esercizio delle funzioni delegate e regolando i conseguenti rapporti finanziari.

La delega deve essere generale e di norma a tempo indeterminato.

Le spese sostenute dalle province, dai comuni e da altri enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega.

La revoca della delega è disposta con legge, sentiti gli enti interessati. Nel caso di revoca nei confronti di singoli enti interessati la legge deve essere approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Per l'utilizzazione degli uffici degli enti locali si osservano, in quanto applicabili, i princìpi di cui ai precedenti commi.

Le modalità di utilizzazione di tali uffici sono determinate d'intesa con le amministrazioni interessate.

Art. 65.
Funzioni di controllo

Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato dalla Regione in forma decentrata, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i princìpi costituzionali.

I controlli sostitutivi sugli enti locali previsti dalle leggi sono esercitati dalla Regione.

Art. 66.
Interrogazioni degli enti locali

Gli enti locali della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale o alla Giunta per chiedere informazioni su provvedimenti che li riguardano. Alla tempestiva risposta provvedono, rispettivamente, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione consiliare competente e il Presidente della Giunta.

Sezione III
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Art. 67.
Attività della programmazione regionale

La Regione è organo di programmazione.

La Regione concorre con le proprie indicazioni di carattere globale e partecipa con il proprio program-

ma alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale e rileva i dati necessari.

La Regione provvede alla formazione del piano regionale di sviluppo e, in conformità di esso, predispone e attua i piani di intervento nelle materie di competenza nonchè in quelle ad essa demandate anche ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, e dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

Art. 68.

Partecipazione alla programmazione

Nell'esercizio delle attività di programmazione la Regione promuove il concorso degli enti locali, singoli o associati in funzione della dimensione territoriale dei problemi, assicurando l'apporto autonomo dei sindacati, delle forze produttive e degli altri organismi della società civile.

Art. 69.

Disponibilità delle acquisizioni

La legge regionale stabilisce le modalità con le quali gli enti locali, i sindacati, le forze produttive e gli altri organismi della società civile, i singoli interessati, possono avvalersi dell'informazione, dei dati, ricerche e studi relativi alla programmazione, di cui la Regione dispone attraverso l'attività dei propri organi, ovvero attraverso rapporti con enti ed istituti esterni.

Sezione IV

FINANZE REGIONALI

Art. 70.

Patrimonio e finanze regionali

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.

La Regione istituisce con legge i tributi propri, le relative procedure amministrative di ricorso e le relative sanzioni amministrative nei limiti delle leggi della Repubblica.

Art. 71.

Norme finanziarie

La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione è presentato entro il 30 settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 15 dicembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con legge, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in relazione agli obiettivi ed alle prescrizioni del piano economico regionale. Gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a presentare il loro bilancio precedentemente alla discussione del bilancio regionale. Col bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti. Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio: *a*) un preventivo di cassa della Regione, e degli enti e aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale; *b*) un preventivo delle spese degli enti locali relativi all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici; *c*) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale.

I bilanci degli enti e aziende dipendenti dalla Regione vengono approvati dal Consiglio regionale dopo opportuno esame nei termini e nelle forme previste da legge regionale.

Art. 72.

Conto consuntivo

Il conto consuntivo è presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo ed è approvato con legge regionale entro il 30 settembre. Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo precedente. Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti e aziende a partecipazione regionale, nonchè le spese erogate dagli enti locali nell'esecuzione di funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici. La Giunta regionale trasmette al Consiglio al termine di ogni trimestre il consuntivo di cassa.

Art. 73.

Programmi pluriennali di spesa

I programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti hanno di norma la durata e la decorrenza del piano economico regionale.

CAPO VI

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 74.

Revisione dello Statuto

La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvata con legge ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.

L'iniziativa non può prendersi se non sia trascorso un anno dall'approvazione dell'ultima modificazione della stessa norma o dalla reiezione di una identica proposta di revisione.

Art. 75.

Abrogazione dello Statuto

La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L'abrogazione deve essere votata contestualmente alla approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

Art. 76.

Approvazione della proposta di revisione

L'approvazione delle modificazioni dello Statuto è disciplinata da legge della Repubblica.

Le leggi di revisione sono inviate alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione e sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione.

NORME TRANSITORIE

I.

Norma transitoria sul personale

La Regione provvede alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale tratto dalle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici in posizione di comando.

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti dei quali richiedere il comando su proposta della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza per i settori di rispettiva competenza.

II.

Norma transitoria sulle finanze

Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal punto *c*) dell'articolo 36 del presente Statuto, il Consiglio regionale delibera:

a) sull'acquisto di immobili; su azioni od obbligazioni industriali; sulle locazioni e sulle conduzioni ultratriennali o che superino il valore complessivo di 50 milioni di lire;

b) sull'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni od obbligazioni industriali, nonchè sulla istituzione di servitù passive o di enfiteusi;

c) su altre singole spese di amministrazione che superino annualmente l'importo di 25 milioni di lire, comprendendo in tale somma ogni spesa riguardante lo stesso oggetto, e sui contratti della Regione che, per lo stesso oggetto, superino l'importo di 50 milioni, ovvero, allorquando riguardino opere pubbliche che superino per lo stesso oggetto i 150 milioni.

LEGGE 22 maggio 1971, n. **342**.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Emilia-Romagna nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Emilia-Romagna è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni, entro l'unità della Repubblica italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo le norme del presente Statuto.

Essa esprime l'autogoverno della comunità regionale e concorre a promuovere il rinnovamento e lo sviluppo democratico della società e dello Stato.

Art. 2.

La Regione comprende i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.

La Regione ha per capoluogo la città di Bologna.

Gli organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

La Regione ha un gonfalone e uno stemma stabiliti con legge regionale.

Art. 3.

La Regione esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica.

La Regione, in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, promuove riforme dirette a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La Regione concorre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità regionale operando per:

a) assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la più ampia valorizzazione delle loro attitudini e capacità;

b) rendere effettiva la piena parità giuridica, sociale ed economica della donna;

c) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata e acquisire alla gestione pubblica i servizi di preminente interesse generale;

d) realizzare un ordinamento agricolo che trovi nell'impresa di proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa, e nella sua organizzazione associata l'elemento fondamentale del proprio sviluppo;

e) promuovere lo sviluppo:

— della cooperazione senza fini di speculazione privata, riconoscendone la funzione sociale;

— dell'associazionismo economico a fini non speculativi;

— dell'artigianato e della piccola e media industria;

f) promuovere nell'interesse generale dei consumatori una riforma del sistema distributivo che, in particolare, favorisca le forme associative delle piccole e medie imprese e la cooperazione di consumo;

g) sviluppare il turismo e favorire la valorizzazione delle sue componenti naturali, sociali ed economiche;

h) realizzare un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute;

i) assicurare i servizi sociali fondamentali, particolarmente l'abitazione e i trasporti e quelli riguardanti la famiglia, l'infanzia, i giovani e gli anziani;

l) rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla cultura fino ai più alti livelli, per tutti i cittadini;

m) valorizzare il parimonio storico ed artistico e favorire lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica;

n) sviluppare le attività sportive, ricreative e del tempo libero;

o) realizzare la difesa attiva del suolo e dell'ambiente quale insieme di valori culturali e naturali;

p) promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone depresse, con particolare riguardo a quelle montane;

q) favorire tutte le iniziative di autogestione dei servizi e delle attivià sociali ed economiche.

Art. 4.

La Regione realizza le proprie finalità assumendo il metodo e gli strumenti della programmazione.

La Regione, quale soggetto della programmazione, partecipa con proprie autonome proposte, indicazioni e iniziative alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale, ispirandosi alla necessità di superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale, con particolare riferimento al Mezzogiorno.

La Regione, nell'ambito degli indirizzi della programmazione nazionale, provvede alla formazione del programma di sviluppo regionale e alla definizione e attuazione di specifici piani di intervento articolati a livello dei comprensori e delle altre dimensioni territoriali. La Regione assicura il preminente concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi e di altre organizzazioni sociali ed economiche al processo di formazione, attuazione e verifica del programma e dei piani; indirizza e coordina, in concorso con gli organi centrali dello Stato e con gli enti locali, l'attività economica pubblica e privata ai fini del perseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo regionale.

La Regione favorisce l'impiego del risparmio nell'ambito regionale, promuovendo o partecipando ad organismi finanziari allo scopo di coordinare la politica del credito con gli obiettivi della programmazione.

La Regione attua uno sviluppo equilibrato del territorio avvalendosi dei necessari strumenti di pianificazione urbanistica ed assicurando che lo sfruttamento delle risorse naturali e la utilizzazione dei suoli e dell'intero territorio avvengano in funzione degli interessi generali.

La Regione realizza i propri programmi avvalendosi in particolare dell'apporto degli enti locali, degli enti e delle imprese pubbliche e delle organizzazioni cooperative.

Art. 5.

La Regione pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione un rapporto di partecipazione e di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri enti locali, in attuazione dei princìpi dell'autonomia e del decentramento politico-amministrativo previsti dalla Costituzione e in particolare dall'articolo 5.

La Regione riconosce come essenziale nella determinazione delle proprie scelte la partecipazione dei cittadini e la promuove attraverso la consultazione degli enti e associazioni nei quali si esprimono democraticamente gli interessi e le volontà delle popolazioni.

La partecipazione popolare si realizza nei modi previsti dal presente Statuto e dalle leggi regionali.

La Regione garantisce la più ampia informazione sulla propria attività come condizione per un democratico rapporto con la comunità regionale, operando in forme dirette e promuovendo iniziative atte ad assicurare l'utilizzazione dei servizi pubblici di informazione.

TITOLO II

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 6.

Sono organi della Regione Emilia-Romagna il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Sezione I

IL CONSIGLIO

Art. 7.

Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione.

Esercita le potestà legislative e regolamentari e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Esercita il controllo sull'attività esecutiva della Giunta.

Spetta in ogni caso al Consiglio:

1) adottare le norme legislative e regolamentari necessarie al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 3;

2) deliberare, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, le norme per l'attuazione delle leggi della Repubblica tenendo conto delle particolari esigenze della Regione e delle sue leggi;

3) approvare il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il rendiconto consuntivo, l'esercizio provvisorio, le deliberazioni relative all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;

4) istituire e disciplinare i tributi propri della Regione;

5) formulare le proposte e i pareri con cui la Regione partecipa alla elaborazione del programma economico nazionale;

6) approvare il programma generale di sviluppo della Regione, i piani settoriali e i conseguenti programmi di attuazione, nonchè deliberare gli investimenti e i finanziamenti relativi;

7) disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

8) disciplinare i servizi pubblici della Regione e i relativi finanziamenti;

9) deliberare la delega di funzioni amministrative e l'utilizzazione degli uffici degli enti locali ai sensi dell'articolo 57;

10) deliberare in materia di enti ed aziende istituiti dalla Regione o ad essa trasferiti ed esercitare la vigilanza sugli stessi; deliberare la partecipazione ad enti e società;

11) indirizzare al Parlamento voti e proposte di legge ed i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

12) formulare pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;

13) designare i tre delegati che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, della Costituzione;

14) deliberare sulle richieste di *referendum*, a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;

15) effettuare le nomine rimesse genericamente alla Regione;

16) riesaminare nel merito gli atti amministrativi regionali a norma dell'articolo 125 della Costituzione;

17) istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti;

18) deliberare sulla formazione di consorzi e di società interregionali;

19) deliberare su ogni altro provvedimento per il quale il presente Statuto o la legge stabiliscano la generica attribuzione alla Regione.

Le funzioni legislative e regolamentari non sono delegabili.

Il Consiglio esercita i poteri di inchiesta tramite apposite commissioni.

Il Consiglio può procedere ad udienze conoscitive.

Art. 8.

Il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri e giudica delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della legge della Repubblica.

Art. 9.

Il Consiglio tiene la prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 10.

I consiglieri rappresentano l'intera Regione.

Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

I consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Ogni consigliere regionale ha diritto di chiedere e di ottenere, secondo le procedure stabilite dal Regolamento, dai dirigenti degli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti notizie, informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

Ogni consigliere dispone, presso la sede della Regione, delle attrezzature e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 11.

Le indennità dei membri del Consiglio sono stabilite con legge regionale in relazione alla carica, alle funzioni e alle attività svolte.

Art. 12.

Nella prima seduta e quale primo atto, il Consiglio procede alla elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di presidenza.

L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da tre Segretari e dura in carica per il tempo corrispondente ad un terzo della legislatura.

Alla elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei tre Segretari, si procede con tre votazioni separate, a voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto dalla maggioranza dei consiglieri.

Il Presidente viene eletto a maggioranza dei quattro quinti dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

Se dopo due votazioni nessun consigliere ha ottenuto la maggioranza richiesta, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di cinque e non oltre sette giorni, nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta. Alla terza votazione della stessa seduta è sufficiente la maggioranza semplice. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.

Per l'elezione dei due Vice Presidenti e dei tre Segretari, ciascun consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.

Art. 13.

Il Presidente dirige, secondo le norme del Regolamento, i lavori del Consiglio, assicurandone il buon andamento.

L'Ufficio di presidenza tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni; sègue e coordina i lavori delle Commissioni e assicura ad esse gli strumenti per il funzionamento.

Per favorire lo svolgimento delle funzioni legislative delle Commissioni e del Consiglio, il Presidente promuove le attività di informazione, di consultazione, di studio e organizzative necessarie.

Art. 14.

L'Ufficio di presidenza programma, a norma di Regolamento, i lavori del Consiglio. A tal fine convoca periodicamente la conferenza dei capigruppo consiliari,

con la partecipazione del Presidente della Giunta o di un suo rappresentante Alla conferenza possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni consiliari.

Art. 15.

L'Ufficio di presidenza dispone di servizi generali, di servizi di studio e di documentazione legislativi e dei servizi necessari per l'attività delle Commissioni e dei Gruppi consiliari.

Ha alle proprie dipendenze il relativo personale.

Per l'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio dispone di un bilancio autonomo nell'ambito del bilancio della Regione. I fondi relativi sono amministrati dall'Ufficio di presidenza secondo le norme del Regolamento.

Art. 16.

I consiglieri si costituiscono in Gruppi.

L'Ufficio di presidenza mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e, in conformità alle decisioni del Consiglio, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità dei locali, personale e servizi e assegna contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni a ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

Art. 17.

Il Consiglio è convocato dal suo Presidente.

Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Il Consiglio è convocato:

a) per iniziativa dell'Ufficio di presidenza;

b) su richiesta del Presidente della Giunta;

c) su richiesta di un decimo dei consiglieri.

Ove il Presidente non provveda entro quindici giorni, la convocazione viene disposta da altro componente dell'Ufficio di presidenza oppure, in difetto da uno dei consiglieri richiedenti.

Art. 18.

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti il proprio Regolamento interno.

La stessa maggioranza è richiesta per le eventuali modifiche.

Art. 19.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento.

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica e a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è prescritta una maggioranza qualificata.

Il Regolamento interno contiene norme circa la verifica del numero legale e il calcolo della maggioranza.

Art. 20.

Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti composte in relazione all'entità numerica dei Gruppi, assicurando comunque la presenza di ogni Gruppo. Il voto, la composizione e le norme di funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.

Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposte e di emendamento al lavoro delle Commissioni permanenti.

Le Commissioni hanno la funzione preparatoria e referente delle leggi e dei regolamenti nonchè dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio.

Esse concorrono altresì, nei modi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi regionali, allo svolgimento dell'attività amministrativa della Regione.

Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni vigilano, riferendone periodicamente al Consiglio, sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, nonchè dei programmi degli enti e delle aziende dipendenti, sull'esercizio delle funzioni delegate.

La Commissione bilancio e affari generali, in particolare, vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilità generale della Regione; vigila altresì sull'amministrazione del personale della Regione, esprime parere referente al Consiglio sulle proposte della Giunta per i bandi di concorso, sui criteri per l'assunzione del personale, sulle relative procedure e sulla nomina delle Commissioni esaminatrici.

I Presidenti delle Commissioni sono eletti con le stesse modalità e procedure fissate per l'elezione del Presidente del Consiglio.

I componenti della Giunta partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta nonchè, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'Amministrazione regionale, degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.

Le Commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti, senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio.

Art. 21.

Le Commissioni possono consultare le rappresentanze della società civile; operano normalmente con la partecipazione dei rappresentanti di enti e associazioni il cui contributo sia ritenuto utile; si avvalgono altresì, quando lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti.

Le Commissioni possono procedere ad udienze conoscitive.

Art. 22.

Commissioni speciali del Consiglio, all'uopo istituite, conducono le inchieste di cui all'articolo 7, penultimo comma.

Ciascun consigliere può presentare richiesta motivata di istituzione di una Commissione d'inchiesta; la richiesta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio successivo.

Il Consiglio può istituire Commissioni speciali di indagine e di studio su materie che comunque interessino la Regione.

Art. 23.

Salvo i casi di anticipato scioglimento di cui all'articolo 126 della Costituzione, il Consiglio esercita le proprie funzioni fino al quarantaseiesimo giorno anteriore alla data di elezione per il suo rinnovo.

Sezione II

LA GIUNTA E IL SUO PRESIDENTE

Art. 24.

La Giunta è l'organo esecutivo della Regione.

In conformità con gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal Consiglio esercita funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione.

Compete in particolare alla Giunta:

1) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Regione;

2) predisporre, avvalendosi del contributo delle competenti Commissioni consiliari, il programma e i piani della Regione e curarne la attuazione;

3) adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di attuazione di cui al n. 6) dell'articolo 7, compresi quelli concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici, approvati dal Consiglio;

4) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, di enti ed aziende istituiti dalla Regione o ad essa trasferiti e provvedere agli adempimenti conseguenti all'attività di vigilanza, anche sulle società a partecipazione regionale;

5) dirigere l'attività degli uffici regionali e adottare i provvedimenti relativi al personale, ad eccezione degli uffici e del personale alle dipendenze dell'Ufficio di presidenza del Consiglio;

6) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della Regione e deliberare sui contratti, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;

7) deliberare sullo storno di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio;

8) deliberare in materia di liti attive e passive e, su conforme parere della Commissione competente, in materia di rinunce e transazioni;

9) deliberare, sentito il Consiglio, sui ricorsi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale;

10) deliberare nei casi di assoluta urgenza provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio, al quale li trasmette imediatamente per la ratifica nella prima adunanza. La mancata ratifica, entro il termine di sessanta giorni dalla deliberazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta, importa la decadenza della deliberazione stessa, salva al Consiglio l'adozione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici, sorti sulla base della deliberazione non ratificata;

11) adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione nei limiti stabiliti dalla legge regionale.

La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei singoli piani.

La Giunta esercita il diritto di iniziativa delle leggi e dei provvedimenti di competenza del Consiglio.

Esercita le altre attribuzioni conferitele dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 25.

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di assessori non inferiore a otto e non superiore a dodici.

La Giunta è responsabile collegialmente di fronte al Consiglio, determina la ripartizione dei compiti fra i propri componenti ed esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale.

Art. 26.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione.

Ha la rappresentanza legale della Regione e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riferendone alla Giunta nella prima adunanza.

Promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali.

Convoca e presiede la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina l'attività.

Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione secondo i princìpi della Costituzione e del presente Statuto.

Indìce i *referendum* regionali.

Adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi regionali.

Il Presidente designa l'assessore incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 27.

Il Consiglio, sulla base di una discussione di un documento politico-programmatico e di specifiche proposte, procede alla elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 28.

L'elezione del Presidente della Giunta ha luogo con votazione palese con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta dei voti. La votazione è segreta se lo richiede la maggioranza dei consiglieri.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. E' proclamato Presidente il consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora, anche dopo la votazione di ballottaggio, nessun consigliere abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il Consigliere più anziano di età.

Art. 29.

L'elezione della Giunta è immediatamente successiva a quella del Presidente. Con una prima votazione il Consiglio delibera il numero di assessori da eleggere.

Gli assessori sono eletti a votazione palese dal Consiglio nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei voti.

La votazione è segreta se lo richiede la maggioranza dei consiglieri.

Se dopo due votazioni nessuno o solo alcuni consiglieri hanno riportato la maggioranza assoluta pre-

detta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione di ballottaggio purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Sono ammessi al ballottaggio, in numero doppio dei posti da ricoprire, i consiglieri che hanno riportato più voti.

A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età.

Art. 30.

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Art. 31.

Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio.

Il Presidente della Giunta e gli assessori hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Commissioni. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

Art. 32.

Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito a proposta di revoca, approvata a votazione palese dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. La votazione è segreta se lo richiede la maggioranza dei consiglieri.

Ove non sia raggiunto il numero richiesto di presenti, la votazione è rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione e la revoca è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

La proposta di revoca deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione e deve essere posta in discussione non prima di dieci e non oltre venti giorni dalla presentazione.

La revoca può riguardare anche un solo componente della Giunta.

Art. 33.

Le dimissioni del Presidente o della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.

Le dimissioni dei singoli componenti della Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio.

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta, o dalla Giunta, o da singoli componenti della medesima, hanno effetto solo dopo che il Consiglio, convocato in via d'urgenza, ne ha discusso e ne ha preso atto.

In caso di impedimento permanente, da accertarsi da parte del Consiglio o di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, il Consiglio è convocato per l'elezione del successore.

Il Consiglio procede alla elezione della nuova Giunta qualora essa si riduca a meno della metà dei propri membri.

Il Consiglio è convocato entro quindici giorni per procedere alle elezioni di cui ai casi previsti dal presente articolo.

In caso di dimissioni, sostituzione o impedimento permanente del Presidente della Giunta, seguono di diritto le dimissioni dell'intera Giunta.

Art. 34.

Nell'ipotesi di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento permanente di un componente della Giunta, il Presidente della Giunta, in attesa della nuova elezione da parte del Consiglio, affida le relative funzioni ad altro componente della Giunta. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un componente della Giunta, il Presidente incarica altro componente a svolgerne le funzioni.

Art. 35.

Dopo la scadenza del Consiglio, l'approvazione della proposta di revoca o la presa d'atto del Consiglio sulle dimissioni del Presidente o della Giunta, gli stessi provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 36.

Al Presidente e ai membri della Giunta è corrisposto un assegno mensile integrativo fissato con legge regionale.

TITOLO III

ATTIVITA' LEGISLATIVA

Art. 37.

L'iniziativa delle leggi regionali appartiene agli elettori della Regione, ai consiglieri regionali, alla Giunta, ai Consigli comunali e provinciali ed alle organizzazioni regionali, sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonchè agli enti, organizzazioni ed associazioni a rappresentatività regionale secondo le disposizioni del presente Statuto.

L'iniziativa dei regolamenti appartiene ai consiglieri regionali e alla Giunta.

I progetti di legge non decadono al termine della legislatura o in caso di scioglimento anticipato del Consiglio.

Art. 38.

L'iniziativa è esercitata mediante la presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio di progetti di legge o di regolamenti redatti in articoli.

Il Presidente del Consiglio li trasmette immediatamente alle Commissioni referenti e alla Giunta.

I progetti di legge e di regolamento vengono pubblicati in apposito supplemento del *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Ai fini della consultazione viene curata la diffusione di tale supplemento particolarmente ai Comuni, alle

Province, ai consigli di quartiere, di delegazione, o di frazione, nonchè alle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi e ad altri enti e organizzazioni sociali.

I progetti di legge e di regolamento non possono essere portati in discussione davanti al Consiglio prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione.

Durante tale periodo tutti gli enti e gli organismi interessati possono far pervenire all'Ufficio di presidenza del Consiglio osservazioni e proposte.

Le norme di cui al quarto, quinto e sesto comma del presente articolo non si applicano ai progetti dichiarati urgenti ai sensi del Regolamento interno.

Art. 39.

Ogni progetto di legge o di regolamento è votato dal Consiglio articolo per articolo e approvato nella sua interezza con votazione finale.

Il Consiglio può demandare la votazione, articolo per articolo, dei regolamenti regionali alle Commissioni competenti per materia. Spetta in ogni caso al Consiglio l'approvazione con votazione finale.

Art. 40.

Tutti i soggetti legittimati all'iniziativa delle leggi, per la stesura dei progetti, possono farsi assistere e richiedere dati e informazioni agli uffici della Regione.

Art. 41.

Il Presidente del Consiglio invia entro cinque giorni al Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio stesso.

Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto.

Qualora il Governo della Repubblica rinvii la legge ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione al Consiglio regionale, e questo la riapprovi a maggioranza assoluta dei componenti, la legge stessa viene comunicata al Commissario del Governo entro cinque giorni. La legge si ha per approvata se il Governo non promuove entro i quindici giorni successivi la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito davanti alle Camere.

Art. 42.

Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorno dall'apposizione del visto, o dalla scadenza del termine per l'opposizione da parte del Governo, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso da parte del Governo alla Corte costituzionale o alle Camere, ovvero dalla comunicazione della reiezione del ricorso del Governo.

Art. 43.

Il testo della legge è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga ». Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 41 la formula è così modificata: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna ».

Art. 44.

Le leggi regionali sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.

Il termine per la promulgazione e per l'entrata in vigore di una legge può essere abbreviato dalla legge stessa qualora essa sia dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.

Art. 45.

I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla loro approvazione e pubblicati nei modi e nei tempi previsti per le leggi regionali.

TITOLO IV

INIZIATIVA POPOLARE E REFERUNDUM

Art. 46.

L'iniziativa delle leggi regionali, riconosciuta al popolo, alle organizzazioni, alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 37, si esercita mediante la presentazione di un progetto di legge redatto in articoli e sottoscritto da almeno cinquemila elettori.

L'iniziativa legislativa viene esercitata da ciascun Consiglio provinciale e dai Consigli comunali che, singolarmente o in forma associata, rappresentino una popolazione di almeno cinquemila abitanti.

I primi tre sottoscrittori del progetto di legge d'iniziativa popolare o una delegazione degli enti locali proponenti hanno facoltà di essere sentiti dalla Commissione consiliare competente.

I sindaci dei Comuni della Regione o gli assessori da loro delegati possono autenticare le firme degli elettori proponenti il progetto di iniziativa popolare.

La legge regionale può dettare ulteriori modalità di esercizio della iniziativa legislativa popolare.

Art. 47.

L'iniziativa legislativa dei soggetti di cui all'articolo 46 non è ammessa per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio, nè può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio.

Art. 48.

Ai soggetti di cui all'articolo 46 spetta, altresì, nei modi e nei limiti previsti da legge regionale, l'iniziativa degli atti amministrativi di interesse generale, nonchè la proposta per la istituzione delle Commissioni consiliari di cui all'articolo 22.

Art. 49.

Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 46, senza che su di esso il Consiglio si sia pronunciato, questo è posto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve decidere nel merito entro i successivi sei mesi.

Art. 50.

Il *referendum* per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale di competenza del Consiglio è indetto quando lo richiedano trentamila elettori della Regione, oppure tre Consigli provinciali oppure tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il *referendum* abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie e di bilancio, per lo Statuto, per il Regolamento del Consiglio e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o della Regione.

La legge regionale definisce le modalità di attuazione del *referendum* abrogativo.

Art. 51.

Il giudizio sull'ammissibilità delle proposte di cui agli articoli 46 e 48, nonchè delle proposte di *referendum* compete all'Ufficio di presidenza del Consiglio. Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.

Art. 52.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per esporre comuni necessità e per chiedere la adozione di provvedimenti.

I Comuni, le Province ed altri enti locali, le organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonchè gli enti, organizzazioni e associazioni a rappresentatività regionale possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza.

All'interrogazione viene data risposta.

Ove gli enti locali e le associazioni di cui al secondo comma trasmettano al Consiglio testi di risoluzione su questioni di competenza della Regione e di rilevante interesse regionale, l'Ufficio di presidenza li iscrive all'ordine del giorno su richiesta della Giunta o su richiesta di almeno cinque consiglieri.

TITOLO V

RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI

Art. 53.

La Regione, ispirandosi ai princìpi di cui all'articolo 5, riconosce all'autonomia dei Comuni e delle Province un momento essenziale della partecipazione popolare al governo della cosa pubblica. Promuove, mediante la propria attività legislativa, con proposte di legge rivolte al Parlamento della Repubblica e con altre opportune iniziative, l'adeguamento della legislazione comunale e provinciale e di quella sulla finanza degli enti locali alle esigenze di autonomia degli enti stessi.

Art. 54.

La Regione riconosce nell'interna articolazione di ciascun Comune in organismi di decentramento democratico un'operante attuazione dei princìpi costituzionali sull'autonomia e sul decentramento.

La Regione riconosce e promuove, d'intesa con gli enti locali interessati, le istituzioni comprensoriali.

Per il decentramento delle funzioni amministrative possono essere istituiti, con legge regionale, circondari la cui estensione territoriale può corrispondere a quella dei comprensori.

Art. 55.

La Regione promuove e coordina la partecipazione dei Comuni e delle Province alla programmazione economica e ne determina, d'intesa con essi, le modalità ai fini di un equilibrato sviluppo economico e sociale.

Art. 56.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può, con sue leggi, istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, modificare le loro circoscrizioni e denominazioni e procedere alla loro fusione.

L'istituzione e la fusione dei Comuni, nonchè la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni, sono attuate nel rispetto di modalità procedurali fissate con legge regionale.

Art. 57.

La Regione esercita le funzioni amministrative delegandole normalmente alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali.

La delega è conferita con deliberazione del Consiglio che, in collaborazione con gli enti locali interessati, determina gli indirizzi, i criteri generali e di coordinamento e regola i rapporti finanziari inerenti allo esercizio delle funzioni delegate.

La delega e la revoca eventuale della stessa riguardano di norma tutti gli enti locali di uguale livello istituzionale.

L'utilizzazione degli uffici di enti locali è determinata d'intesa con le amministrazioni interessate.

L'esercizio delle competenze istituzionali degli enti locali e delle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione costituisce un momento fondamentale della loro autonomia.

Art. 58.

La Regione esercita il controllo di legittimità sugli atti — compresi quelli derivanti dalle funzioni da essa delegate — delle province, dei comuni e degli altri enti locali ai sensi dell'articolo 130, primo comma, della Costituzione.

Il controllo di merito sugli atti degli enti locali nello svolgimento delle funzioni proprie e delegate dalla Regione è esercitato mediante richiesta motivata di riesame ai sensi dell'articolo 130, secondo comma, della Costituzione.

I controlli sono esercitati da un organo della Regione in forma decentrata mediante sezioni autonome, secondo le modalità fissate dal Consiglio.

I provvedimenti degli organi di controllo sono definitivi.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 59.

L'attività amministrativa della Regione è informata ai princìpi della democrazia, dell'imparzialità e del decentramento, nonchè all'esigenza della semplicità delle procedure.

La legge regionale disciplina il procedimento di formazione degli atti amministrativi; per quelli di rilevante importanza sono comunque seguite le procedure di cui all'articolo 38.

E' garantito il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi.

La legge regionale ne disciplina le modalità.

Art. 60.

Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici.

La legge regionale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi esterni al più ampio numero di cittadini.

I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati.

Tutti i cittadini hanno diritto di ottenere copia dei provvedimenti amministrativi. I cittadini direttamente interessati hanno diritto di ottenere, se lo richiedono, copia degli atti preparatori dei provvedimenti amministrativi che ad essi si riferiscono.

Scaduto il termine indicato dalla legge regionale per provvedere, se un ufficio della Regione non risponde entro trenta giorni alla diffida a provvedere intimatagli dall'interessato, il silenzio ha valore di rigetto dell'istanza.

Art. 61.

La legge regionale detta le norme per l'inquadramento nella Regione del personale proveniente dalle amministrazioni dello Stato e dagli altri enti pubblici, facendo salve le prerogative giuridiche e il trattamento economico da esso acquisiti, nonchè le norme per l'inquadramento degli uffici ad essa trasferiti con legge della Repubblica.

Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso, salvi i casi previsti dalla legge regionale.

La Regione con deliberazione consiliare, su proposta della Giunta, può conferire incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di funzioni direttive dei servizi dell'amministrazione regionale o per lo svolgimento di compiti speciali.

La legge regionale determina l'organizzazione degli uffici della Regione e la loro sfera di competenze, disciplina le modalità di assunzione, il rapporto di lavoro e il trattamento economico del personale.

La Regione garantisce al proprio personale l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

Art. 62.

La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di rilevanza regionale, può con legge istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e partecipare a società, associazioni o consorzi di enti pubblici.

La legge istitutiva degli enti e aziende regionali detta i princìpi fondamentali della loro attività e organizzazione, ne regola il funzionamento e disciplina i controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati.

Il Consiglio nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli enti e delle aziende regionali e delle società, associazioni o consorzi ai quali partecipa, assicurando la rappresentanza della minoranza consiliare.

I presidenti degli organismi la cui nomina spetta alla Regione sono eletti con le stesse modalità e procedure fissate per l'elezione del Presidente del Consiglio.

Gli amministratori degli enti e delle aziende regionali e i rappresentanti della Regione, in enti, società, associazioni o consorzi rispondono della loro attività al Consiglio.

Spetta al Consiglio la ratifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'approvazione dei programmi generali e di attuazione degli enti e delle aziende regionali.

La legge istitutiva deve prevedere modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

Per gli enti che svolgono attività concernenti particolari settori economici e sociali la legge regionale stabilisce modalità che garantiscano il carattere democratico degli organi.

Art. 63.

Gli uffici di componente dell'Ufficio di presidenza, di componente della Giunta e di Presidente di Commissione del Consiglio sono incompatibili con quelli di componente di organi di gestione e di controllo di enti od aziende dipendenti dalla Regione o di società o consorzi di enti pubblici ai quali la Regione partecipa.

Tale incompatibilità non sussiste nel caso che la qualità di componente dei detti organi derivi da nomina del Consiglio in rappresentanza della Regione.

TITOLO VII

FINANZA, BILANCIO E DEMANIO

Art. 64.

La Regione ha autonomia finanziaria, demanio e patrimonio propri, secondo le norme della Costituzione.

Istituisce e disciplina con legge i tributi propri nell'ambito delle leggi della Repubblica.

Art. 65.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 settembre ed è approvato con legge entro il 30 novembre.

Il bilancio mette in evidenza gli stanziamenti finanziari previsti per ciascuna categoria funzionale di entrata e di spesa in relazione ai singoli programmi di attuazione.

Gli enti o le aziende regionali sono tenuti a presentare il loro bilancio preventivo prima della presentazione del bilancio della Regione, il quale deve contenere gli impegni relativi ai bilanci degli enti e delle aziende suddetti.

Il bilancio della Regione, cui vanno allegati i bilanci degli enti e delle aziende, è accompagnato da una relazione previsionale e programmatica con particolare riferimento allo stato della programmazione regionale e nazionale.

Il progetto di bilancio viene pubblicato e opportunamente divulgato secondo le modalità stabilite dall'articolo 38.

Art. 66.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere deliberato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.

Art. 67.

Il rendiconto consuntivo è presentato al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato prima del bilancio preventivo.

Il rendiconto contiene la descrizione e motivazione dei residui attivi e passivi.

Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti di attuazione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari.

Art. 68.

La determinazione delle nuove entrate e delle nuove spese nella legge di approvazione del bilancio si adegua alle norme stabilite in materia dalle leggi della Repubblica.

Ogni altra legge regionale che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 69.

Con legge regionale sono emanate le norme relative alla contabilità generale, all'amministrazione del demanio e del patrimonio della Regione.

Titolo VIII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 70.

Le norme di revisione del presente Statuto sono adottate con le modalità previste dall'articolo 123, secondo comma, della Costituzione.

Nessuna iniziativa per la revisione dello Statuto può prendersi se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica. Un'iniziativa in materia respinta dal Consiglio non può essere rinnovata se non sia decorso un anno della reiezione.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che sostituisce il precedente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I. — Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio approva il proprio Regolamento interno a norma dell'articolo 18.

II. — Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il Consiglio approva la legge che determina l'organizzazione degli uffici regionali a norma dell'articolo 61.

III. — Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio approva la legge che disciplina l'iniziativa popolare per gli atti amministrativi di interesse generale e per l'istituzione di Commissioni consiliari ai sensi dell'articolo 48.

IV. — Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio approva le leggi che disciplinano il procedimento di formazione degli atti amministrativi e il contradditorio ai sensi dell'articolo 59.

V. — I controlli sostitutivi sugli organi degli enti locali, sinchè ed in quanto previsti dalla legge, sono esercitati dalla Regione.

VI. — Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dal n. 6) dell'articolo 24, la Giunta delibera:

a) sull'acquisto di immobili, azioni o obbligazioni industriali, nonchè sulle locazioni e sulle conduzioni infraquinquennali che abbiano un valore complessivo inferiore a 100 milioni di lire;

b) su altre singole spese di amministrazione, purchè siano previste da legge regionale, ovvero non superino per lo stesso oggetto l'importo di 100 milioni di lire e sulle spese relative ad opere pubbliche che non superino per lo stesso oggetto i 200 milioni di lire.

Negli altri casi provvede il Consiglio.

VII. — Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del suo testo integrale e della legge di approvazione del Parlamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La legge di approvazione ed il testo integrale dello Statuto sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

LEGGE 22 maggio 1971, n. **343.**

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Toscana nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

ALLEGATO

TITOLO I

LA REGIONE TOSCANA

Art. 1.

La Regione toscana

La Toscana è Regione autonoma nell'unità della Repubblica italiana, sorta dalla Resistenza, sulla base e nei limiti della Costituzione e secondo il presente Statuto.

La Regione toscana è l'ente territoriale rappresentativo della collettività regionale.

Essa si colloca nell'ordinamento costituzionale della Repubblica italiana come strumento di decentramento del potere, di rafforzamento della democrazia e di promozione delle autonomie locali.

La Regione garantisce la partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione delle sue finalità.

Art. 2.

Territorio, capoluogo, stemma

La Regione comprende i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Siena ed ha per capoluogo Firenze.

Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nel capoluogo. Gli uffici regionali possono avere sede anche fuori del capoluogo.

Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone della Regione toscana sono stabilite con legge regionale.

Art. 3.

Princìpi generali

La Regione toscana fonda la propria azione sui princìpi di libertà, di giustizia, di eguaglianza indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano l'attuazione.

Opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

Riconosce le formazioni sociali nelle quali si esprime la personalità dell'uomo, sostiene il libero svolgimento della vita sociale nella pluralità dei gruppi, delle istituzioni, delle comunità locali e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Art. 4

Finalità principali

La Regione, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri conferiti dalla Costituzione ed anche in concorso con lo Stato e con gli enti locali, in particolare:

— promuove le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro, allo studio e alla cultura e la parità giuridica e sociale della donna, tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, sostiene il pieno esercizio dei diritti di libertà e di organizzazione dei lavoratori ed il loro intervento negli indirizzi dell'economia;

— garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita delle generazioni attuali e future, promuovendo la realizzazione di un giusto rapporto tra città e campagna, subordinando a queste necessità gli interventi relativi alle opere di interesse pubblico, agli insediamenti umani e alle attività produttive, interviene per difendere il suolo e le foreste, per regolare le acque, per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento;

— assicura l'assistenza sociale e la tutela sanitaria uguale e gratuita, promuove l'istituzione delle unità sanitarie locali, attua le misure necessarie per istituire un sistema di sicurezza sociale articolato democraticamente, riconosce il contributo delle associazioni volontarie;

— agisce perchè siano assicurati a tutti i cittadini i servizi sociali: la casa, i trasporti, le attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, soprattutto in rapporto alle esigenze dei nuclei familiari e della gioventù;

— concorre alla difesa del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Toscana, anche al fine di sviluppare il turismo e le attività economiche connesse;

— adotta e promuove le riforme necessarie per il conseguimento di equi rapporti sociali nel settore agricolo e per il suo riassetto produttivo, superando il presente regime fondiario e contrattuale, riconosce nelle proprietà e nelle imprese individuali e associate dei coltivatori diretti e nella cooperazione le strutture fondamentali dell'agricotura toscana, interviene a sostegno della professionalità agricola;

— agevola e tutela l'artigianato, anche nelle sue forme associate;

— promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione;

— promuove e agevola l'organizzazione razionale delle attività commerciali e distributive al fine prevalente della tutela dei consumatori;

— opera per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali nell'ambito della Regione, assume iniziative per le zone e le comunità montane e contribuisce al superamento degli squilibri dell'intero territorio nazionale;

— contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica, della cultura ed all'organizzazione dell'istruzione, anche universitaria;

— assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, anche intervenendo nel controllo dei servizi pubblici relativi;

— concorre all'attuazione di un sistema tributario informato ai princìpi della capacità contributiva e della progressività;

— favorisce l'espansione delle relazioni economiche e culturali della Toscana con l'estero.

Art. 5.

Programmazione economica

La Regione, allo scopo di indirizzare e coordinare la attività economica pubblica e privata a fini sociali, partecipa come soggetto autonomo alla formazione ed alla attuazione del programma economico nazionale; assume la politica di programmazione come metodo ordinatore della propria attività; formula ed attua il programma regionale di sviluppo economico ed i piani di intervento settoriale.

La Regione, allo scopo di garantire il carattere democratico della programmazione nazionale e regionale in tutte le sue fasi, assicura la partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della cooperazione e delle organizzazioni di categoria.

La Regione adegua la propria organizzazione alle esigenze della programmazione.

TITOLO II

IL CONSIGLIO REGIONALE

Capo I

L'ORGANIZZAZIONE

Art. 6.

Entrata in funzione dei Consiglieri

I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

La convalida della elezione dei Consiglieri viene effettuata con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

Il Regolamento fissa un termine per il completamento delle operazioni.

Art. 7.

Prima riunione del Consiglio

Il Consiglio tiene la sua prima seduta su convocazione del Presidente del Consiglio uscente non prima di venti e non oltre trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma precedente il Consiglio può essere convocato da dieci Consiglieri.

Il Consiglio, presieduto provvisoriamente dal Consigliere più anziano di età, procede immediatamente alla elezione del presidente e degli altri componenti l'ufficio di presidenza.

Art. 8.

Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da due vice Presidenti e da due Segretari.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

All'elezione dei due vice Presidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

L'ufficio di presidenza rimane in carica per l'intera legislatura.

L'ufficio di presidenza garantisce il rispetto delle norme del Regolamento, tutela le prerogative e assicura lo esercizio dei diritti dei Consiglieri e la funzione delle minoranze. Cura l'insediamento e il funzionamento delle Commissioni, mantiene i rapporti con queste e con i gruppi consiliari ed esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 9.

Autonomia del Consiglio

Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa e funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, anche autonomia contabile.

Il Consiglio adotta, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione, un Regolamento interno nell'ambito delle norme della Costituzione e dello Statuto.

Art. 10.

Prerogative e diritti dei Consiglieri

I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Ogni Consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il Regolamento prevede termini tassativi entro i quali la Giunta e il suo Presidente sono tenuti a rispondere.

Ogni Consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e dei relativi atti preparatori.

Ogni Consigliere, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, ha accesso agli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e può prendere conoscenza di tutti gli atti di ufficio.

I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal Regolamento interno.

Art. 11.

Indennità

Ai Consiglieri è attribuita con legge regionale, oltre al rimborso delle spese, un'indennità il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte nel Consiglio e nella Giunta.

Art. 12.

Gruppi consiliari

I Consiglieri si organizzano in gruppi, formati da uno o più Consiglieri ai quali sono forniti gli strumenti e, sui fondi attribuiti al Consiglio dal bilancio regionale, i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 13.

Convocazione del Consiglio

Il Consiglio regionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di marzo e di ottobre. Si riunisce inoltre per iniziativa del suo Presidente, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di dieci Consiglieri o di tre Presidenti di gruppo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno in conformità al programma dei lavori, fissato ai sensi dell'articolo seguente.

Il Regolamento disciplina le modalità di convocazione del Consiglio da parte dei richiedenti nel caso in cui il Presidente non provveda alla convocazione richiestagli.

Art. 14.

Ordine dei lavori

Al fine di programmare i lavori del Consiglio e delle Commissioni il Presidente convoca periodicamente l'ufficio di presidenza integrato dai Presidenti dei gruppi e dai Presidenti delle Commissioni permanenti per sentirne il parere. Della riunione è dato avviso alla Giunta la quale può farvi assistere un suo rappresentante.

Sono fatte salve le ipotesi di urgenza previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 15.

Validità delle deliberazioni

Il Consiglio regionale delibera validamente con la partecipazione al voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri che hanno partecipato al voto.

Sono fatti salvi i casi in cui sono richieste maggioranze diverse dalla Costituzione o dallo Statuto.

Art. 16.

Modalità delle votazioni

Il Consiglio e le Commissioni votano a scrutinio palese.

Salvi i casi espressamente previsti dallo Statuto, il Regolamento può prevedere il voto segreto per le sole questioni che comportino un giudizio su qualità di persone.

Art. 17.

Pubblicità delle riunioni

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento.

Il Regolamento stabilisce opportune forme di pubblicità per i lavori delle Commissioni.

Art. 18.

Commissioni consiliari

Il Consiglio regionale istituisce Commissioni permanenti o temporanee su oggetti determinati composte in relazione all'entità numerica dei gruppi secondo le norme del Regolamento.

Ogni Consigliere ha diritto di far parte di almeno una Commissione e può partecipare ai lavori di tutte le Commissioni con diritto di parola.

Ogni gruppo non rappresentato in una Commissione ha diritto di far partecipare ai lavori un suo Consigliere con diritto di proposta.

Il Presidente e i componenti la Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire, con diritto di parola, alle sedute delle Commissioni.

Art. 19.

Poteri delle Commissioni

Le Commissioni, per le materie di loro competenza, esercitano le funzioni referenti, seguono l'attuazione delle deliberazioni consiliari e l'andamento dell'amministrazione regionale.

Possono disporre ispezioni, ottenere l'esibizione di atti e di documenti, convocare il personale dell'amministrazione regionale e degli uffici codipendenti che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto di ufficio.

Per l'esercizio delle loro funzioni possono svolgere indagini conoscitive, consultare enti, organizzazioni, associazioni e persone, nonchè valersi dell'opera di esperti e di istituti.

Art. 20.

Uffici del Consiglio

Il Consiglio dispone di propri uffici per garantire ai suoi organi, ai gruppi ed ai singoli Consiglieri l'effettivo svolgimento delle loro funzioni.

L'ufficio di presidenza assicura che gli uffici del Consiglio prestino assistenza a tutti i titolari dei poteri di iniziativa.

Capo II.

LE FUNZIONI E IL PROCEDIMENTO

Art. 21.

Funzioni del Consiglio

Il Consiglio esprime l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione.

Il Consiglio in particolare:

a) esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione;

b) delibera gli atti d'intervento della Regione nella programmazione nazionale;

c) determina gli indirizzi della programmazione regionale e delibera il programma regionale di sviluppo economico, il piano urbanistico e gli altri piani regionali;

d) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti; autorizza lo storno dei fondi da un capitolo ad un altro; autorizza l'esercizio provvisorio;

e) approva i piani concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;

f) istituisce i tributi propri della Regione;

g) delibera l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti;

h) delibera, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, i disegni di legge da proporre alle Camere su tutti gli oggetti che coinvolgano interessi della Regione;

i) elegge, nel suo seno, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, tre delegati che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica;

l) esprime i pareri, i giudizi e gli orientamenti della Regione su tutte le questioni di interesse regionale;

m) esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

n) provvede alla istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;

o) delibera circa gli accordi da prendere con altre Regioni per la cura di interessi interregionali;

p) esercita tutte le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi e quelle conferite alla Regione e non espressamente attribuite ad altri organi dalla Costituzione, dallo Statuto e dalla legge regionale.

Art. 22.
Divieto di delega e di decretazione d'urgenza

Non possono essere esercitate dalla Giunta, nè in via di urgenza, nè per delega, le funzioni di competenza del Consiglio.

In casi straordinari di necessità e di urgenza, su richiesta della Giunta o di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione, o di tre Presidenti di gruppo, il Consiglio è convocato al più presto e comunque non oltre cinque giorni per deliberare sul merito delle proposte avanzate.

Il Regolamento stabilisce modalità particolari per la convocazione del Consiglio e per l'esame delle proposte.

Art. 23.
Iniziativa

L'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio appartiene a ciascun Consigliere ed alla Giunta. La predisposizione del bilancio e del rendiconto consuntivo è di competenza esclusiva della Giunta.

L'iniziativa appartiene altresì ai soggetti indicati nello articolo 75, nelle forme e con i limiti previsti dallo Statuto.

Art. 24.
Esame preliminare delle proposte di legge o di regolamento

Le proposte di legge o di regolamento, redatte in articoli, sono presentate al Presidente del Consiglio il quale, salvo il disposto dell'articolo 76, primo comma, ne cura immediatamente la distribuzione ai Consiglieri e le trasmette alle Commissioni competenti in conformità alle esigenze di programmazione dei lavori determinate ai sensi dell'articolo 14.

Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità e i termini per l'esame delle proposte in Commissione e può prevedere procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgenti dal Consiglio.

L'inosservanza dei termini previsti per l'esame in Commissione comporta l'immediata iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 25.
Approvazione delle leggi o dei regolamenti

Il Consiglio, dopo la discussione sui criteri generali della legge, l'approva articolo per articolo e, dopo il coordinamento, con votazione finale.

Il Consiglio, dopo la discussione sui criteri generali, se non vi è opposizione di alcun Consigliere, può, in considerazione della particolare natura della legge, attribuire alla Commissione l'approvazione dei singoli articoli, riservandosi il voto finale.

Il Consiglio, dopo la discussione sui criteri generali del Regolamento, attribuisce alla Commissione il compito di approvare i singoli articoli, riservandosi il voto finale sull'intero provvedimento.

Art. 26.
Controllo sulle leggi

Le leggi regionali sono comunicate al Commissario del Governo, per l'apposizione del visto, entro cinque giorni dalla data della loro approvazione.

Nel caso di opposizione da parte del Governo, il Consiglio riesamina la legge nella prima seduta successiva al rinvio. Nel caso di nuova approvazione, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione, la legge viene comunicata al Commissario nel termine di cui al comma precedente.

Art. 27.
Promulgazione delle leggi

Le leggi regionali sono promulgate entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del Governo ovvero dalla scadenza del termine di cui all'articolo 127 ultimo comma della Costituzione.

Nel caso in cui l'impugnazione del Governo venga respinta dalla Corte costituzionale o dal Parlamento, il termine per la promulgazione decorre dalla data della comunicazione o, in mancanza, della pubblicazione della relativa decisione.

Il testo della legge è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta promulga ».

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione toscana ».

Art. 28.
Pubblicazioni delle leggi

Le leggi regionali sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salva l'ipotesi della urgenza prevista dallo articolo 127, secondo comma, della Costituzione.

Art. 29.
Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti

I regolamenti sono promulgati entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito per il controllo e sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione immediatamente e comunque entro dieci giorni dalla data della promulgazione. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Nel caso in cui il Consiglio ne abbia dichiarato l'urgenza, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono soggette ai termini suindicati.

Il testo del Regolamento è preceduto dalla formula: Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente

della Giunta regionale promulga ». Al testo del Regolamento segue la formula: « Il presente Regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione toscana ».

Art. 30.
Annullamento o abrogazione di leggi regionali

Nel caso in cui una legge della Regione venga, anche parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale o annullata a seguito di deliberazione del Parlamento ovvero abrogata in seguito a *referendum*, la questione relativa ai provvedimenti conseguenziali da adottare viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento ovvero alla proclamazione dei risultati del *referendum*.

Art. 31.
Riassunzione di precedenti proposte

Il Consiglio può decidere di riassumere, nelle forme e con le modalità stabilite dal Regolamento interno, le proposte presentate nella precedente legislatura.

Il Regolamento deve prevedere modalità per l'esame delle proposte che abbiano esaurito la fase referente nella precedente legislatura.

Per le proposte di iniziativa popolare non è necessaria la ripresentazione nella nuova legislatura.

Art. 32.
Procedimento degli atti amministrativi

Il procedimento di formazione degli atti amministrativi di competenza del Consiglio è disciplinato dalla legge regionale di cui all'articolo 60 salve, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal presente Statuto per l'approvazione delle leggi e dei regolamenti e per l'urgenza.

Art. 33.
Riesame degli atti amministrativi

Il Consiglio delibera, a maggioranza semplice, sugli atti amministrativi rinviati dall'organo statale di controllo nella prima seduta successiva alla trasmissione della richiesta alla Presidenza.

Art. 34.
Inchieste

Il Consiglio può disporre inchieste su materie che interessino la Regione.

L'inchiesta deve essere disposta quando lo richieda un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.

L'Ufficio di Presidenza istituisce, in tal caso, una Commissione speciale formata nei modi di cui all'articolo 18.

Art. 35.
Richiesta di referendum

Il Consiglio, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione, delibera di richiedere i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, su proposta della Giunta o di ciascun Consigliere.

La proposta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla data della presentazione.

TITOLO III

LA GIUNTA E IL SUO PRESIDENTE

Art. 36.
Numero dei componenti la Giunta

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a un decimo e non superiore a un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 37.
Elezione del Presidente e della Giunta

Il Consiglio è convocato entro quindici giorni dalla elezione dell'Ufficio di presidenza per eleggere la Giunta e il suo Presidente.

L'elezione è preceduta da un dibattito su documenti politico-programmatici, presentati da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione e comprendenti l'indicazione del candidato alla presidenza e la proposta di composizione della Giunta. All'elezione del Presidente della Giunta fra i candidati proposti si procede con votazione per appello nominale.

Alla prima votazione devono partecipare almeno tre quinti dei Consiglieri assegnati alla Regione; risulta eletto il candidato che ottiene il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Se alla votazione non partecipa il numero di Consiglieri richiesto o se nessun candidato ottiene la maggioranza necessaria, si procede ad una seconda votazione alla quale deve partecipare la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione; risulta eletto il candidato che ottiene il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Se anche nella seconda votazione nessun candidato risulta eletto, nella terza vengono posti in votazione di ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto più voti. Risulta eletto il candidato che ottiene più voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.

Nel corso della seduta il Consiglio approva con unico voto per appello nominale la proposta di composizione della Giunta compresa nello stesso documento. La proposta risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti, esclusi gli astenuti ed i voti nulli. In caso di mancata approvazione si intende revocato lo stesso Presidente.

L'elezione del Presidente e della Giunta comporta l'approvazione del documento politico-programmatico con il quale sono stati proposti.

Art. 38.
Permanenza in carica della Giunta

La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Solo la mancata approvazione del bilancio e del programma regionale di sviluppo economico comporta le dimissioni della Giunta.

Art. 39.
Revoca della Giunta e del suo Presidente

La Giunta e il suo Presidente possono essere revocati congiuntamente dal Consiglio sulla base di una mozione presentata da almeno un quinto dei Consi-

glieri o da tre Presidenti di gruppo, votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza dei Consiglieri che partecipano al voto.

Allorchè sia presentata una mozione di revoca, il Consiglio è appositamente convocato non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla data del deposito presso l'ufficio di presidenza.

Art. 40.

Dimissioni della Giunta, del suo Presidente o di componenti la Giunta

Le dimissioni della Giunta e quelle del suo Presidente sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.

Le dimissioni di componenti la Giunta sono comunicate immediatamente dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio.

Le dimissioni della Giunta, del suo Presidente o di componenti la Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

Art. 41.

Decadenza della Giunta

Le dimissioni, la decadenza o la morte del Presidente della Giunta comportano di diritto la decadenza dell'intera Giunta.

La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero dei componenti la Giunta alla metà di quello iniziale, comporta di diritto la decadenza dell'intera Giunta.

Art. 42.

Sostituzione della Giunta

In caso di revoca, di dimissioni o di decadenza della Giunta, il Consiglio è convocato al più presto e comunque entro trenta giorni per la elezione della Giunta e del suo Presidente.

Fino all'elezione della nuova Giunta, la Giunta revocata, dimissionaria o decaduta cura esclusivamente gli affari correnti.

Art. 43.

Integrazione della composizione della Giunta

Salvo il caso previsto dall'articolo 41, secondo comma, nell'ipotesi di dimissioni, decadenza o morte di uno o più componenti la Giunta, il Consiglio è convocato entro trenta giorni per l'integrazione della Giunta che avviene con le modalità previste dall'articolo 37, quarto comma, su proposta di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 44.

Funzionamento della Giunta

La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 45.

Organizzazione interna della Giunta

Le attività conseguenti alle competenze della Giunta sono svolte collegialmente.

Ciascun componente la Giunta può essere incaricato da quest'ultima di seguire determinate questioni attinenti all'attività regionale, riferendo continuativamente su di esse, facendo proposte di intervento e curando l'esatta esecuzione delle decisioni della Giunta.

Ai fini di cui sopra i componenti la Giunta dirigono l'attività degli uffici regionali. Al Presidente o ad uno o più componenti la Giunta è altresì affidata da quest'ultima la direzione organizzativa degli uffici regionali.

Oltre allo svolgimento dei compiti suindicati, i componenti la Giunta possono essere delegati a firmare atti che costituiscono mera esecuzione di deliberazioni della Giunta.

Un componente la Giunta è designato da questa a svolgere le funzioni di segretario del collegio.

Art. 46.

Funzioni della Giunta

La Giunta è l'organo esecutivo della Regione ed esercita le funzioni espressamente conferitele dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi regionali.

La Giunta:

a) provvede, ove occorra, a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;

b) predispone e presenta al Consiglio, sulla base degli indirizzi di cui alla lettera *c*) dell'articolo 21, gli schemi del programma regionale di sviluppo economico, del piano urbanistico e degli altri piani regionali;

c) cura l'attuazione del programma e dei piani della Regione;

d) delibera lo storno di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio, dandone comunicazione immediata al Consiglio;

e) amministra il patrimonio e il demanio della Regione;

f) coordina l'attività degli uffici, degli enti e delle aziende regionali;

g) delibera i contratti della Regione nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge regionale;

h) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione, informandone preventivamente il Consiglio;

i) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge regionale;

l) delibera sui progetti di lavori uniformandosi ai piani generali concernenti l'esecuzione delle opere pubbliche;

m) adotta i provvedimenti relativi al personale;

n) decide i ricorsi amministrativi.

Art. 47.

Funzioni del Presidente della Giunta

Il Presidente della Giunta:

a) rappresenta la Regione;

b) promulga le leggi e i regolamenti regionali;

c) convoca e presiede la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno tenendo conto delle proposte dei componenti la Giunta;

d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione essendone responsabile verso la Giunta e il Consiglio e uniformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;

e) rappresenta in giudizio la Regione e promuove davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie, riferendone alla Giunta nella prima adunanza;

f) designa uno dei componenti la Giunta a sostituirlo in caso di impedimento, con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

g) esercita le altre attribuzioni espressamente conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE, FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO REGIONALE

Art. 48.

Programma regionale di sviluppo economico

La legge regionale determina gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, informandosi ai criteri della partecipazione di cui all'articolo 5.

Le linee del programma regionale di sviluppo economico, approvate dal Consiglio, costituiscono l'elemento primario di riferimento per il concorso della Regione alle scelte della programmazione nazionale.

Art. 49.

Piano pluriennale di spesa della Regione

La legge regionale stabilisce i criteri e le modalità di elaborazione e di attuazione del piano pluriennale di spesa della Regione che, relativamente al periodo di durata del programma regionale di sviluppo, precisa gli obiettivi e le priorità dell'attività regionale e, in linea di massima, la ripartizione della spesa fra i diversi esercizi cui si riferisce.

Art. 50.

Approvazione del programma e dei piani

Il Regolamento del Consiglio stabilisce procedure particolari per l'esame, l'approvazione e la modificazione del programma regionale di sviluppo economico del piano pluriennale di spesa e dei piani di intervento settoriale.

Art. 51.

Organismi di ricerca per la programmazione

La Regione può istituire organismi o avvalersi di organismi esistenti per la raccolta dei dati necessari alla elaborazione del programma regionale di sviluppo economico, dei piani di intervento settoriale e allo svolgimento delle attività della Regione, degli enti locali e degli altri enti e associazioni interessate.

Gli studi preparatori per gli atti della programmazione economica, per i provvedimenti su problemi economici e sociali e, in generale, la consulenza e gli studi sugli aspetti economici e sociali dell'attività regionale, sono di norma affidati ad un organismo di ricerca la cui organizzazione ed i cui compiti sono definiti dalla legge regionale. A tali fini la Regione può altresì avvalersi di organismi esistenti ed idonei allo scopo.

Art. 52.

Ordinamento contabile

La legge regionale, nei limiti dell'articolo 119 della Costituzione, disciplina l'ordinamento contabile della Regione ed in particolare stabilisce le date per la presentazione del bilancio e del conto consuntivo e determina la durata dell'esercizio provvisorio.

La legge regola anche i servizi di tesoreria ed esattoria della Regione.

Art. 53.

Bilanci regionali

Al bilancio preventivo è allegata una relazione sulla situazione economica e sociale della Regione ed una sullo stato di attuazione del programma, dei piani settoriali, dei singoli progetti od opere della Regione stessa, con la indicazione dei risultati finanziari ed operativi. Il bilancio della Regione pone in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun piano o progetto della Regione stessa in relazione agli obiettivi e alle previsioni pluriennali di spesa.

Al bilancio preventivo è allegato un bilancio previsionale di cassa.

I bilanci degli enti e delle aziende regionali sono presentati dalla Giunta e vengono discussi ed approvati dal Consiglio unitamente al bilancio regionale.

Ai fini di informazione e di coordinamento, sono trasmessi al Consiglio anche i bilanci delle società a partecipazione regionale.

Art. 54.

Commissione di controllo

Il Consiglio istituisce una Commissione permanente di controllo che vigila sulla gestione del patrimonio e del bilancio, effettua l'esame del conto consuntivo della Regione ed esercita il controllo contabile sugli atti del Consiglio che importino spese sui fondi ad esso attribuiti dal bilancio regionale.

La Commissione riferisce al Consiglio in ordine ai risultati della propria attività e formula proposte per eventuali azioni di responsabilità.

Art. 55.

Demanio e patrimonio

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

Art. 56.

Tributi regionali

La Regione istituisce e regola con legge i tributi propri ad essa attribuiti a norma dell'articolo 119 della Costituzione.

TITOLO V

L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 57.

Organizzazione delle funzioni regionali

La Regione riconosce nei Comuni e nelle Province i soggetti fondamentali dell'organizzazione amministrativa locale.

Esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole ai Comuni, alle Province o ad altri enti locali, inclusi quelli di cui all'articolo 68 dello Statuto, o valendosi dei loro uffici.

Istituisce con legge regionale propri uffici per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo della programmazione.

Per le attività rivolte allo sviluppo economico-sociale e culturale o per l'erogazione di servizi di livello regionale, che per loro speciale natura e dimensione non possono essere delegate agli enti di cui al primo comma, la Regione, sentiti tali enti e le organizzazioni sociali interessate, può promuovere la costituzione di enti o aziende a carattere consortile fra gli enti locali, istituire enti o aziende regionali; promuovere la costituzione di società di diritto privato nelle quali sia assicurata la prevalente partecipazione della Regione e degli enti locali o assumervi partecipazioni.

Art. 58.

Enti dipendenti dalla Regione

Gli enti e le aziende regionali sono istituiti con legge regionale che ne determina i fini, le attribuzioni, l'organizzazione, le caratteristiche del rapporto di dipendenza in modo che la loro attività sia conforme alle direttive della Regione. Gli organi amministrativi degli enti e delle aziende sono nominati, in modo da rappresentarvi la minoranza, dal Consiglio che potrà scioglierli in caso di inosservanza di direttive di particolare rilievo.

Il Consiglio impartisce direttive generali sull'attività complessiva, approva gli atti principali, verifica i risultati della gestione.

La Giunta è responsabile di fronte al Consiglio del rispetto delle direttive da questo impartite.

Art. 59.

Società a partecipazione regionale

Spetta al Consiglio deliberare sulla costituzione delle società di cui all'articolo 57 o sull'assunzione di partecipazioni e nominare i rappresentanti della Regione in dette società, in modo da rappresentare le minoranze.

La Giunta indirizza l'attività dei rappresentanti nel quadro delle direttive generali stabilite dal Consiglio.

Art. 60.

Procedimento amministrativo

Salva la prescrizione dell'articolo 32, la legge regionale disciplina il procedimento di formazione degli atti amministrativi, stabilisce le particolari forme di pubblicità che possano renderne effettiva la conoscenza da parte del più largo numero di cittadini, prevede che ciascun cittadino possa ottenere copia degli atti amministrativi e che i diretti interessati, ai fini della tutela giurisdizionale dei loro diritti e interessi, possano avere copia anche degli atti del procedimento.

La legge regionale regola inoltre i ricorsi amministrativi e detta norme sul valore da attribuire al silenzio mantenuto dall'amministrazione su ricorsi o istanze.

Art. 61.

Difensore civico

Con legge regionale è istituito l'ufficio del difensore civico che cura, a richiesta di singoli cittadini, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione regionale.

La legge regola le modalità di nomina e i modi di esercizio dei compiti del difensore civico.

Art. 62.

Il personale regionale

Il personale della Regione, delle aziende e degli enti dipendenti è assegnato ad un ruolo organico unico approvato con legge regionale.

I provvedimenti relativi al personale addetto agli uffici del Consiglio sono presi su richiesta dell ufficio di presidenza del Consiglio e d'intesa col medesimo.

I provvedimenti relativi al personale addetto alle aziende autonome ed agli enti dipendenti sono presi d'intesa con i loro organi amministrativi.

Il personale trasferito alla Regione dallo Stato o da altri enti pubblici conserva i diritti economici acquisiti.

La legge regionale determina lo stato giuridico ed economico del personale, stabilisce procedimenti che garantiscano a tutti i cittadini condizioni di eguaglianza nell'assunzione agli uffici regionali e assicura l'esercizio dei diritti sindacali da parte dei dipendenti della Regione.

La legge regionale può prevedere che, per compiti speciali richiedenti particolari competenze professionali ed organizzative, siano conferiti incarichi per periodi determinati a condizioni stabilite contrattualmente.

Il personale regionale non può valersi del segreto d'ufficio nei confronti dei Consiglieri regionali.

Titolo VI

GLI ENTI LOCALI

Art. 63.

La Regione e le autonomie locali

La Regione adegua i princìpi e i metodi della propria attività alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Favorisce il potenziamento effettivo dell'autonomia dei Comuni e delle Province e la loro aggregazione in strutture comprensoriali.

Art. 64.

Delega di funzioni regionali

Un'apposita legge regionale, emanata previa consultazione degli enti destinatari della delega, stabilisce norme generali sulle modalità e i limiti dell'esercizio del potere di delega di funzioni regionali.

Gli enti locali devono essere consultati in ordine al contenuto della delega, alle modalità del suo esercizio, agli aspetti organizzativi e finanziari. La delega è conferita con legge regionale che provvede in ordine ai mezzi necessari agli enti delegati per far fronte ai relativi oneri aggiuntivi.

A tal fine il personale regionale potrà essere comandato presso gli enti locali delegati, con il loro consenso, restando a carico della Regione ogni onere relativo.

Art. 65.
Direttive in ordine alle attività delegate

Gli indirizzi relativi alle attività delegate sono contenuti nella legge di delega.

Direttive ulteriori di carattere generale possono essere impartite successivamente dal Consiglio.

Art. 66.
Revoca della delega e sostituzione

La delega è revocata con legge regionale, sentiti gli enti delegati, in caso di gravi e reiterate violazioni di direttive regionali.

Qualora l'ente delegato non provveda in ordine ai singoli atti inerenti a funzioni delegate, la Giunta, sentita la commissione consiliare competente può sostituirsi ad esso.

E' esclusa ogni possibilità di avocazione.

Art. 67.
Utilizzazione degli uffici degli enti locali

L'utilizzazione degli uffici degli enti locali avviene in base ad accordi fra la Regione e gli enti interessati.

Art. 68.
Enti comprensoriali

Al fine di realizzare un'organica programmazione economica e sociale, un ulteriore decentramento e una organizzazione fondata su ambiti territoriali adeguati, la Regione promuove e favorisce la costituzione di enti comprensoriali anche prevedendo interventi finanziari e delegando ad essi l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

Tali enti dovranno avere struttura associativa di Comuni o Province o, comunque, essere loro emanazione diretta.

La Regione opera affinchè l'organizzazione periferica dello Stato sia adeguata all'articolazione territoriale indicata dagli enti locali e dalla Regione stessa.

Art. 69.
Circoscrizioni comunali

La Regione, sentite le popolazioni interessate mediante *referendum*, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, procedere alla fusione di Comuni esistenti e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione del *referendum* di cui al comma precedente.

Art. 70.
Controllo sugli enti locali

Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio di funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato in armonia con i princìpi contenuti nell'articolo 130 della Costituzione. Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione.

Sezioni decentrate sono istituite nei capoluoghi di Provincia ed altre potranno essere istituite con leggi regionali in sedi diverse. La competenza dell'organo regionale e delle sue sezioni decentrate è stabilita con legge regionale. L'attività delle sezioni decentrate è coordinata dall'organo regionale.

La legge regionale determina le modalità del controllo e i rapporti dell'organo di controllo con il Consiglio e la Giunta.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE, INIZIATIVA E REFERENDUM

Art. 71.
Partecipazione

La Regione riconosce i partiti politici come strumenti fondamentali per la determinazione della politica regionale ed individua come centri essenziali di partecipazione dei cittadini gli enti territoriali, i sindacati, il movimento cooperativo e tutte le altre formazioni sociali.

Art. 72.
Dovere di informazione

La Regione riconosce il diritto delle formazioni sociali e dei cittadini all'informazione sull'attività regionale come premessa ad una effettiva partecipazione democratica.

La legge regionale stabilisce le forme opportune perchè, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione di massa, sia soddisfatto il diritto del cittadino all'informazione.

La Regione, nei modi previsti dalla legge regionale, garantisce la disponibilità dei dati raccolti dagli uffici propri e da quelli degli enti ed aziende da essa dipendenti. La legge impone limiti al solo fine del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento dell'amministrazione regionale.

Art. 73.
Enti locali e partecipazione

La Regione consulta i Comuni, le Province e gli enti comprensoriali sulle principali questioni di rilievo generale e sui problemi di loro specifico interesse.

La Regione consulta periodicamente i Comuni, le Province, gli enti comprensoriali e gli enti locali delegati a norma dell'articolo 57 sui problemi che attengono alla attività della Regione.

I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale. L'Ufficio di presidenza provvede alla risposta entro i termini previsti dal Regolamento, acquisiti i pareri della Giunta e della competente commissione consiliare.

Art. 74.
Petizione

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per richiederne l'intervento o per sollecitare la adozione di provvedimenti d'interesse generale.

Art. 75.
Iniziativa popolare

L'iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e, con i limiti stabiliti dalla legge regionale, degli atti

amministrativi spetta a tremila elettori della Regione, a tre Consigli comunali, a ciascun Consiglio provinciale; a ciascun Consiglio di valle o comunità montana e a ciascuno degli enti di cui all'articolo 68.

Art. 76.

Procedimento per le proposte di iniziativa popolare

Il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente la proposta alla Commissione competente, corredata dal parere della Giunta regionale relativo particolarmente alla compatibilità della proposta con il piano pluriennale di spesa della Regione e con il bilancio annuale alla idoneità delle fonti di copertura indicate.

La Commissione è tenuta, ove ne sia fatta richiesta, ad ammettere alla discussione sul progetto una delegazione di presentatori.

In ogni caso il Consiglio delibera sulla proposta entro sei mesi dalla presentazione. Qualora, entro tale termine, sulla proposta non sia stato adottato alcun provvedimento, essa è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.

Le modalità del procedimento sono stabilite dal Regolamento del Consiglio.

Art. 77.

Referendum abrogativo di leggi e regolamenti regionali

E' indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale quando lo richiedono trentamila elettori della Regione o tre Consigli provinciali ovvero quindici Consigli comunali o almeno dieci Consigli comunali che rappresentino un decimo della popolazione della Regione.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori della Regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

In caso di approvazione della proposta, le norme sottoposte a *referendum* perdono efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati.

Le ulteriori modalità di attuazione del *referendum* sono stabilite dalla legge regionale.

Art. 78.

Referendum su provvedimenti amministrativi

Possono essere sottoposti a *referendum*, nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge regionale, i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio.

Art. 79.

Limiti al referendum

Non possono essere abrogati mediante *referendum* il programma regionale di sviluppo economico e le leggi e i regolamenti riguardanti il bilancio e i tributi.

I regolamenti meramente esecutivi di norme legislative non possono essere sottoposti a *referendum* se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

Art. 80.

Modalità del referendum

La legge regionale stabilisce il periodo dell'anno in cui devono essere depositate le richieste di *referendum* e il giorno in cui si procede alla votazione.

L'atto per il quale sia stato indetto un *referendum* che non abbia riportato la necessaria maggioranza non può essere nuovamente sottoposto a *referendum* nel corso della stessa legislatura.

Art. 81.

Agevolazioni per l'iniziativa e il referendum

La legge regionale dispone particolari agevolazioni per la raccolta e l'autenticazione delle firme necessarie per le proposte di iniziativa popolare e di *referendum*.

Art. 82.

Giudizio sull'ammissibilità dell'iniziativa e del referendum

Il giudizio sull'ammissibilità dell'iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 75 e sull'ammissibilità del *referendum* ai sensi degli articoli 77, 78, 79, 80 è rimesso al Consiglio.

L'iniziativa e il *referendum* sono ammessi se il Consiglio entro trenta giorni non ne dichiara l'inammissibilità mediante mozione motivata approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

TITOLO VIII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 83.

Modifica e abrogazione dello Statuto

La modifica e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Per l'iniziativa e il procedimento di modifica e di abrogazione si applicano le disposizioni dettate dallo Statuto per le leggi regionali.

La delibera di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla delibera di approvazione di un nuovo Statuto.

NORME TRANSITORIE

I

Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dalla lettera *g*) dell'articolo 46 dello Statuto, il Consiglio regionale delibera:

a) sull'acquisto di immobili, azioni o obbligazioni industriali nonchè sulle locazioni e sulle conduzioni ultraquinquennali o che abbiano un valore complessivo superiore a cento milioni di lire;

b) sull'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni od obbligazioni industriali, nonchè sulla istituzione di servitù passive;

c) sugli altri contratti che superino annualmente l'importo di cinquanta milioni di lire, comprendendo

in tale somma ogni spesa riguardante lo stesso oggetto, ovvero che superino, per lo stesso oggetto, i trecento milioni allorquando riguardino opere pubbliche.

II

Il comando del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e dagli enti pubblici, è richiesto dalla Giunta alle amministrazioni interessate sulla base delle necessità e dei criteri di selezione approvati dal Consiglio.

III

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 70, il controllo è esercitato dal Comitato regionale, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti, sia direttamente che attraverso le proprie sezioni in conformità ai criteri di decentramento che saranno indicati dal Consiglio.

LEGGE 22 maggio 1971, n. **344.**

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Umbria nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

ALLEGATO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Umbria è Regione autonoma nell'unità della Repubblica italiana, con poteri propri e funzioni, secondo i princìpi e nei limiti della Costituzione.

La Regione dell'Umbria concorre a promuovere il progresso civile e sociale della popolazione, la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche della Comunità nazionale ed il rinnovamento democratico delle strutture dello Stato.

Art. 2.

La Regione dell'Umbria comprende i territori delle attuali province di Perugia e di Terni ed ha per capoluogo la città di Perugia.

La Regione ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, stabiliti con legge regionale.

Art. 3.

Sono Organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

TITOLO II

PRINCIPI PROGRAMMATICI

Capo I

RAPPORTI UMANO-SOCIALI

Art. 4.

La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il libero esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale di tutti i cittadini.

Art. 5.

La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione riconosce ed affida alla famiglia.

Art. 6.

La Regione concorre alla edificazione di un sistema di sicurezza sociale fondato sulla esigenza di assicurare a tutti una esistenza libera e dignitosa.

Promuove servizi di assistenza sociale secondo programmi di intervento approvati con legge regionale.

Tutela la salute dei cittadini in tutti i suoi aspetti, con particolare riguardo al momento della prevenzione.

Istituisce con legge il servizio sanitario regionale e, nell'ambito della programmazione regionale, ne determina la struttura, articolata in unità locali, con la partecipazione dei cittadini e degli enti locali territoriali; fissa le competenze del servizio e detta norme per il suo autonomo funzionamento.

Art. 7.

La Regione, per rendere effettivo il diritto di accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione, concorre a rimuovere gli ostacoli che di fatto lo limitano e predispone con legge adeguati servizi di assistenza scolastica.

Art. 8.

La Regione riconosce nel suo patrimonio storico, archeologico, artistico e paesistico un preminente contributo ai valori della civiltà ed un aspetto inalienabile della cultura regionale.

Art. 9.

La Regione riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica, nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione

ed esplicazione della persona umana ed a tal fine li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee.

La Regione riconosce il valore sociale delle ricerche archeologiche, speleologiche ed ecologiche, anche dilettantistiche, e concorre a regolarne l'esercizio.

La Regione favorisce l'associazionismo giovanile.

Capo II

RAPPORTI POLITICO-COMUNITARI

Art. 10.

La legge stabilisce materie, strumenti e metodi di consultazione per garantire la partecipazione dei partiti politici, degli enti pubblici, dei sindacati e di ogni altra formazione sociale, all'esercizio della funzione legislativa, regolamentare ed amministrativa di carattere generale della Regione.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale.

Art. 11.

La Regione riconosce come presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e a tal fine cura l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.

Art. 12.

La Regione considera gli enti locali territoriali come soggetti fondamentali dell'organizzazione locale e promuove il potenziamento effettivo della loro autonomia.

La Regione può istituire circondari, con la partecipazione dei Comuni e delle Province, a norma dell'articolo 133 della Costituzione.

Art. 13.

La Regione è anche ente democratico di decentramento statale.

Adegua la propria attività ed organizzazione alle esigenze della autonomia e del decentramento.

La Regione esercita normalmente le proprie funzioni amministrative delegandole agli enti locali; in casi particolari si avvale dei loro uffici.

La Regione può affidare ad enti da essa istituiti, ad enti pubblici locali o a società alle quali partecipa, la gestione di attività ovvero la esecuzione dei compiti che, per la loro speciale natura e dimensione, non possano essere diversamente delegati.

Capo III

RAPPORTI ECONOMICO-SOCIALI

Art. 14.

La Regione assume quale primario obiettivo sociale e quale fattore essenziale dello sviluppo economico regionale, la realizzazione di una condizione di piena occupazione.

La Regione adotta le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà privata; promuove investimenti pubblici a fini produttivi ed occupazionali; favorisce l'assunzione, da parte di enti pubblici o comunità di lavoratori, della gestione di imprese, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

Art. 15.

La Regione adotta iniziative tendenti ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti.

La Regione concorre a mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati all'estero.

Art. 16.

La Regione assume la programmazione come metodo democratico di una azione volta a realizzare lo sviluppo equilibrato dell'economia regionale, le riforme di struttura ed i fini sociali previsti dalla Costituzione.

La Regione, in collaborazione con gli enti locali, e con l'autonomo apporto dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, economiche e sociali, concorre alla determinazione degli obiettivi generali del piano economico nazionale, alla sua formazione ed attuazione, e adotta un piano regionale di sviluppo.

Per l'attuazione del piano, la Regione predispone programmi pluriennali di attività e di spese per le materie di sua competenza nonchè per le materie ad essa delegate dallo Stato.

La legge detta norme per la formazione, aggiornamento e attuazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi pluriennali.

La legge assicura l'autonomia della ricerca economico-sociale, promuovendo la creazione di una istituzione regionale per la ricerca, con la collaborazione e partecipazione degli enti locali, degli enti pubblici, delle organizzazioni sindacali, economiche, sociali e culturali della Regione.

Art. 17.

La Regione promuove un equilibrato assetto del territorio diretto a creare un ambiente idoneo a soddisfare compiutamente le esigenze della persona umana.

Provvede alla difesa del suolo e del paesaggio, alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, dell'ambiente ecologico, e del patrimonio storico, artistico e archivistico.

Adotta con legge, in armonia con il piano regionale di cui all'articolo 16, un piano urbanistico territoriale per l'ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi e delle infrastrutture sociali.

La legge disciplina gli interventi della Regione per concorrere alla realizzazione del piano.

Art. 18.

E' compito della Regione promuovere l'ordinato sviluppo della viabilità e delle comunicazioni e la realizzazione di ogni altra infrastruttura atta a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità regionale nell'ambito di un equilibrato assetto del territorio.

La Regione organizza un sistema di trasporti secondo le esigenze della comunità per assicurare servizi idonei a garantire la più ampia mobilità individuale e collettiva.

Art. 19.

La Regione promuove adeguate politiche di intervento per lo sviluppo economico nei settori agricolo, montano e forestale e per l'elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori della terra e delle comunità montane, anche per mezzo della riqualificazione professionale.

La Regione considera la proprietà diretto-coltivatrice, singola o associata, come elemento fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura umbra, adotta programmi di riforma agraria in applicazione del disposto degli articoli 42, secondo e terzo comma, e 44 della Costituzione.

La Regione promuove interventi di mercato in collaborazione con gli enti pubblici, le organizzazioni dei lavoratori, dei produttori e della cooperazione ed interviene con adeguate misure per l'incremento delle attività di trasformazione.

Art. 20.

La regione promuove e sostiene forme di associazione e di cooperazione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Concorre a favorire la realizzazione di adeguate strutture anche nei settori della distribuzione.

Art. 21.

La Regione riconosce il valore e l'importante funzione dell'attività artigiana, e ne promuove lo sviluppo.

Tutela l'artigianato artistico e ne mantiene viva la tradizione.

Adotta idonee misure per favorire la formazione professionale degli artigiani.

Art. 22.

La Regione promuove il turismo come godimento umano dell'ambiente storico e naturale umbro, e predispone l'ordinata espansione degli appositi servizi, delle attrezzature e dell'attività alberghiera.

La Regione assicura la conservazione e la ricostituzione della flora e del patrimonio faunistico, anche disciplinando la caccia e la pesca.

Art. 23.

La Regione concorre, con idonei provvedimenti, a favorire la realizzazione del diritto alla casa per tutti i cittadini.

Promuove, anche a tal fine, la rivitalizzazione economica e sociale dei centri storici.

TITOLO III

ORGANI DELLA REGIONE

Capo I

IL CONSIGLIO REGIONALE

Sezione I

I Consiglieri regionali

Art. 24.

L'elettorato attivo e passivo, il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali; la durata in carica del Consiglio regionale e le modalità per la convocazione dei comizi elettorali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Art. 25.

I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede, entro sessanta giorni dall'insediamento, a norma del suo Regolamento interno, il Consiglio regionale sulla base di una relazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 26.

I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 27.

I Consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.

I Consiglieri regionali che, senza giustificato motivo, per più riunioni consecutive tenute in giorni diversi, non partecipino alle sedute del Consiglio regionale, sono soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento interno.

Art. 28.

I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Hanno diritto, altresì, di ricevere dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del loro mandato.

I Consiglieri regionali hanno inoltre diritto di ricevere dagli Uffici regionali e da quelli degli enti istituiti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli affari regionali.

E' facoltà del Presidente della Giunta regionale di qualificare con apposito provvedimento come « riservati » gli atti e le procedure regionali la cui conoscenza avrebbe gravi ripercussioni negative sugli interessi patrimoniali della Regione. I Consiglieri regionali possono comunque richiedere ed ottenere dal Consiglio regionale il consenso per la visione degli atti riservati.

Art. 29.

La legge regionale stabilisce l'entità ed i titoli delle indennità ai Consiglieri regionali a seconda delle loro funzioni ed attività.

Art. 30.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio regionale a norma del suo Regolamento interno ed ha efficacia dal momento nel quale il Consiglio la dichiara.

Art. 31.

Le dimissioni da Consigliere regionale devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio nella sua prima riunione.

Art. 32.

In caso di morte, decadenza, dimissioni di un Consigliere regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio lo sostituisce con chi ne ha diritto; la sostituzione ha efficacia dal momento in cui il Presidente la comunica al Consiglio nella sua prima riunione.

Per la convalida si procede ai sensi dell'articolo 25.

Sezione II

Il Consiglio regionale

Art. 33.

Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente e con preavviso di almeno sette giorni.

Ove non vi provveda il Presidente della Giunta regionale uscente, la convocazione è fatta dal Consigliere più anziano di età per il primo giorno non festivo della quinta settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano di età fra i presenti, mentre i due Consiglieri più giovani fungono da Segretari.

Art. 34.

Nella prima seduta, il Consiglio regionale procede alla elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due segretari.

All'elezione si procede con tre votazioni separate, a scrutinio segreto, nelle quali ciascun Consigliere vota per un solo nome. Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.

I componenti l'Ufficio di Presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 35.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assume anche la qualifica e le funzioni di Giunta delle elezioni.

Art. 36.

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente.

Si riunisce in seduta ordinaria in quattro sessioni annuali nei mesi di febbraio, maggio, ottobre e dicembre.

Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il suo Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di non meno di un quinto dei Consiglieri in carica.

Art. 37.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 38.

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento interno.

Le votazioni sono effettuate con voto palese, eccettuati i casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento interno.

Art. 39.

Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le potestà legislative attribuite o delegate alla Regione e quelle regolamentari; delibera i provvedimenti amministrativi di carattere generale; adempie alle altre funzioni attribuite alla Regione dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della Repubblica, che non siano demandate ad altri organi.

Art. 40.

Il Consiglio regionale ha l'autonomia funzionale e contabile interna necessaria al libero esercizio delle sue funzioni, che esercita nel rispetto della Costituzione e del presente Statuto e sulla base del Regolamento interno.

I Consiglieri si costituiscono in gruppi.

Art. 41.

Il Consiglio regionale designa, con votazione segreta, i delegati della Regione dell'Umbria previsti dall'articolo 83 della Costituzione. Ciascun Consigliere esprime un solo nominativo. Sono proclamati eletti i Consiglieri che riportino il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.

Art. 42.

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, il proprio Regolamento interno.

Art. 43.

Il Consiglio regionale può essere sciolto nei casi previsti dalla Costituzione.

Art. 44.

Il Consiglio regionale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti secondo le norme del Regolamento interno.

Le Commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge, svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio, e concorrono nei modi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi regionali allo svolgimento dell'attività amministrativa della Regione riservata al Consiglio regionale.

Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni riferiscono al Consiglio regionale sulla attuazione delle delibere consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sullo esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende istituiti dalla Regione.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta, nonchè, previa comunicazione alla Giunta, dei

titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende istituiti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle Commissioni e assicura i mezzi necessari per lo adempimento delle loro funzioni.

Le Commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio, e, a tal fine, procedono alla consultazione degli enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.

Art. 45.

Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie che comunque interessino la Regione.

E' istituita in ogni caso una Commissione d'inchiesta allorchè un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza.

E' fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonchè di enti o aziende da essa istituiti, di fornire alle Commissioni d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio, salvo che facciano parte delle Commissioni membri che non rivestano la carica di Consiglieri regionali.

Capo II

LA GIUNTA E IL SUO PRESIDENTE

Art. 46.

La Giunta è composta dal Presidente e da otto membri.

Art. 47.

Il Presidente della Giunta è eletto dal Consiglio regionale nel suo seno subito dopo gli adempimenti di cui all'articolo 32 nella prima seduta successiva con la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Se la seduta non può essere tenuta, o la votazione non risulta valida, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale il Presidente della Giunta è eletto con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

L'elezione avviene a voto palese per appello nominale tra i Consiglieri che siano stati presentati come candidati da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione, ed è proclamato eletto il Consigliere che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Nel caso di mancata elezione si procede ad altra votazione a distanza di otto giorni con lo stesso sistema di cui al comma precedente; e così successivamente.

Art. 48.

La Giunta è eletta dal Consiglio regionale nel suo seno dopo l'elezione del Presidente della Giunta stessa, con votazione a scrutinio palese per appello nominale, con le modalità di cui all'articolo precedente in quanto applicabili, sulla base di liste contenenti i nomi di otto Consiglieri e la indicazione di chi di essi assumerà la carica di Vice Presidente.

Risultano eletti i Consiglieri compresi nella lista, che abbia riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 49.

La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Dopo la scadenza del Consiglio, l'approvazione della proposta di revoca, l'accettazione delle dimissioni, o il voto negativo del Consiglio sulla proposta condizionata di cui all'art. 51, la Giunta e il suo Presidente provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 50.

Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito alla proposta di revoca approvata per appello nominale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione e deve essere posta in discussione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione.

Art. 51.

In caso di dimissioni del Presidente della Giunta, la permanenza in carica della Giunta è subordinata alla elezione, entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni, a nuovo Presidente di un candidato che preventivamente dichiari di collegarsi con la Giunta in carica. La stessa norma si applica nel caso di decadenza o di morte del Presidente.

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate.

In tale ipotesi il Consiglio non può deliberare alcun altro oggetto prima della elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Le dimissioni del Presidente e della Giunta non sono obbligatorie per voti contrari del Consiglio su una proposta della Giunta. Il Presidente può tuttavia, su delibera della Giunta, subordinare la sua permanenza in carica e quella della Giunta all'accoglimento di sue proposte, con i limiti stabiliti dal Regolamento interno.

Art. 52.

Il Presidente del Consiglio regionale cui sia stato rivolto l'invito a sostituire la Giunta regionale o il suo Presidente, previsto dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, deve disporre la convocazione del Consiglio in via straordinaria entro cinque giorni, fissando la seduta tra il decimo e quindicesimo giorno dall'arrivo dell'invito stesso.

Art. 53.

Nell'ipotesi di decadenza, dimissione o morte di un componente la Giunta, il Presidente della Giunta ne

propone la sostituzione al Consiglio, affidando nel frattempo le relative funzioni ad altro componente la Giunta.

Se la Giunta si riduce a meno della metà dei propri membri, il Consiglio la rinnova per intero con le modalità di cui all'articolo 48.

Art. 54.

Il Presidente della Giunta:

a) rappresenta la Regione;

b) promulga le leggi e i regolamenti regionali;

c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione essendone responsabile verso il Consiglio regionale e il Governo della Repubblica;

d) convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno;

e) sottoscrive gli atti della Regione;

f) sopraintende agli uffici e servizi regionali anche a mezzo dei membri della Giunta;

g) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti alla autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

h) presenta al Consiglio gli atti che la Giunta deve o vuole sottoporre all'approvazione o comunque alla discussione del Consiglio; nonchè annualmente una relazione sulla attività della amministrazione regionale;

i) attribuisce le vàrie competenze ai componenti la Giunta;

l) esercita le altre attribuizioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della Repubblica.

Il Presidente della Giunta è responsabile del proprio operato di fronte al Consiglio.

Art. 55.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Spetta alla Giunta regionale:

a) dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;

b) predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e la organizzazione dei servizi pubblici, sempre che essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;

d) sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigilare su quelli affidati ad aziende speciali e ad enti amministrativi istituiti dalla Regione;

e) nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale amministrare il demanio e il patrimonio della Regione e deliberare ed approvare i contratti della Regione;

f) l'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti consiliari di cui all'articolo 39;

g) deliberare in materia di liti, attive e passive, rinunzie e transazioni;

h) adottare i provvedimenti amministrativi non demandati ad altri organi della Regione o non delegati ad altri enti;

i) esercitare le altre funzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

La Giunta è responsabile del proprio operato di fronte al Consiglio.

Art. 56.

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

La Giunta può darsi un Regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 57.

La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni.

La legge regionale determina le attribuzioni dei componenti la Giunta.

Art. 58.

Gli uffici di Presidente e di componente della Giunta sono incompatibili con quello di amministratore di ente pubblico, comunque dipendente o controllato dalla Regione.

Sono altresì incompatibili con l'ufficio di Consigliere provinciale e di Consigliere comunale nei Comuni con oltre ventimila abitanti.

TITOLO IV

PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE GENERALE.

Art. 59.

L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio, a ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque o anche in numero di uno o più purchè con popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti che deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali mediante la proposta, da parte di almeno 3.000 elettori, di un progetto redatto in articoli.

Con leggi regionali sono stabilite le modalità per lo esercizio del diritto d'iniziativa da parte dei cittadini, dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali.

Art. 60.

Qualora sulle proposte d'iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla loro presentazione, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.

Le proposte d'iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.

Art. 61.

Ogni disegno di legge è presentato secondo le norme del Regolamento interno all'Ufficio di Presidenza che lo trasmette per l'esame alle Commissioni competenti, costituite nelle forme e nei modi di cui al Regolamento medesimo. Il disegno di legge è approvato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Il Regolamento interno stabilisce procedimenti abbreviati per disegni di legge per i quali è dichiarata l'urgenza.

Art. 62.

Il Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla approvazione, invia la legge regionale al Commissario del Governo che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Il visto si ha per apposto se, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della legge regionale al Commissario, il Governo della Repubblica non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità avanti la Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto d'interessi davanti alle Camere.

Art. 63.

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione espressa o tacita del visto. Il testo è preceduto e seguito dalle formule di rito.

Art. 64.

La legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissata nella legge stessa una data successiva al quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Art. 65.

La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e il Governo della Repubblica lo consenta.

Art. 66.

Le norme di attuazione di cui all'ultimo comma dello articolo 117 della Costituzione sono approvate con legge regionale.

I Regolamenti regionali, di cui al comma secondo dell'articolo 121 della Costituzione, sono deliberati dal Consiglio regionale e sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Salvo quanto disposto dal presente articolo, il procedimento di formazione dei regolamenti è disciplinato dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 67.

Il Presidente della Giunta regionale indìce *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un Regolamento regionale, quando lo richiedano non meno di 10.000 elettori aventi il diritto di elettorato attivo per il Consiglio regionale umbro, o quando lo richiedano un Consiglio provinciale o tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione della Regione, che deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.

Non può, mediante *referendum*, essere decisa l'abrogazione di leggi regionali tributarie e di bilancio. Non è ammesso altresì *referendum* abrogativo delle leggi regionali sull'urbanistica approvate con maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio regionale.

Non può, mediante *referendum*, essere decisa l'abrogazione di norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

Il *referendum* non può essere richiesto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del Consiglio regionale stesso.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

L'approvazione della proposta produce il venir meno della norma oggetto di *referendum*, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del risultato del *referendum* nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Le ulteriori modalità attuative del *referendum* sono stabilite da apposita legge regionale.

Art. 68.

L'istituzione di nuovi Comuni ed i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo attraverso legge regionale, previa consultazione, mediante *referendum*, delle popolazioni interessate.

Art. 69.

L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di carattere generale di rilevante importanza, di cui all'articolo 39, appartiene ai soggetti indicati nell'articolo 59, che la esercitano con le modalità ivi previste.

Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere sottoposti a *referendum* abrogativo secondo le disposizioni dell'articolo 67.

E' in ogni caso escluso il *referendum* abrogativo su provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari.

Art. 70.

I *referendum* di cui agli articoli 67 e 69 non possono essere indetti prima che sia trascorso un anno dall'espletamento di un qualsiasi altro *referendum* di cui agli stessi articoli.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

CAPO I

DELEGHE E CONTROLLI

Art. 71.

La delega di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonchè la eventuale sua revoca, sono disposte con legge regionale e sono dirette, di norma, a tutti gli enti di eguale livello istituzionale.

Per la revoca non riguardante la generalità degli enti delegati è richiesta la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, previa audizione degli enti interessati.

La delega è, di norma, a tempo indeterminato in relazione alla natura delle funzioni delegate.

Le leggi regionali che prevedono la delega di singole materie agli enti locali, ne determinano il contenuto, ne fissano la durata eventuale e stabiliscono i limiti dei poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza del Consiglio della Giunta ed i presupposti per il loro esercizio. Regolano, altresì, i conseguenti rapporti finanziari.

La Regione per l'utilizzazione degli uffici degli enti locali osserva, in quanto applicabili, i princìpi di cui ai precedenti commi.

Art. 72.

Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato, a norma dello articolo 130 della Costituzione.

Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione. Il controllo sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali subprovinciali si svolge in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.

La legge regionale disporrà che il controllo avvenga in forma ulteriormente decentrata.

Capo II

FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 73.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.

La Regione istituisce con legge i tributi propri, le relative procedure amministrative di ricorso e le relative sanzioni amministrative nei limiti delle leggi della Repubblica.

Art. 74.

La Regione disciplina con legge il proprio esercizio di tesoreria e di esattoria avvalendosi di istituti bancari operanti nella Regione.

Art. 75.

L'esercizio finanziario della Regione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio preventivo deve essere presentato entro il 15 settembre e deve essere approvato dal Consiglio con legge regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Al bilancio preventivo della Regione devono essere allegati i bilanci di previsione degli enti istituiti dalla Regione.

Il Consiglio regionale può deliberare con legge l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore ai tre mesi.

Il conto consuntivo deve essere presentato dalla Giunta regionale non oltre il 30 aprile. Il conto consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti ed approvato dal Consiglio.

Art. 76.

Per il controllo della gestione finanziaria della Regione, il Consiglio regionale elegge, nel proprio seno e al di fuori dei membri della Giunta regionale, tre revisori dei conti.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e ciascun Consigliere vota per un solo nome.

Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.

I revisori dei conti durano in carica un anno e possono essere rieletti alla scadenza.

Art. 77.

Le deliberazioni per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dell'esercizio provvisorio, dello storno dei fondi e dei mutui, sono adottate con legge regionale.

Capo III

PERSONALE

Art. 78.

La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, nonchè le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.

L'ordinamento del personale regionale è regolato dai seguenti princìpi:

a) dall'accesso nell'Amministrazione mediante pubblico concorso;

b) da qualifiche funzionali alle quali si accede mediante pubblico concorso;

c) dallo stipendio onnicomprensivo che attua la chiarezza retributiva;

d) dalla progressione esclusivamente economica nell'ambito della qualifica in base all'anzianità di servizio e al merito, valutato con criteri obbiettivi per qualità ed efficienza;

e) dalla precisa determinazione, nel quadro della unità organizzativa, delle competenze e delle responsabilità proprie di ciascuna qualifica.

E' ammesso il conferimento di incarichi specifici per periodi determinati a persone di comprovata capacità.

La Regione garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

TITOLO VI

REVISIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

Art. 79.

Le leggi di revisione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Le leggi di revisione sono inviate alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione e sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione.

L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa, se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

LEGGE 22 maggio 1971, n. **345.**

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Marche nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

ALLEGATO

TITOLO I

LA REGIONE - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

Le Marche sono costituite in Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana con funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo lo Statuto.

Art. 2.

La Regione comprende i territori delle province di:

— Ancona;

— Ascoli Piceno;

— Macerata;

— Pesaro e Urbino.

La Regione ha per capoluogo la città di Ancona.

Gli organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

La Regione ha stemma e insegne da approvarsi con legge regionale.

Art. 3.

La Regione riconosce e pone a fondamento della propria azione le autonomie locali; promuove, consultati gli enti locali, la costituzione di comprensori; attua il decentramento amministrativo dei propri servizi; adegua i principi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 4.

La Regione promuove nell'ambito delle sue attribuzioni tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza dei cittadini, a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale.

Garantisce la più ampia partecipazione dei cittadini, degli enti locali e delle associazioni all'esercizio della potestà legislativa e amministrativa secondo le norme dello Statuto.

Art. 5.

La Regione promuove lo sviluppo della cultura.

Tutela, come beni culturali, il patrimonio storico, artistico e archeologico, i centri storici, la natura e il paesaggio, garantendone il godimento da parte della collettività.

Interviene per rendere effettivo il diritto allo studio in ogni ordine e grado, alla scuola per l'infanzia e all'istruzione permanente di ogni cittadino.

Favorisce la creazione di organismi e istituti culturali, ricreativi e sportivi, come strumenti di autonoma vita associativa e di formazione dei cittadini e in particolare dei giovani.

Incoraggia la diffusione dello sport dilettantistico anche mediante la creazione di appositi impianti e attrezzature.

Sviluppa le attività turistiche e il turismo sociale.

Art. 6.

La Regione promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro e assicurare la piena occupazione come fattore essenziale dello sviluppo delle Marche e per eliminare l'emigrazione.

Concorre a tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

Adotta ogni misura idonea a realizzare la piena eguaglianza della donna nella società, nella famiglia e nel lavoro.

Cura l'integrazione nella società e l'inserimento attivo nel lavoro degli invalidi e dei minorati e la difesa dei loro diritti.

Assicura servizi sociali per l'infanzia e gli anziani.

Promuove iniziative per tutelare i diritti dei lavoratori all'estero.

Promuove e attua in concorso con lo Stato e gli enti locali le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali in agricoltura e realizzare parità di condizioni civili, sociali ed economiche tra città e campagna; identifica nella proprietà e nell'impresa individuale e asso-

ciata dei coltivatori diretti e nella cooperazione le strutture fondamentali dell'agricoltura marchigiana; le favorisce nella formazione, nell'associazione e nell'attività produttiva, di trasformazione e di mercato, come condizioni di rinascita e di sviluppo dell'intera economia marchigiana.

Orienta le iniziative per indirizzare e coordinare a fini sociali gli investimenti e l'attività economica, sostenendo il ruolo prioritario dell'intervento pubblico; promuove lo sviluppo dell'artigianato, della cooperazione e l'associazionismo dei lavoratori autonomi.

Assicura la prestazione dei servizi sociali necessari allo sviluppo della comunità regionale con particolare riguardo all'abitazione e ai trasporti e promuove la partecipazione degli utenti alla loro gestione.

Art. 7.

La Regione riconosce il diritto alla salute e rimuove gli ostacoli che possono comprometterla; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla salubrità, alla sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Adotta misure per la difesa del suolo, per la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento.

Promuove la valorizzazione e l'utilizzazione sociale del territorio eliminando gli squilibri civili, culturali, economici e sociali tra le diverse zone delle Marche e realizzando umani e razionali assetti urbanistici.

Assume nell'ambito della programmazione regionale particolari iniziative in favore delle zone e comunità montane.

Art. 8.

La politica di piano è il metodo permanente per l'azione della Regione.

La Regione partecipa, in modo autonomo, alla programmazione economica, concorrendo alle scelte dello Stato; determina, in collaborazione con gli enti locali e con l'apporto dei sindacati e delle altre formazioni sociali, gli obiettivi e i criteri dei suoi interventi nel campo economico e sociale per mezzo di programmi globali e settoriali rivolti alla realizzazione dei propri fini.

TITOLO II

GLI ORGANI DELLA REGIONE

Art. 9.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Capo I

IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 10.

Il Consiglio regionale, eletto secondo le leggi dello Stato, tiene la prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

Gli avvisi di convocazione sono inviati dal presidente della Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.

La Presidenza provvisoria è assunta dal Consigliere eletto col maggior numero di voti; i due Consiglieri più giovani svolgono funzioni di segretari.

Art. 11.

Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio, maggio e ottobre.

Si riunisce inoltre per iniziativa del Presidente ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di un quarto dei Consiglieri in carica.

Art. 12.

Il Consiglio, nella prima seduta e come primo atto, elegge tra i suoi componenti, con tre votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente e l'ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due vice Presidenti e da due Segretari.

L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

Alla seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

Per l'elezione dei vice Presidenti e dei Segretari ciascun Consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il Presidente e l'ufficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi.

Art. 13.

Il Presidente dirige secondo il regolamento i lavori del Consiglio, assicurandone il buon andamento; tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

Art. 14.

Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, autonomia contabile che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento interno.

Il Consiglio stabilisce i criteri per l'amministrazione del proprio bilancio da parte dell'ufficio di presidenza ed elegge fra i Consiglieri tre revisori dei conti secondo il Regolamento.

Art. 15.

Il Consiglio adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Regolamento contiene, in ogni caso, norme concernenti le attribuzioni del Presidente e dell'ufficio di presidenza, la convalida dei Consiglieri eletti in armonia con le leggi dello Stato, la convocazione del Consiglio in via ordinaria e nei casi d'urgenza, la composizione, il funzionamento e il finanziamento dei gruppi consiliari, la composizione e il funzionamento delle Commissioni e degli altri organi interni, il mantenimento dell'ordine delle sedute, le modalità per la disciplina delle discussioni, le votazioni e il processo verbale.

Il Regolamento determina le forme delle audizioni, da parte delle Commissioni consiliari, degli enti locali, organizzazioni sindacali dei lavoratori, rappresentanze di categoria, associazioni e altri gruppi.

Le forme di documentazione e pubblicità delle indagini conoscitive sono definite dal Regolamento interno.

Il Consiglio disciplina con apposito regolamento l'organizzazione dei propri uffici amministrativi.

Art. 16.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Il Regolamento può prevedere, in casi particolari, eccezioni al principio della pubblicità.

Art. 17.

Il Consiglio delibera a votazione palese con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica e a maggioranza dei votanti, salvo che non siano stabilite, anche da disposizioni regolamentari, altre maggioranze.

Il voto sulle persone si esprime a scrutinio segreto salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto.

Nel caso di votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti.

Il Regolamento interno contiene norme per l'accertamento del numero legale.

Art. 18.

Ogni componente del Consiglio rappresenta l'intera Regione ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato.

I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 19.

I Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa delle leggi e di ogni altra deliberazione del Consiglio, hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal Regolamento.

La risposta all'interrogazione e all'interpellanza è obbligatoria.

Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli enti o aziende da essa dipendenti notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato nei limiti che il Regolamento pone a tutela delle persone e dell'interesse degli enti.

Art. 20.

I Comuni, le Province e gli altri enti locali possono chiedere informazioni alla Giunta sui provvedimenti che li interessano. Le interrogazioni sono depositate alla Presidenza del Consiglio regionale che le trasmette alla Giunta. La Giunta risponde nelle forme previste dal Regolamento.

Art. 21.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di presidenza, il Presidente e i componenti della Giunta regionale e su di essi esercita il controllo politico e amministrativo, adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Il Consiglio:

1) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico, adottando i relativi provvedimenti di sua competenza;

2) formula voti, proposte di legge al Parlamento, pareri su disegni e proposte di legge parlamentari e i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

3) designa tre Consiglieri che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione;

4) delibera sulla richiesta di *referendum* legislativo e costituzionale a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;

5) approva il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo, le deliberazioni relative all'assunzione di mutui e alla emissione di prestiti;

6) istituisce e disciplina i tributi propri della Regione;

7) formula le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;

8) approva lo schema di sviluppo economico regionale;

9) partecipa, attraverso le Commissioni, nei modi stabiliti dalla legge regionale sulle procedure della programmazione, all'elaborazione del piano regionale di sviluppo economico e lo approva;

10) approva i piani settoriali e di assetto territoriale;

11) approva i programmi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa, nonché i programmi concernenti l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione e i relativi finanziamenti;

12) approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

13) istituisce, sentite le popolazioni interessate, nuovi Comuni, modifica le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti, promuove la costituzione dei comprensori secondo le indicazioni del piano di assetto territoriale;

14) delibera le deleghe da conferire alle Province, ai Comuni e agli enti locali, quali organi di decentramento amministrativo;

15) istituisce, disciplina e sopprime enti e aziende dipendenti dalla Regione e delibera sulla partecipazione ad aziende consortili e a società finanziarie;

16) formula pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;

17) nomina Commissioni e componenti di Commissione nel caso di nomina rimessa genericamente alla Regione in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;

18) riesamina le deliberazioni per il controllo di merito degli atti amministrativi regionali a norma dell'articolo 125 della Costituzione;

19) delibera su ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisce l'approvazione del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse quelle sottoposte dalla legge a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione.

Art. 22.

Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti per il preventivo esame di tutti i disegni di legge e di tutti i provvedimenti attribuiti alla sua competenza.

Possono istituirsi Commissioni speciali per fini d'indagine, inchiesta e studio.

Il Regolamento disciplina la composizione delle Commissioni e le modalità di esercizio delle funzioni.

Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni seguono l'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, la gestione del bilancio e del patrimonio regionale, l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, il funzionamento degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, riferendone periodicamente al Consiglio. La Commissione con competenza su materia finanziaria esprime, in particolare, pareri motivati sui progetti di legge o provvedimenti amministrativi che comportano spesa.

Il Presidente e i componenti della Giunta hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle Commissioni.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento del Presidente, dei componenti della Giunta e, previa comunicazione alla Giunta, dei capi servizio, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Il personale convocato ha l'obbligo di presentarsi. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Le Commissioni nell'esercizio delle loro funzioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti e, ove lo ritengono opportuno, della collaborazione di esperti d'intesa con l'ufficio di presidenza.

Le Commissioni, oltre i casi previsti dallo Statuto, svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti necessari e utili all'attività del Consiglio e, a tal fine, procedono alle consultazioni degli enti locali, sindacati, altre organizzazioni sociali e singoli cittadini.

Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie che interessano la Regione. E' istitutita una Commissione consiliare d'inchiesta quando un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione presenti richiesta motivata all'ufficio di presidenza. Il Regolamento disciplina la composizione della Commissione d'inchiesta.

E' fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, enti e aziende da essa dipendenti di fornire alla Commissione d inchiesta tutti i dati, documenti e informazioni richiesti.

Alle Commissioni consiliari riunite in seduta segreta e senza intervento di estranei non può essere opposto il segreto d'ufficio.

L'ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle Commissioni e assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni.

Capo II

La Giunta e il Presidente

Sezione I

La Giunta

Art. 23.

Il Consiglio regionale, dopo l'elezione dell'ufficio di presidenza, nella seconda seduta vota su una o più mozioni, sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri, contenenti gli indirizzi programmatici della Giunta regionale e l'indicazione dei nomi del Presidente, del vice Presidente e degli Assessori.

Per l'approvazione della mozione è necessaria al primo scrutinio la maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio; in seguito è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Il voto ha luogo per appello nominale.

Il Presidente del Consiglio regionale proclama eletti Presidente, vice Presidente e Assessori i Consiglieri designati a queste cariche nella mozione approvata.

Art. 24.

La Giunta regionale è composta dal Presidente e da non più di otto Assessori compreso il vice Presidente.

Art. 25.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

La Giunta:

1) delibera la presentazione al Consiglio regionale di proposte di legge, di Regolamento e di atti amministrativi di competenza del Consiglio;

2) provvede, ove occorra, alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

3) predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e gli altri documenti allegati da sottoporre al Consiglio;

4) predispone lo schema di sviluppo economico regionale, il piano economico globale, i piani settoriali e i piani di assetto territoriale e ne cura l'attuazione;

5) delibera lo storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio;

6) amministra il patrimonio della Regione e, nei limiti stabiliti dalla legge regionale, ne delibera i contratti;

7) delibera in materia di liti attive e passive, di rinuncie e transazioni; quando le rinunce o le transazioni superano il valore stabilito dalla legge regionale delibera su conforme parere della Commissione consiliare competente;

8) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, purché risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;

9) sovraintende alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigila sugli enti, le imprese e le aziende interamente regionali o con partecipazione regionale a norma dell'articolo 52 dello Statuto;

10) esercita le altre attribuzioni demandate dalla Costituzione e dallo Statuto e, in generale, ogni altra attività della Regione non di competenza del Consiglio.

Art. 26.

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche salvo deliberazione della Giunta stessa.

Art. 27.

La Giunta, su proposta del Presidente, può conferire ai suoi componenti o a gruppi di essi per settori omogenei gli incarichi relativi ai compiti di indirizzo e di coordinamento delle attività regionali che fanno capo alla Giunta stessa.

Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti o da gruppi di essi.

Art. 28.

La Giunta non può porre la questione di fiducia su disegni di legge o provvedimenti amministrativi, ma può riservarsi la valutazione delle conseguenze del voto.

Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

Art. 29.

La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo dimissioni o revoca ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto o il verificarsi di una delle cause di decadenza previste nei commi seguenti.

La cessazione dalla carica del Presidente della Giunta comporta la decadenza dell'intera Giunta.

La Giunta decade anche quando si riduce, per dimissioni o cessazione dalla carica, a meno della metà dei componenti.

Il Consiglio regionale è convocato, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle cause di cessazione dalla carica della Giunta, per l'elezione della nuova Giunta, secondo le modalità previste dall'articolo 23 dello Statuto.

La Giunta dimissionaria o revocata a norma dell'articolo 30 dello Statuto o comunque decaduta resta in carica fino alla elezione della nuova Giunta per provvedere agli affari di ordinaria amministrazione.

In caso di dimissioni o cessazione di componenti della Giunta, salvo il caso previsto dal terzo comma, il Consiglio regionale è convocato entro quindici giorni per la loro sostituzione su proposta della Giunta.

Art. 30.

La Giunta può essere revocata dalle funzioni con mozione sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non dopo venti dalla presentazione.

Sezione II

Il Presidente della Giunta

Art. 31.

Il Presidente della Giunta regionale:

1) rappresenta la Regione;

2) promulga le leggi e i regolamenti;

3) indice i *referendum* previsti dallo Statuto;

4) esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Regione;

5) convoca e presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno;

6) coordina l'azione amministrativa sulla base delle deliberazioni della Giunta e ne è responsabile;

7) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale;

8) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione.

Il vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente, in caso di assenza o impedimento, e ne dà comunicazione al Consiglio.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE E REFERENDUM

Art. 32.

La Regione riconosce nei partiti politici, nel concorso degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni e formazioni sociali e di tutti i cittadini marchigiani il fondamento della partecipazione popolare per la determinazione della politica regionale.

La Regione nei limiti e con le modalità previsti dai regolamenti:

1) consulta Comuni e Province sulle principali questioni;

2) comunica preventivamente i progetti di legge e gli atti amministrativi di interesse generale agli enti locali, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi e ad altre formazioni sociali perché siano espressi pareri e proposte;

3) attua forme d'intesa con gli enti locali sulle questioni che concernono materie di loro competenza e riguardano gli interessi delle rispettive comunità;

4) consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi, le organizzazioni della cooperazione e altre formazioni economiche e sociali;

5) promuove indagini e conferenze su specifici problemi;

6) consente a tutti i cittadini, agli enti locali, alle organizzazioni della società marchigiana e ai sindacati dei lavoratori la piena disponibiltà dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con i soli limiti imposti dalla legge per il rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e la tutela dell'interesse generale della Regione;

7) favorisce la diffusione dell'informazione mediante l'impiego di strumenti di comunicazione di massa e di quelli pubblici sotto controllo democratico, sull'attività politica, legislativa e amministrativa regionale.

Art. 33.

I cittadini, gli enti, le associazioni e i gruppi operanti nell'ambito della Regione possono inviare petizioni al Consiglio per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

Il Regolamento del Consiglio prevede le modalità per il loro esame.

Art. 34.

La Regione riconosce nel *referendum* uno strumento di collegamento tra la comunità regionale e i suoi or-

gani elettivi e ne favorisce l'esercizio nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità della organizzazione regionale.

Il Presidene della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio, indice *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di interesse generale, quando lo richiedono ventimila elettori oppure due Consigli provinciali oppure venti Consigli comunali oppure cinque Consigli comunali che rappresentano almeno un settimo della popolazione regionale.

L'approvazione della proposta produce l'abrogazione delle norme oggetto di *referendum*.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.

Il *referendum* è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

Non sono ammessi più di due *referendum* abrogativi per ogni anno.

Art. 35.

Il *referendum* è improponibile per le norme dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio.

Art. 36.

L'abrogazione di norme regolamentari puramente esecutive di norme legislative non può essere deliberata a mezzo di *referendum* se la proposta non concerne anche le norme legislative.

I regolamenti interni del Consiglio sono comunque esclusi dal *referendum*.

Art. 37.

Il *referendum* abrogativo di atti amministrativi ha per oggetto atti di interesse generale della Regione.

E' in ogni caso escluso il *referendum* su atti interni o su atti meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari.

Art. 38.

Il Consiglio regionale può indire *referendum* consultivi fra le popolazioni interessate a determinati provvedimenti.

Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono, in ogni caso, sottoposte a *referendum* consultivo fra le popolazioni interessate.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FINANZE

Art. 39.

La legge regionale disciplina le procedure e gli organi della programmazione regionale, informandosi a principi e metodi atti ad assicurare il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di altre formazioni sociali.

Il processo di formazione, attuazione e verifica dei piani di sviluppo è articolato su base comprensoriale.

Art. 40.

La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione. Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio di previsione. I bilanci degli enti o aziende comunque dipendenti dalla Regione sono presentati in allegato al bilancio regionale.

Con il bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi a tali enti e aziende.

Il sistema di classificazione delle entrate e delle spese è coordinato con le norme della legge dello Stato.

Il progetto di bilancio viene pubblicato ed opportunamente divulgato.

La Giunta regionale presenta con il progetto di bilancio:

1) un preventivo di cassa della Regione e degli enti e aziende dipendenti o a partecipazione regionale;

2) un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni delegate;

3) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale;

4) una relazione che mette in evidenza i costi e i risultati finanziari previsti per ciascun settore di intervento, piano o progetto della Regione in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale.

I bilanci degli enti e aziende dipendenti dalla Regione vengono esaminati e ratificati dal Consiglio a seguito dell'approvazione del bilancio della Regione nelle forme previste dalla legge regionale.

Lo storno di fondi da un capitolo all'altro del bilancio è approvato con legge regionale.

L'esercizio provvisorio può essere concesso con legge per un periodo non superiore a tre mesi.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione, con tutti gli allegati, è presentato entro il quindici ottobre ed è approvato entro il quindici dicembre.

Art. 41.

Il conto consuntivo è presentato entro il trenta aprile dell'anno successivo ed è approvato entro il trentuno luglio.

I conti consuntivi degli enti e aziende comunque dipendenti dalla Regione sono compresi in allegato nel conto consuntivo della Regione redatto secondo i criteri previsti dalla legge regionale.

La Giunta regionale presenta con il conto una relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti riguardanti servizi e opere della Regione con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari e operativi.

La stessa relazione indica le spese erogate dagli enti o aziende dipendenti o a partecipazione regionale, nonché le spese erogate dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate o per le quali la Regione si avvale dei loro uffici.

La Giunta regionale, al termine di ogni trimestre, trasmette alla competente Commissione consiliare il consuntivo di cassa.

Art. 42.

I programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti hanno di norma la durata e la decorrenza del piano economico regionale e sono approvati con legge.

I relativi stanziamenti sono riportati anno per anno nella legge di bilancio.

Art. 43.

La Regione ha demanio e patrimonio propri.

Nell'ambito dell'autonomia finanziaria istituisce con legge i tributi propri, ne disciplina le procedure amministrative di ricorso e le relative sanzioni secondo le leggi dello Stato.

TITOLO V

LA FORMAZIONE DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 44.

L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, compete:

— alla Giunta regionale;

— a ciascun Consigliere regionale;

— ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque;

— ai singoli Consigli provinciali;

— agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila;

— alle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti e autonomi con proposta sottoscritta da almeno cinquemila elettori.

La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.

Il regolamento del Consiglio regionale prevede i modi e i termini per l'esame delle proposte d'iniziativa popolare al fine di garantirne la sollecita definizione.

Art. 45.

L'iniziativa dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere.

Art. 46.

I disegni di legge e le proposte di regolamento o di provvedimento amministrativo sono esaminati da una Commissione permenente o speciale del Consiglio che a questo scopo svolge le indagini conoscitive ed esprime il parere se risultano coerenti con il piano approvato.

Nel corso delle indagini, oltre alla consultazione dei soggetti indicati nello Statuto, la Commissione può sentire singoli cittadini e può far partecipare ai suoi lavori, senza diritto di voto, i dirigenti dei vari servizi regionali ed esperti estranei al Consiglio.

I pareri, le osservazioni e le proposte di coloro che sono stati ascoltati sono sottoposti al Consiglio regionale insieme al parere, alle osservazioni e alle proposte delle Commissioni consiliari.

Ogni Commissione consiliare può chiamare la Giunta a riferire sulla sua attività. La Giunta deve presentarsi, eventualmente delegando un suo componente, entro quindici giorni dall'invito.

Il disegno di legge dopo l'esame della Commissione è trasmesso al Presidente del Consiglio. Il Presidente lo sottopone all'assemblea che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il Regolamento disciplina la procedura per la discussione d'urgenza dei disegni di legge e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio.

Art. 47.

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata dal Presidente della Giunta, entro cinque giorni dall'approvazione, al Commissario del Governo per il visto.

La scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ove il Governo della Repubblica non abbia rinviato la legge al Consiglio regionale, equivale alla apposizione del visto.

In caso di rinvio, ove il Consiglio regionale approvi di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei componenti, si procede alla promulgazione se entro quindici giorni dalla comunicazione, di cui al quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito.

Art. 48.

La legge è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente articolo. Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato; il Commissario del Governo ha apposto il visto; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale ».

Nell'ipotesi di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo precedente, nella formula di promulgazione è fatta menzione della scadenza del termine o della seconda approvazione del Consiglio ed evetualmente della pronuncia della Corte costituzionale o della deliberazione delle Camere.

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche ».

Art. 49.

La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale avviene anche prima del termine di cui al precedente articolo quando il Governo della Repubblica lo consenta.

Art. 50.

La legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entra in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo il caso di urgenza dichiarata a norma dell'articolo precedente; in tal caso il Consiglio stabilisce il momento di entrata in vigore della legge e comunque non prima del giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 51.

I Regolamenti regionali e quelli contenenti le norme di attuazione di leggi della Repubblica, previsti dal secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e da singole leggi statali, sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio regionale e pubblicati nei modi previsti per le leggi dallo Statuto.

Entrano in vigore in ogni caso nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

TITOLO VI

L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
I RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Art. 52.

L'organizzazione amministrativa della Regione si compone di servizi che operano sotto la direzione della Giunta e del suo Presidente.

La legge regionale può prevedere che il servizio cui è affidata la preparazione dello schema di sviluppo economico regionale promuova il coordinamento degli altri servizi anche a mezzo di riunioni periodiche dei loro dirigenti.

Le materie attribuite alla competenza di ciascun servizio sono determinate dalla Giunta regionale in relazione agli obiettivi previsti nel programma economico della Regione.

La Regione può istituire, con legge, enti e aziende regionali per lo svolgimento di attività e servizi che, per la loro particolare natura o dimensione, non possono essere delegati agli enti locali. Può, inoltre, partecipare ad enti e aziende interregionali.

La Regione può promuovere società finanziarie o parteciparvi. La legge regionale disciplina le modalità di partecipazione.

La Giunta sovraintende alla gestione degli enti, delle aziende e delle partecipazioni secondo le direttive del Consiglio.

Il Consiglio provvede alla nomina degli amministratori assicurando la rappresentanza delle minoranze.

Art. 53.

I dirigenti dei servizi della Regione, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta, provvedono alla organizzazione e al funzionamento interno dei servizi e ne sono responsabili.

Per la direzione dei principali servizi e delle aziende regionali sono conferiti incarichi a tempo determinato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta esclusiva della Giunta stessa, approvata dal Consiglio con voto palese in seduta segreta, anche tra esperti e professionisti estranei all'Amministrazione regionale. L'incarico è revocabile con il medesimo procedimento.

La durata dell'ufficio non può superare la legislatura.

Per compiti specifici e in particolare per quelli di studio e di attuazione della programmazione può essere addetto ai servizi personale esperto nelle varie discipline, incaricato e revocabile con le modalità di cui ai commi precedenti.

Art. 54.

La legge regionale determina lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo unico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle Amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici, le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.

Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge dello Stato, per la qualifica determinata in rapporto alla preparazione tecnico-professionale.

Art. 55.

La Giunta regionale, con deliberazione motivata, sentite le competenti Commissioni consiliari, può conferire incarichi ad istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi e per raccogliere gli elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione.

Le Commissioni consiliari possono chiedere di essere informate dalla Giunta o dagli incaricati delle indagini sullo stato e i risultati delle indagini stesse.

Art. 56.

La Regione promuove la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli enti interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale.

Art. 57.

Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. La pubblicazione non sostituisce la notificazione ai diretti interessati.

La legge regionale può stabilire in casi determinati particolari forme di pubblicità che, in aggiunta alla pubblicazione per estratto e alla notificazione di cui al precedente comma, rendono effettiva la conoscenza degli atti da parte dei cittadini.

I cittadini hanno diritto di ottenere copia degli atti amministrativi regionali con efficacia esterna. Ai fini della tutela giurisdizionale dei loro diritti e interessi i cittadini hanno anche diritto di ottenere copie autentiche di tutti gli atti del procedimento amministrativo.

Art. 58.

Gli organi e gli uffici della Regione debbono provvedere entro novanta giorni sulle istanze e sui ricorsi. Il termine decorre dalla data di deposito dell'istanza o del ricorso.

Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, gli interessati possono intimare all'organo o ufficio inadempiente diffida a provvedere secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

Se l'organo o l'ufficio non risponde alla diffida entro trenta giorni il silenzio è parificato ad ogni effetto ad un provvedimento di rigetto della istanza o del ricorso.

Art. 59.

La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.

La delega di funzioni amministrative alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali è conferita, previa loro consultazione, con legge regionale per materie definite

e a favore, di norma, di tutti gli enti della medesima specie operanti nella Regione, e comunque a pluralità omogenee di tali enti.

Con la legge di delega si adottano le misure necessarie a favore degli enti deleganti mediante stanziamenti per la copertura delle spese o anche a mezzo di trasferimenti del personale regionale.

La legge di delega può prevedere che si costituiscano Consorzi su base comprensoriale tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate.

Il Presidente della Giunta regionale emana le direttive generali cui si devono attenere gli enti delegati. Le direttive sono proposte dalla Giunta e approvate dalla Commissione consiliare competente nell'ambito degli indirizzi contenuti nelle leggi di delega. La Giunta vigila sull'esercizio delle funzioni che hanno formato oggetto di delega. Gli eventuali provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge di delega per i casi di accertata inerzia nel compimento di atti obbligatori sono deliberati dal Consiglio.

La delega può essere revocata nelle medesime forme con cui è stata conferita.

La legge regionale regola, d'intesa con gli enti locali interessati, l'esercizio di funzioni amministrative attuate da parte della Regione avvalendosi dei loro uffici.

Art. 60.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato in conformità alla Costituzione e alle leggi dello Stato.

Nei casi determinati nei quali, ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione, è ammesso dalla legge dello Stato il controllo di merito, il riesame dell'atto amministrativo viene effettuato dal Consiglio regionale entro trenta giorni dalla richiesta motivata dell'organo dello Stato che lo ha promosso.

Art. 61.

La Regione esercita il controllo di legittimità sugli atti — compresi quelli derivanti dalle funzioni da essa delegate — delle province, dei comuni e degli altri enti locali ai sensi dell'articolo 130, primo comma, della Costituzione.

Il controllo di merito sugli atti degli enti locali nello svolgimento delle funzioni proprie e delegate dalla Regione è esercitato mediante richiesta motivata di riesame ai sensi dell'articolo 130, secondo comma, della Costituzione.

I controlli sono esercitati da un organo della Regione in forma decentrata mediante sezioni autonome, secondo le modalità fissate dal Consiglio.

I provvedimenti degli organi di controllo sono definitivi.

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62.

La revisione dello Statuto è deliberata a maggioranza assoluta dei Consiglieri nei modi previsti per la formazione delle leggi regionali e secondo il procedimento prescritto dal secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione.

Nessuna iniziativa per la revisione dello Statuto può essere ammessa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica.

Un'iniziativa di revisione respinta dal Consiglio regionale non può essere rinnovata se non è trascorso un anno dalla reiezione.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto, adottata con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 63.

La legge regionale determina, con decorrenza dalla data di elezione del primo Consiglio, per i componenti del Consiglio regionale e della Giunta, le indennità per la carica e per le funzioni e i criteri del rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato.

La stessa legge determina l'assegno da corrispondere al Presidente e ai componenti della Giunta, al Presidente e agli altri componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali previste dai numeri sei e sette dell'articolo 25, la Giunta delibera per contratti, rinunce e transazioni fino al limite del valore di lire cento milioni. Oltre tale limite la Giunta delibera su conforme parere della Commissione consiliare competente.

LEGGE 22 maggio 1971, n. **346.**

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lazio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Lazio nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

ALLEGATO

TITOLO I

COSTITUZIONE E AUTONOMIA DELLA REGIONE

Art. 1.

Il Lazio è Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, con propri poteri e funzioni secondo i princìpi e nei limiti della Costituzione e secondo il presente Statuto.

La Regione rappresenta unitariamente le istanze politico-sociali della popolazione e promuove la più ampia partecipazione delle autonomie locali e delle formazioni sociali al processo di sviluppo democratico del Lazio.

Art. 2.

La Regione ha per capoluogo la città di Roma e comprende i territori delle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.

La Regione ha un proprio gonfalone e un proprio stemma che vengono approvati con legge dal Consiglio regionale.

TITOLO II

POTESTA' DELLA REGIONE

Art. 3.

La Regione, nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e semprechè le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni, ha potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e nelle altre materie indicate da leggi costituzionali.

La Regione emana norme di attuazione delle leggi della Repubblica nei casi previsti dalle stesse.

Art. 4.

La Regione ha potestà amministrativa nelle materie di cui all'articolo precedente salvo quelle di interesse esclusivamente locale che dalle leggi della Repubblica siano attribuite alle province, ai comuni o ad altri enti locali.

La Regione esercita inoltre le altre funzioni amministrative demandatele dallo Stato.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici.

Le attribuzioni relative alle situazioni di necessità e pubblico interesse e ai provvedimenti contingibili ed urgenti, nelle materie di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, spettano alla Regione, salve le attribuzioni di competenza degli enti locali.

TITOLO III

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 5.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.

Capo I

IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 6.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza, il Presidente e i membri della Giunta regionale e su di essi esercita il controllo politico ed amministrativo, adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Spetta al Consiglio:

1) determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, adottando i relativi provvedimenti di sua competenza;

2) formulare voti e proposte di legge al Parlamento, nonchè i pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

3) designare, nel proprio seno, a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, 3 delegati che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica;

4) deliberare sulla richiesta di *referendum* legislativo e costituzionale, a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;

5) approvare il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il rendiconto consuntivo, le deliberazioni relative all'assunzione di mutui ed alla emissione di prestiti;

6) istituire e disciplinare i tributi propri della Regione;

7) formulare le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;

8) approvare i piani di sviluppo economico globali e settoriali della Regione e dell'assetto territoriale della stessa;

9) approvare i programmi generali e settoriali concernenti la esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa, nonchè i programmi concernenti l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione ed i relativi finanziamenti;

10) approvare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

11) istituire, nel proprio territorio, sentite le popolazioni interessate, nuovi comuni, modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti, promuovere forme associative tra gli enti locali della Regione e di decentramento comunale;

12) deliberare le deleghe da conferire alle Province, ai Comuni ed agli Enti locali, quali organi di decentramento amministrativo;

13) istituire, disciplinare e sopprimere enti ed Aziende dipendenti dalla Regione e deliberare sulla partecipazione ad Aziende consortili e a società finanziarie;

14) formulare pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;

15) nominare commissioni e membri di commissioni nel caso di nomina rimessa genericamente alla Regione, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze;

16) riesaminare le deliberazioni, per il controllo di merito degli atti amministrativi regionali, a norma dell'articolo 125 della Costituzione;

17) ratificare gli atti amministrativi di competenza del Consiglio deliberati in casi di urgenza dalla Giunta regionale ed adottare i provvedimenti conseguenti;

18) deliberare su ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca l'approvazione del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse quelle sottoposte dalla legge a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tal senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 7.

Il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali, sono stabiliti con legge della Repubblica.

Alla convalida delle elezioni dei Consiglieri regionali provvede, a norma del proprio Regolamento interno, il Consiglio regionale, su relazione dell'Ufficio di Presidenza che, a tal fine, assume la qualifica di Giunta delle elezioni.

Art. 8.

Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta entro il 30° e non prima del 20° giorno dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente, con preavviso di almeno 5 giorni.

Nella stessa seduta, dopo l'assunzione della Presidenza e della Segreteria provvisoria, rispettivamente da parte del Consigliere con più alta cifra elettorale e di quello più giovane di età, il Consiglio procede alla elezione del Presidente, di due Vice Presidenti, di tre Segretari, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Alla elezione si procede con tre votazioni separate, la prima per il Presidente, la seconda per i Vice Presidenti, la terza per i Segretari; ciascun Consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

La elezione dell'Ufficio di Presidenza ha luogo a scrutinio segreto.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.

L'Ufficio di Presidenza decide a maggioranza dei membri assegnati; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 9.

Il Collegio dei Revisori dei conti, si compone di un Presidente e di 4 membri. Esso ha il compito di riferire al Consiglio sulla gestione del patrimonio immobiliare, sul rispetto del bilancio, sul conto consuntivo.

Il Consiglio elegge a maggioranza, nel proprio seno e a scrutinio segreto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Successivamente, il Consiglio elegge, con unica votazione, a scrutinio segreto, nel proprio seno, i quattro membri del Collegio dei Revisori dei conti. Ciascun Consigliere vota un solo nome.

La funzione di membro del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con quella di membro della Giunta.

Art. 10.

Il Consiglio si riunisce dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre su convocazione del suo Presidente.

Il Consiglio inoltre si riunisce in qualsiasi periodo dell'anno su convocazione del suo Presidente o su iniziativa del Presidente della Giunta, o di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Si riunisce altresì su richiesta del Consiglio dei Ministri, ove da questi riceva l'invito a sostituire la Giunta o il Presidente della stessa, che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Il Consiglio è convocato dal suo Presidente non oltre 15 giorni dalla richiesta di convocazione con preavviso di almeno 5 giorni, al domicilio dei Consiglieri e con la specificazione dell'ordine del giorno indicato dai richiedenti. In caso di comprovata urgenza, la convocazione può aver luogo telegraficamente con preavviso di 48 ore.

Art. 11.

Il Consiglio ha piena autonomia funzionale interna e propria contabilità che, in armonia con la Costituzione ed il presente Statuto, esercita sulla base del proprio Regolamento, che viene approvato e modificato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Nell'ambito di tale autonomia funzionale e contabile, l'Ufficio di Presidenza provvede per la destinazione dei locali e del personale necessari per l'espletamento dell'attività consiliare.

Art. 12.

Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 13.

Il regolamento del Consiglio disciplina l'istituzione e la composizione delle commissioni consiliari permanenti, assicurando in ogni caso a tutti i Gruppi consiliari, la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei membri delle commissioni.

Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle Commissioni permanenti.

I componenti della Giunta possono far parte delle Commissioni permanenti e speciali in qualità di consiglieri.

Alle Commissioni permanenti sono sottoposte per l'esame preliminare le proposte di legge e di deliberazione di competenza del Consiglio, nonchè, per il parere preventivo, i provvedimenti della Giunta nei casi stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi regionali. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette contemporaneamente le proposte di legge e di deliberazione di competenza del Consiglio ai Presidenti delle competenti Commissioni consiliari ed al Presidente della Giunta che può partecipare ai lavori della Commissione o delegare un Assessore.

Le Commissioni deliberano a maggioranza purchè sia presente almeno la metà dei loro componenti.

Prima dell'esame delle proposte d'iniziativa popolare o di Enti locali, la Commissione dovra ascoltare i rappresentanti dei firmatari o degli Enti locali medesimi.

Le Commissioni presentano, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportune, o che dal Consiglio medesimo fossero richieste, procurandosi, a tal fine, anche su domanda del rappresentante di un gruppo, direttamente dal Presidente della Giunta o dagli Assessori competenti, informazioni, notizie e documenti.

Hanno inoltre facoltà di richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per domandare loro chiarimenti su questioni in rapporto alla materia di loro competenza, nonchè, previa intesa con il Presidente del Consiglio e con la Giunta, l'intervento di funzionari dell'Amministrazione regionale o di Enti interamente dipendenti dalla Regione, che non saranno tenuti al segreto d'ufficio nel riferire alla Commissione in seduta non pubblica. Possono, altresì, chiedere al Presidente ed agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e deliberazioni e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dal Consiglio o accettati dalla Giunta.

Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare, previa intesa con il Presidente del Consiglio regionale e con la Giunta, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività del Consiglio stesso. A tal fine, possono essere costituite anche Commissioni speciali.

Commissioni speciali possono essere, altresì, costituite con legge regionale per svolgere inchieste sullo operato della Giunta.

Il Regolamento del Consiglio determinerà le modalità delle consultazioni di rappresentanze di Enti locali; di categoria, di gruppi, di associazioni, di singoli cittadini.

L'Assessore competente per materia deve comunque essere presente a tutte le sedute della Commissione.

Art. 14.

Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.

Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concernenti persone, salvo quanto disposto dall'articolo 23 del presente Statuto.

Sono valide le deliberazioni adottate mediante intervento della maggioranza dei Consiglieri e che abbiano raccolto la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri presenti, eccezione fatta per i casi per i quali lo Statuto e il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Art. 15.

Ciascun Consigliere rappresenta l'intera Regione. I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 16.

Ciascun Consigliere ha, in seno al Consiglio, diritto di interrogazione, interpellanza e mozione.

Il Regolamento del Consiglio prevede termini tassativi entro i quali la Giunta è tenuta a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze.

Art. 17.

I Consiglieri si costituiscono in Gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o più membri.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, assicura ai Gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e servizi e assegna contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze di base, comuni ad ogni Gruppo, e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

Art. 18.

Salvo i casi di anticipato scioglimento, il Consiglio esercita le proprie funzioni fino al 46° giorno anteriore alla data di elezione per il suo rinnovo.

Capo II

La Giunta regionale ed il suo Presidente

Art. 19.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Art. 20.

La Giunta è composta dal Presidente, che ne mantiene l'unità di indirizzo e da un numero di assessori non superiore a 12 preposti ai servizi regionali per settori omogenei, sulla base delle determinazioni collegiali. I singoli assessori responsabili di settori omogenei si organizzano in comparti per la programmazione e l'attuazione di piani di lavoro intersettoriale.

Il Presidente della Giunta provvede alla designazione dell'assessore vice presidente che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Congiuntamente alla presentazione del programma, il Presidente sottopone al Consiglio regionale l'articolazione operativa della Giunta.

Art. 21.

Il Presidente della Giunta regionale:

1) rappresenta la Regione;

2) esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Regione, salvo riferire alla Giunta nella prima adunanza;

3) promulga le leggi e i regolamenti regionali;

4) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, riferendone alla Giunta e al Consiglio;

5) convoca, fissandone l'ordine del giorno, la Giunta; la presiede, ne coordina l'attività; sovraintende agli uffici dell'Amministrazione regionale;

6) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi regionali.

Art. 22.

La Giunta regionale:

1) attua i programmi approvati dal Consiglio regionale;

2) provvede, ove occorra, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

3) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio;

4) delibera sullo storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio;

5) nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale, amministra il patrimonio della Regione e delibera sui contratti della stessa;

6) delibera in materia di liti attive e passive salvo quanto disposto dal punto 2) dell'articolo 21 del presente Statuto e, su conforme parere della commissione competente, in materia di rinunce e transazioni fino al valore di 100 milioni;

7) delibera, sentita la competente commissione consiliare, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitti di attribuzione presso la Corte costituzionale;

8) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, semprechè essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;

9) sovrintende alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigila sugli Enti, le imprese e le aziende interamente regionali o con partecipazione regionale, a norma degli articoli 53 e 54 del presente Statuto;

10) delibera nei casi di urgenza — tali da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio — provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio stesso, al quale li trasmette per ratifica nella prima successiva adunanza. La mancata ratifica entro il termine di 60 giorni dalla deliberazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta, importa l'annullamento della stessa salva al Consiglio l'adozione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici, sorti sulla base della deliberazione non ratificata;

11) adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 4, comma quarto, con le modalità di cui al n. 10) del presente articolo, ove la materia sia di competenza del Consiglio regionale;

12) esercita le altre attribuzioni demandatele dalla Costituzione e dal presente Statuto e, in generale, ogni altra attività amministrativa ordinaria della Regione.

Art. 23.

La elezione del Presidente e dei membri della Giunta è preceduta:

— da un dibattito politico;

— dalla presentazione di proposte politico-programmatiche, accompagnate dalla indicazione dei candidati alla Presidenza e alla Giunta, con l'indicazione dei settori omogenei dei quali i membri della Giunta saranno incaricati;

— dalla votazione, a scrutinio palese, dei documenti proposti con l'intervento di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti.

Successivamente con l'intervento di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti si procede alla elezione, a scrutinio palese, del Presidente della Giunta e, con votazione separata, sempre a scrutinio palese, alla elezione dei singoli membri della Giunta.

Qualora non si raggiunga la presenza dei due terzi dei consiglieri in carica o non si consegua la maggioranza assoluta dei voti, la votazione viene rinviata ad una successiva seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede — sempre a scrutinio palese — alle votazioni di cui sopra, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.

Qualora anche in tali ulteriori votazioni non si raggiunga per tutti i nominativi la maggioranza assoluta dei voti, nei confronti di coloro che non abbiano raggiunto tale maggioranza si procede a votazione di ballottaggio. Vengono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero dei voti.

La elezione del Presidente e della Giunta avviene a scrutinio segreto allorchè ciò sia richiesto e approvato, per alzata e seduta, dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. La richiesta va approvata prima dello inizio delle votazioni.

In caso di vacanza per dimissioni, revoca, o altra causa dell'Ufficio di Presidente della Giunta, o di dimissioni, revoca, o altra causa della maggioranza dei membri della Giunta medesima, questa si considera integralmente dimissionaria.

Il Consiglio è convocato entro venti giorni per la elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 24.

La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

La Giunta può darsi un Regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 25.

La Giunta ed il suo Presidente rispondono del loro operato di fronte al Consiglio.

La Giunta ed il suo Presidente possono essere revocati, anche individualmente, su proposta motivata di un quarto dei Consiglieri in carica, approvata a maggioranza dei Consiglieri eletti, o su proposta di tre gruppi consiliari.

Sulla proposta di revoca di tutta la Giunta il Consiglio vota per appello nominale; sulle proposte di revoca individuale la votazione si effettua a scrutinio segreto. Le proposte di revoca individuali che si effettuano a scrutinio segreto dovranno essere avanzate da un terzo dei Consiglieri assegnati.

Ogni proposta di revoca deve essere discussa non prima di 10 e non oltre 20 giorni dalla presentazione.

Art. 26.

In caso di scioglimento, per rinnovazione, del Consiglio, di dimissioni o di revoca della Giunta, quest'ultima resta in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla elezione della nuova.

Art. 27.

La legge regionale stabilisce l'entità e i titoli delle indennità ai Consiglieri regionali a seconda delle loro funzioni ed attività.

TITOLO IV

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Art. 28.

L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli, compete:

— alla Giunta regionale;

— a ciascuno Consigliere regionale;

— ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque;

— ai singoli Consigli provinciali;

— agli elettori della Regione in numero non inferiore a 5.000.

Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono sottoscritte dal Presidente.

La presentazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare è regolata in conformità all'articolo 35 del presente Statuto.

La verifica della regolarità delle proposte di legge è di competenza del Consiglio regionale.

Art. 29.

Le proposte di legge devono essere esaminate da una commissione consiliare ed approvate dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.

Il Regolamento prevede i modi e i limiti per l'adozione del procedimento redigente assicurando, in ogni caso, in qualsiasi momento fino all'esame conclusivo da parte della commissione, alla Giunta ed a ciascun Consigliere la facoltà di richiamare, in tutto o in parte, la proposta di legge alla normale procedura di esame e di approvazione prevista dal comma precedente.

Art. 30.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni legge che importi nuove o maggiori spese rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 31.

Il Presidente del Consiglio regionale invia, entro cinque giorni, al Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio.

Se entro trenta giorni dalla data di ricezione il Governo non fa opposizione e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto.

Entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge ».

Al testo segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio ».

Le leggi regionali sono riprodotte sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Le leggi regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione, salvo i casi d'urgenza previsti dal secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione.

Art. 32.

Nel caso in cui il Governo della Repubblica rinvii una legge al Consiglio regionale per le ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 127 della Costituzione e, ove il Consiglio la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è promulgata se il Governo della Repubblica, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

Art. 33.

L'iniziativa dei Regolamenti regionali compete ai soggetti di cui all'articolo 28 del presente Statuto.

Per la promulgazione e la pubblicazione dei Regolamenti deliberati dal Consiglio regionale valgono, in quanto applicabili, le modalità previste per le leggi regionali.

L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere regionale nonchè, quando si tratti di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, agli altri soggetti indicati nell'articolo 28 del presente Statuto.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 34.

La Regione considera il concorso degli Enti locali e l'apporto autonomo dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi e di altre formazioni ed organizzazioni sociali, come fondamentali momenti della partecipazione democratica alla determinazione della politica regionale.

A tale fine:

— consulta i Consigli comunali e provinciali sulle principali questioni;

— attua forme d'intesa e di concerto con gli Enti locali nei casi e con le modalità stabilite da leggi regionali, soprattutto per le questioni che, direttamente o indirettamente, si connettano a materie di loro competenza;

— consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti e le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori autonomi sui problemi di carattere economico e sociale;

— consulta le organizzazioni regionali della cooperazione;

— consulta altresì le altre organizzazioni e formazioni sociali;

— promuove indagini conoscitive e incontri su determinati problemi, come gli agrari, gli urbanistici, gli scolastici, i culturali, sulla condizione femminile, i giovanili, gli sportivi, del tempo libero, economici e sociali in genere;

— si rivolge ai Comuni e ai loro organi di decentramento, ove esistano, per promuovere, con l'autonomo concorso delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e di altre formazioni sociali, la più ampia partecipazione delle popolazioni alla vita della Regione.

Art. 35.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale della Regione a norma degli articoli 28 e 33 del presente Statuto.

La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.

Il Regolamento del Consiglio regionale prevede le modalità e i termini per l'esame delle proposte d'iniziativa popolare, in modo da garantirne la sollecita discussione.

Art. 36.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

I Consigli comunali e provinciali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedono provvedimenti o prospettino esigenze.

Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal Regolamento.

Art. 37.

I Comuni della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta sui provvedimenti che li interessano. Le interrogazioni dei Comuni sono depositate alla Presidenza del Consiglio regionale, che le trasmette alla Giunta.

Ove il Comune interrogante chieda alla Giunta risposta scritta, questa gli è direttamente trasmessa dalla Giunta; ove chieda risposta orale, questa è data dalla Giunta di fronte alla Commissione consiliare competente.

Art. 38.

La legge regionale prevede l'istituzione del « Difensore Civico » con il compito di chiedere notizie sulla Amministrazione regionale.

La legge regionale disciplina le modalità della nomina ed i poteri del « Difensore Civico ».

Art. 39.

E' indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando lo richiedano almeno:

— 50.000 elettori della Regione;

— due Consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio;

— dieci Consigli comunali che abbiano iscritti nel loro complesso, nelle liste elettorali non meno di 50.000 elettori, con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Non è ammesso il *referendum* nelle materie tributarie e per l'approvazione del bilancio.

La legge regionale determina le ulteriori modalità di attuazione del *referendum*, disciplinando, anche, il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di *referendum*.

Un *referendum* non può essere indetto prima che sia decorso un anno dall'attuazione di altro precedente *referendum* di qualsiasi tipo.

Art. 40.

I regolamenti e i provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione sono sottoposti a *referendum* popolare, quando lo richiedano i soggetti di cui al precedente articolo.

TITOLO VI

LE AUTONOMIE LOCALI

Art. 41.

In armonia con i princìpi dell'autonomia e del decentramento politico e amministrativo previsti dalla Costituzione e, in particolare, dall'articolo 5, la Regione instaura, anche nella sua attività legislativa e politico-amministrativa, un rapporto partecipativo e collaborativo con le Province, i Comuni e gli altri Enti locali.

La Regione promuove e coordina l'attività degli Enti locali ai fini di un equilibrato sviluppo territoriale, economico e sociale, in armonia con gli obiettivi democraticamente postulati dalla programmazione regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia.

La Regione promuove, altresì, il riordinamento degli Enti locali anche attraverso forme associative e di decentramento, allo scopo di agevolare la partecipazione dei cittadini al governo degli Enti medesimi e di conseguire una gestione dei servizi pubblici la più rispondente alle esigenze delle collettività interessate.

Art. 42.

La delega di funzioni amministrative alle Province, ai Comuni o ad altri Enti locali — nonchè la sua eventuale revoca — sono disposte con legge regionale e sono dirette — di norma — a tutti gli Enti di eguale livello istituzionale.

Per la revoca non riguardante la generalità degli Enti delegati è richiesta la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione, previa audizione degli Enti interessati.

La delega è, di norma, a tempo indeterminato in relazione alla natura delle funzioni delegate.

Le leggi regionali che prevedono la delega di singole materie agli Enti locali, ne determinano il contenuto, ne fissano la durata eventuale e stabiliscono i limiti dei poteri d'indirizzo, coordinamento e vigilanza del Consiglio e della Giunta ed i presupposti per il loro esercizio. Regolano, altresì, i conseguenti rapporti finanziari.

La Regione per l'utilizzazione degli Uffici degli Enti locali osserva, in quanto applicabili, i princìpi di cui ai precedenti commi.

Art. 43.

Il controllo sugli atti degli Enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato, con modalità e limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i princìpi contenuti nell'articolo 130 della Costituzione.

Tale organo che ha sede nel capoluogo della Regione, esercita il controllo sugli atti delle Province e coordina l'attività delle sezioni decentrate per gli atti dei Comuni e degli altri Enti locali.

La legge regionale fissa il numero e l'ubicazione delle singole sezioni e l'ambito della loro competenza.

Sino all'entrata in vigore della legge regionale, lo organo centrale, di cui al primo comma del presente articolo, esercita il controllo sugli atti di tutti gli Enti locali della Regione.

I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimità degli atti.

La legge, per gli atti fondamentali dei Comuni e delle Province, può prevedere l'esercizio del controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli Enti deliberanti di riesaminare le loro deliberazioni.

I controlli sostitutivi sugli Enti locali, sinchè e in quanto previsti dalle leggi, sono esercitati dalla Regione.

Titolo VII

LA REGIONE E LA PROGRAMMAZIONE

Art. 44.

La Regione, soggetto autonomo del processo di programmazione, concorre, con proprie autonome iniziative ed indicazioni, alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale e formula programmi di sviluppo economico globali relativi al suo territorio.

La Regione esercita la funzione di coordinamento sugli enti locali e sugli enti economici pubblici a dimensione regionale.

Partecipa con gli organi nazionali alla formulazione dei programmi degli enti a partecipazione statale nello ambito della programmazione nazionale. Partecipa, altresì, con detti organi nazionali alla scelta tipologica degli insediamenti a partecipazione statale da effettuarsi nella Regione.

Adotta ed attua programmi nelle materie di sua competenza, nonchè in quelle ad essa demandate anche ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 e del secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

Art. 45.

La Regione assume la politica di piano come impegno e metodo democratico di intervento, in concorso con lo Stato e con gli Enti locali, nella attività economica pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla ai suoi obiettivi e ai fini sociali secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione.

La Regione, in relazione a tali fini e con l'obiettivo prioritario di conseguire la piena occupazione, con particolare riguardo ai giovani e alle donne, e l'elevamento del tenore di vita della popolazione:

— promuove lo sviluppo dell'agricoltura, anche attraverso l'associazionismo e la cooperazione riconoscendo il lavoro dei singoli membri della famiglia coltivatrice, dell'artigianato, delle attività industriali, commerciali e turistiche e della cooperazione;

— promuove altresì il diritto all'istruzione, in ogni sua forma e grado, alla sicurezza ed assistenza sociale e alla salute, nonchè lo sviluppo dei servizi sociali con particolare riguardo alla casa, ai trasporti, alle attrezzature ed agli impianti per l'infanzia, il tempo libero, e le attività sportive;

— determina l'assetto del territorio, promuovendone, nel rispetto delle sue caratteristiche naturali, la piena valorizzazione, eliminando situazioni di squilibrio sociale, territoriale e settoriale;

— difende l'ambiente naturale, ispirando la propria legislazione a princìpi di politica ecologica ed a iniziative volte a preservare ed a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 46.

La legge regionale determina l'assetto del territorio, gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, informandosi a princìpi e metodi che assicurino, anche su basi comprensoriali, il concorso degli Enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali e delle altre formazioni sociali.

Art. 47.

La Regione può avvalersi di un Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione.

Le strutture, l'organizzazione ed i compiti dell'Istituto sono regolati con legge regionale, in modo da assicurare alla Regione, e con essa agli Enti locali, alle organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti e alle organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori autonomi, alle organizzazioni giuridicamente riconosciute della cooperazione e alle altre formazioni sociali, l'informazione, i dati e gli apporti specializzati necessari per l'elaborazione e per la verifica dei piani di sviluppo globali e settoriali.

Titolo VIII

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 48.

L'attività amministrativa della Regione è informata ai princìpi autonomistici e democratici, al più ampio snellimento delle procedure ed al principio della pubblicità.

La struttura degli uffici è articolata in funzione delle esigenze suddette, nonchè dei compiti prevalentemente promozionali, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione ed in funzione del più ampio decentramento agli Enti locali.

La Regione promuove la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli enti interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.

Art. 49.

La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali lo stato giuridico il trattamento eco-

nomico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici, nonchè le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.

L'ordinamento del personale regionale è regolato dai seguenti princìpi:

a) dall'accesso all'Amministrazione mediante pubblico concorso, salvo i casi particolari stabiliti dalla legge dello Stato;

b) da qualifiche funzionali alle quali, nei casi stabiliti dalla legge regionale, si accede mediante pubblico concorso;

c) dallo stipendio onnicomprensivo che attua la chiarezza retributiva;

d) dalla progressione esclusivamente economica nell'ambito della qualifica in base all'anzianità di servizio ed al merito, valutato con criteri obiettivi per qualità ed efficienza;

e) dalla precisa determinazione, nel quadro della unità organizzativa, delle competenze e delle responsabilità proprie di ciascuna qualifica.

La Regione, previa delibera del Consiglio, può avvalersi, mediante contratto, di collaboratori particolarmente qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche. La durata del contratto non può superare il termine della legislatura in corso.

La Regione garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

TITOLO IX

PATRIMONIO E FINANZE

Art. 50.

La Regione ha autonomia finanziaria e proprio demanio e patrimonio, in conformità alle norme costituzionali.

Art. 51.

Le entrate della Regione sono costituite:

a) dai redditi del suo patrimonio;

b) dai tributi propri, che essa istituisce con legge regionale;

c) dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle leggi;

d) dalle quote dei fondi nazionali destinate ai finanziamenti dei programmi regionali;

e) dai contributi speciali previsti dal terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione;

f) da ogni altro eventuale contributo, provento od entrata.

Art. 52.

L'esercizio finanziario della Regione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Due mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio finanziario la Giunta presenta al Consiglio il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo. Il Consiglio approva, con legge, il bilancio preventivo entro il 15 dicembre.

L'indebitamento della Regione non può superare annualmente i limiti stabiliti, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio con legge, per un periodo non superiore a tre mesi.

Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio, prima di quello preventivo, approva, con legge, il bilancio consuntivo.

Qualora il bilancio consuntivo risultasse in disavanzo, l'ammontare del disavanzo è iscritto nello stato di previsione dell'esercizio successivo. La stessa procedura è adottata in caso di avanzo.

Prima della presentazione al Consiglio, la Giunta provvede a pubblicare sul *Bollettino Ufficiale* della Regione il bilancio di previsione.

TITOLO X

ENTI, AZIENDE E SOCIETA' REGIONALI

Art. 53.

Per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di interesse della Regione, che, per la loro speciale natura e dimensione, non possono essere delegate agli Enti locali, ovvero non siano gestite direttamente, la Regione può con legge:

a) istituire enti od aziende regionali;

b) promuovere la istituzione di enti od aziende a carattere consorziale tra Enti locali e anche tra Regioni;

c) partecipare o promuovere società finanziarie regionali cui partecipino altri enti pubblici.

In caso di società finanziarie promosse dalla Regione, a questa ultima deve essere assicurata la maggioranza assoluta delle azioni.

La legge regionale regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, aziende e società regionali provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati.

Art. 54.

Spetta al Consiglio regionale:

a) la nomina degli amministratori degli enti od aziende interamente dipendenti dalla Regione, di cui al punto *a*) dell'articolo 53, nonchè dei rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consorziali di cui al punto *b*) dell'articolo 53, sia nelle società a partecipazione regionale;

b) l'approvazione dei bilanci e dei programmi generali di sviluppo e di riordino, nonchè di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

Spetta alla Giunta regionale la vigilanza e il controllo sugli enti, aziende e società regionali e sulle partecipazioni.

La Giunta, almeno una volta l'anno, riferisce al Consiglio in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.

NORME FINALI E TRANSITORIE

I. — Le norme di revisione del presente Statuto sono adottate con il procedimento previsto dal secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, purchè sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore del-

lo Statuto e dell'ultima modifica. Non si può procedere ad abrogazione totale dello Statuto se non congiuntamente alla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla reiezione.

II. — In via transitoria, sino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dal n. 5) dell'articolo 22 del presente Statuto, il Consiglio regionale delibera:

a) sull'acquisto di immobili, azioni o obbligazioni industriali, nonchè sulle locazioni e sulle conduzioni ultraquinquennali o che abbiano un valore complessivo superiore a 100 milioni di lire;

b) sull'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni o obbligazioni industriali, nonchè sulla costituzione di servitù passive o di enfiteusi;

c) su altre spese di amministrazione che superino ciascuna annualmente l'importo di 50 milioni di lire, comprendendo in tale somma ogni spesa riguardante lo stesso oggetto, e sui contratti della Regione che, per lo stesso oggetto, superino l'importo di 100 milioni, ovvero, allorquando riguardino opere pubbliche che superino per lo stesso oggetto i 300 milioni.

Per il resto, provvede all'amministrazione la Giunta regionale.

III. — La Regione provvede alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale tratto dalle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici in posizione di comando.

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti dei quali richiedere il comando.

I comandi possono riguardare docenti, magistrati, sia dell'ordine giudiziario che amministrativo, e pubblici impiegati e sono disposti dalle amministrazioni di appartenenza previa intesa con la Giunta regionale.

IV. — Sino all'entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 43, terzo comma, del presente Statuto, che dovrà avvenire entro e non oltre 3 mesi, sono istituite sezioni decentrate con sedi a Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo per il controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti locali nell'ambito di ciascuna provincia e sono, altresì, istituite, con sede in Roma, due sezioni decentrate, l'una, per il controllo sugli atti del comune di Roma, e l'altra, per il controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti locali della provincia di Roma.

LEGGE 22 maggio 1971, n. **347**.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Molise.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Molise nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

ALLEGATO

TITOLO I

LA REGIONE

Art. 1.

Costituzione della Regione

Il Molise è Regione autonoma della Repubblica italiana una ed indivisibile, secondo i princìpi e nei limiti della Costituzione e secondo le norme dello Statuto.

La Regione promuove il progresso civile, sociale ed economico della sua popolazione ed il rinnovamento democratico delle strutture dello Stato; garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche della comunità nazionale e della politica regionale, alla funzione legislativa ed amministrativa.

Art. 2.

Territorio, gonfalone e stemma

La Regione comprende il territorio delle attuali province di Campobasso e di Isernia ed ha per capoluogo la città di Campobasso.

La Regione ha un gonfalone ed uno stemma prescelti dal Consiglio regionale.

TITOLO II

LA PROGRAMMAZIONE

Art. 3.

Metodi e strumenti

La Regione Molise assume il metodo della programmazione per lo sviluppo equilibrato dell'economia regionale, per le riforme di struttura e per i fini sociali previsti dalla Costituzione.

La Regione partecipa come soggetto autonomo in collaborazione con gli enti locali e con l'apporto delle organizzazioni sindacali, economiche, sociali e culturali alla formulazione del programma economico nazionale.

Formula programmi di sviluppo economico relativi al suo territorio e adotta ed attua programmi e piani, generali e settoriali, articolati su base comprensoriale, nelle materie di sua competenza, nonchè in quelle ad essa delegate a norma della Costituzione e delle leggi.

Indirizza e coordina tutte le attività economiche e sociali degli enti pubblici che operano nella regione per le materie di competenza regionale.

La Regione determina con legge gli strumenti e i provvedimenti di formazione, di attuazione e di verifica della programmazione regionale, nonchè l'attività di studio e di ricerca che ritiene necessaria.

La Regione, con il concorso dello Stato, previsto dallo articolo 119, terzo comma, della Costituzione, provvede alla formulazione ed alla esecuzione di piani organici pluriennali di opere straordinarie di pubblico interesse, che anche mediante l'utilizzazione di tutte le risorse naturali del suo territorio, favoriscano la rinascita economica e sociale del Molise.

Art. 4.

Obiettivi, finalità e vincoli

La Regione, nell'esercizio delle sue funzioni e dei poteri conferiti dalla Costituzione ed in relazione ai fini della programmazione regionale e nazionale, in particolare:

— opera per impedire lo spopolamento del territorio, per arrestare l'emigrazione ed evitare i fenomeni di disgregazione sociale che ne conseguono, per favorire il rientro degli emigrati;

— provvede ad un equilibrato riassetto del territorio ed orienta la politica economica in direzione del superamento degli squilibri entro e fuori il territorio della regione;

— promuove una politica agraria rivolta al rinnovamento delle strutture produttive predisponendo piani zonali per il riordino fondiario ed aziendale, per la bonifica, la irrigazione e le opere di miglioramento, nonchè per lo sviluppo della impresa agricola, familiare ed associata, per l'incremento delle attività zootecniche e delle attività associate di trasformazione e commercializzazione agricola, al fine di conseguire parità di condizioni economiche, sociali e civili del settore agricolo con gli altri settori produttivi;

— adotta le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà privata e per stabilire equi rapporti sociali nelle campagne;

— attua interventi per la difesa del suolo e per la tutela e l'incremento del patrimonio forestale;

— assume iniziative in favore delle zone di particolare depressione e delle comunità montane;

— favorisce il metodo della cooperazione nei vari settori dell'economia;

— promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro al fine di assicurare la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;

— promuove lo sviluppo dell'artigianato esaltandone le prerogative artistiche e le caratteristiche regionali; agevola il riordino ed il potenziamento delle strutture commerciali nella regione;

— promuove lo sviluppo del turismo, curando la valorizzazione e la difesa del paesaggio e del patrimonio storico, archeologico ed artistico del Molise, provvedendo all'espansione ed al rinnovamento delle attrezzature e dei servizi turistici, alberghieri e sportivi, salvaguardando gli interessi del Molise nell'ambito dei piani interregionali e nazionali;

— realizza un servizio sanitario regionale con struttura articolata in unità locali adeguate alla realtà del Molise;

— concorre a realizzare un sistema di sicurezza sociale con particolare riferimento all'infanzia ed alla vecchiaia;

— organizza un efficiente sistema di trasporti per contribuire al superamento degli ostacoli che impediscono la integrazione economica, sociale e culturale tra le diverse zone della regione;

— attua la diffusione dell'istruzione professionale con strutture decentrate in relazione alle esigenze occupazionali e produttive della regione, anche al fine di meglio indirizzare l'orientamento scolastico della gioventù molisana;

— concorre a rendere effettivo il diritto allo studio in ogni ordine e grado dell'istruzione;

— tutela il patrimonio linguistico e storico e le tradizioni popolari delle comunità etniche esistenti nel suo territorio e, d'intesa con i comuni interessati, ne favorisce la valorizzazione.

Titolo III

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 5.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Capo I

Il Consiglio regionale

Art. 6.

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione; indirizza e controlla l'azione politica, amministrativa e programmatica della Regione; delibera gli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale; adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Spetta al Consiglio:

a) approvare i programmi della Giunta regionale e controllarne l'attuazione;

b) approvare con legge il programma economico regionale, i piani generali territoriali e settoriali d'intervento economico e finanziario nelle materie di competenza della Regione; il piano urbanistico regionale, i piani di esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale; nonchè l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione;

c) approvare con legge entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta per l'esercizio dell'anno successivo;

d) approvare con legge le variazioni al bilancio da un capitolo all'altro, nonchè l'assunzione di mutui e la emissione di prestiti;

e) approvare entro il 30 aprile di ogni anno il conto consuntivo;

f) deliberare i tributi regionali;

g) deliberare l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti, imprese ed aziende dipendenti dalla Regione e la partecipazione ad aziende, società ed enti pubblici;

h) deliberare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

i) istituire nel proprio territorio, sentite le popolazioni interessate, nuovi Comuni, modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti, promuovere la costituzione di organismi associativi tra gli enti locali e deliberare i provvedimenti conseguenti;

l) delegare le funzioni alle Province, ai Comuni e agli enti locali, con le modalità stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali;

m) esercitare l'iniziativa legislativa innanzi alle Camere con le modalità previste per l'approvazione delle leggi regionali. Le proposte di legge sono trasmesse ai Presidenti delle Camere dal Presidente del Consiglio regionale;

n) esercitare il potere di richiesta del *referendum* nazionale a norma della Costituzione e delle leggi;

o) indirizzare voti alle Camere e al Governo;

p) riesaminare le deliberazioni sottoposte al controllo di merito;

q) nominare i componenti di organi collegiali in rappresentanza della Regione, assicurando, in quanto possibile, la presenza della minoranza;

r) eleggere, a norma dell'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, i tre delegati della Regione che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica. A tal fine ciascun consigliere vota non più di due nomi;

s) provvedere su ogni altra iniziativa di interesse regionale relativa alla politica dei trasporti, alla politica dell'ambiente, alla politica sociale, alla politica dei servizi commerciali, alle attività culturali, ricreative e sportive;

t) esercitare ogni altra attribuzione non espressamente demandata ad altri organi della Regione dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 7.

I consiglieri regionali

I consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

Essi rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 8.

Convalida della elezione

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

La convalida si ha per avvenuta ove nel termine di novanta giorni dalla prima seduta il Consiglio regionale non vi abbia provveduto.

In caso di surrogazione, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data della surrogazione stessa.

Art. 9.

Interrogazioni, interpellanze, mozioni e diritto d'informazione

I consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.

L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento interno.

I consiglieri hanno diritto di ottenere dai dirigenti degli uffici della Regione e degli Enti o aziende da essa dipendenti, con le modalità stabilite dal regolamento interno, notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

Art. 10.

Indennità dei consiglieri

La legge regionale stabilisce la entità e i titoli delle indennità ai consiglieri regionali, a seconda delle loro funzioni e attività.

Art. 11.

I Gruppi consiliari

I consiglieri si costituiscono in gruppi, ognuno dei quali è formato dagli eletti delle liste aventi lo stesso contrassegno. Qualora un consigliere non intenda appartenere al gruppo nelle cui liste è stato eletto può entrare a far parte di altro gruppo, che ne sia consenziente.

I consiglieri che non intendono far parte di alcuno dei gruppi di cui ai commi precedenti, entrano a far parte del gruppo misto.

Il Consiglio assicura ai gruppi consiliari i mezzi per il loro funzionamento, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Art. 12.

Autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio

Il Consiglio, con le modalità stabilite dal regolamento interno, ha autonomia organizzativa, funzionale e contabile, nonchè la gestione dell'apposito fondo riservatogli in bilancio.

Art. 13.

Presidenza provvisoria

Il Consiglio regionale tiene la prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima.

La Presidenza provvisoria del Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età tra i presenti. I due consiglieri più giovani fungono da segretari.

Art. 14.

Elezione dell'Ufficio di presidenza

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione a scrutinio segreto del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.

Alla elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari del Consiglio regionale si procede con tre votazioni separate, in modo da assicurare comunque la rappresentanza della minoranza.

L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti espressi.

In caso di parità dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

Per la elezione dei Vice Presidenti ciascun consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti prevale l'età. Analogamente si procede per l'elezione dei Segretari.

I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.

Nel caso di cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa di uno dei due Vice Presidenti o di uno dei due Segretari, si procede a nuova elezione rispettivamente di entrambi i Vice Presidenti o di entrambi i Segretari, i quali durano in carica fino al rinnovo dell'Ufficio di presidenza.

Subito dopo la costituzione dell'Ufficio di presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite a norma dell'articolo 18 del presente Statuto e del regolamento interno.

Art. 15.

Ufficio di presidenza

L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale garantisce il rispetto delle norme del regolamento interno, tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione della minoranza; assicura il buon andamento dei lavori delle Commissioni e dei servizi consiliari e programma, d'intesa con il Presidente della Giunta, i Presidenti dei gruppi consiliari e con i Presidenti delle Commissioni, l'ordine dei lavori del Consiglio regionale.

Art. 16.

Modalità di convocazione del Consiglio

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente, sentiti l'Ufficio di presidenza, i Presidenti dei gruppi ed il rappresentante della Giunta con cui si concorda anche l'ordine del giorno.

Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio, di giugno e di ottobre.

Il Consiglio si riunisce inoltre quando il suo Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente deve convocarlo in modo che la seduta abbia luogo entro venti giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Giunta o un quinto dei consiglieri.

La convocazione è effettuata da uno dei Vice Presidenti nei casi nei quali è obbligatoria e il Presidente non abbia provveduto ad effettuarla.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è recapitato a cura del Presidente del Consiglio ai singoli consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.

Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Per le convocazioni d'urgenza il termine per l'avviso è ridotto a ventiquattro ore e la pubblicazione omessa.

Entro gli stessi termini gli atti relativi agli argomenti da trattare sono messi a disposizione dei consiglieri.

Art. 17.

Regolamento interno

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 18.

Commissioni consiliari

Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti per l'esame preliminare delle proposte di legge e di deliberazioni del Consiglio, nonchè per il parere preventivo sui provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto, dal regolamento interno e dalle leggi regionali.

Le Commissioni permanenti sono composte, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando in quanto possibile, la rappresentanza di ciascun gruppo.

Le Commissioni deliberano con l'intervento della maggioranza dei loro componenti ed a maggioranza dei presenti. Esse possono costituire comitati consiliari per la consultazione delle organizzazioni sindacali, delle altre forze sociali e delle categorie interessate.

L'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali è preceduto dalla audizione, da parte della competente Commissione, dei rappresentanti dei proponenti, secondo le modalità stabilite con il regolamento.

Nelle materie di interesse regionale, le Commissioni permanenti possono svolgere indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività del Consiglio, avvalendosi, se lo ritengono, della assistenza di esperti.

Le Commissioni permanenti vigilano, altresì, sull'andamento dell'Amministrazione regionale. Possono richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori al fine di avere chiarimenti su questioni relative alle materie di rispettiva competenza, nonchè, previa intesa con il Presidente della Giunta, l'intervento di funzionari dell'Amministrazione regionale e degli enti dipendenti, i quali in seduta non pubblica, sono esonerati dall'osservanza del segreto d'ufficio.

Il Consiglio può istituire, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, commissioni a carattere temporaneo per effettuare studi e inchieste nelle materie di interesse regionale.

Ai lavori della Commissione partecipano rappresentanti della Giunta senza diritto di voto.

Art. 19.

Modalità delle deliberazioni

Il Consiglio regionale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali il presente Statuto preveda una maggioranza speciale.

Il regolamento interno disciplina i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza nelle deliberazioni.

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno.

Capo II

LA GIUNTA

Art. 20.

Composizione della Giunta

La Giunta regionale è composta dal Presidente, che ne mantiene la unità di indirizzo, e da non più di otto assessori, incaricati di dirigere i servizi regionali per settori omogenei, sulla base delle determinazioni collegiali.

La Giunta provvede alla assegnazione delle attribuzioni tra i suoi componenti.

Il Presidente della Giunta designa l'assessore che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente della Giunta deve comunicare al Consiglio le attribuzioni dei componenti della Giunta e le successive modifiche.

Art. 21.

Elezione della Giunta

Il Presidente e i componenti della Giunta regionale sono eletti congiuntamente dal Consiglio regionale nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti nella prima seduta dopo le elezioni o in quella successiva.

La votazione ha luogo per appello nominale a scrutinio palese su mozioni concorrenti di fiducia collegate alle liste comprendenti tanti nomi quanti sono i componenti della Giunta regionale da eleggere, presentate da non meno di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.

Art. 22.

Competenze e attribuzioni della Giunta

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spetta:

a) dirigere l'Amministrazione regionale del cui buon andamento è responsabile;

b) attuare i programmi approvati dal Consiglio regionale;

c) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

d) deliberare la presentazione al Consiglio regionale delle proposte di legge e di regolamenti;

e) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio;

f) deliberare sugli storni dei fondi da un articolo ad un altro dello stesso capitolo del bilancio;

g) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali territoriali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione, sempre che sussista la relativa copertura nel bilancio.

h) amministrare il demanio e il patrimonio della Regione e deliberare sui contratti della stessa, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge;

i) deliberare, previo parere del Consiglio regionale, sui ricorsi innanzi alla Corte costituzionale, nonchè in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

l) predisporre, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal Consiglio e sentite le Commissioni consiliari, il piano economico ed il piano urbanistico regionali;

m) esercitare ogni altra funzione ad essa conferita dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 23.

Modalità di riunione e di deliberazione della Giunta

La Giunta regionale delibera con l'intervento di oltre la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

La Giunta regionale adotta un Regolamento interno per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 24.

Responsabilità della Giunta

Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio.

Possono essere chiamati a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento, a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 25.

Decadenza della Giunta

La Giunta regionale ed il suo Presidente decadono dall'ufficio in seguito a mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri in carica, ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di cinque e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio.

La Giunta ed il suo Presidente decadono altresì dallo ufficio quando, su una questione di fiducia, il Consiglio abbia espresso voto contrario.

Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non importa l'obbligo di dimissioni.

Art. 26.

Dimissioni del Presidente

Le dimissioni o la cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del Presidente della Giunta, comportano l'obbligo delle dimissioni dell'intera Giunta.

Le dimissioni del Presidente non hanno effetto se non dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

Art. 27.

Ordinaria amministrazione

La Giunta ed il suo Presidente, in caso di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa, o alla scadenza del Consiglio, provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 28.

Dimissioni o decadenza di componenti della Giunta

Nell'ipotesi di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa di singoli componenti della Giunta, il Presidente della Giunta ne propone immediatamente la sostituzione al Consiglio.

In caso di impedimento temporaneo di un componente della Giunta, il Presidente incarica altro componente per lo svolgimento delle relative funzioni.

La Giunta è rinnovata per intero ove venga a mancare un terzo dei suoi componenti, tenendo conto nel calcolo anche del Presidente.

Art. 29.
Modalità di sostituzione del Presidente o della Giunta

Quando, su invito motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio regionale è invitato a sostituire il Presidente della Giunta o la Giunta per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, il Consiglio regionale è convocato entro quindici giorni dall'invito per provvedere alla sostituzione.

Nell'ipotesi della cessazione dalla carica del Presidente della Giunta per qualsiasi causa, il Consiglio è convocato entro quindici giorni per l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Capo III
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Art. 30.
Il Presidente della Giunta

Il Presidente della Giunta:

a) rappresenta la Regione;

b) promulga le leggi e i regolamenti regionali;

c) indìce i *referendum* previsti dallo Statuto;

d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale;

e) convoca e presiede la Giunta;

f) sottoscrive gli atti della Regione;

g) sovrintende agli uffici e servizi regionali, coordinando l'attività collegiale dei componenti della Giunta;

h) rappresenta la Regione in giudizio;

i) promuove davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, salvo riferirne alla Giunta nella prima seduta.

TITOLO IV
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Art. 31.
Potestà legislativa e regolamentare

Le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione dall'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, sono esercitate esclusivamente dal Consiglio regionale e non possono formare oggetto di delega.

Art. 32.
Iniziativa legislativa

L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta, a ciascun consigliere, agli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, a ciascun Consiglio provinciale.

Art. 33.
Modalità dell'iniziativa legislativa

L'iniziativa è esercitata mediante la presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di una proposta di legge redatta in articoli.

Le proposte di legge della Giunta sono sottoscritte dal Presidente e dagli assessori competenti.

Le proposte di legge dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali sono sottoscritte dai Presidenti dei rispettivi organi deliberanti.

Le sottoscrizioni delle proposte di legge presentate dagli elettori devono essere autenticate nelle forme previste dalla legge elettorale regionale per la presentazione delle candidature.

Art. 34.
Approvazione delle proposte di legge

Le proposte di legge, previo esame da parte di una Commissione permanente, sono approvate dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale.

Le modalità del deferimento delle proposte di legge alle Commissioni e i termini per la presentazione delle relazioni e le forme di audizione e di partecipazione ai lavori delle Commissioni delle categorie e degli altri soggetti interessati sono stabiliti con regolamento interno.

In caso di inosservanza dei termini previsti per la presentazione delle relazioni da parte delle Commissioni permanenti, il Presidente del Consiglio, su richiesta del proponente, iscrive la proposta di legge all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, successiva alla richiesta.

Art. 35.
Procedura d'urgenza

Le proposte di legge, per le quali sia richiesta la procedura di urgenza, sono iscritte dal Presidente del Consiglio all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla richiesta.

Ove il Consiglio deliberi in conformità della richiesta, le proposte di legge sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva alla deliberazione e vengono esaminate dal Consiglio previo il parere delle competenti Commissioni da esprimersi anche oralmente.

Le proposte di legge dichiarate urgenti sono iscritte all'ordine del giorno con precedenza sulle altre, escluse quelle già dichiarate urgenti.

Art. 36.
Approvazione dei regolamenti, dei piani e di altri provvedimenti

Le disposizioni contenute negli articoli 34 e 35 si applicano anche per i progetti di regolamento, di piano, di programma o di altro provvedimento di competenza del Consiglio regionale.

Art. 37.
Promulgazione delle leggi

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata, entro cinque giorni dall'approvazione, dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo per il visto.

Il visto si ha per apposto se, entro trenta giorni dalla comunicazione, non lo sia stato ed il Governo della Repubblica non abbia rinviato la legge al Consiglio regionale.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa viene promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova approvazione, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o di merito ai sensi dell'articolo 127, ultimo comma, della Costituzione.

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente articolo.

Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto, oppure sono decorsi i termini per il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga »

Al testo della legge segue la formula « La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise ».

Art. 38.
Pubblicazione delle leggi

La legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione, salvo che non sia stabilito nella legge stessa un termine diverso.

La legge dichiarata urgente dal Consiglio, può se il Governo della Repubblica lo consente, essere promulgata ed entrare in vigore senza l'osservanza dei termini di cui ai precedenti commi.

Il consenso del Governo è dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo.

Art. 39.
Norme per l'attuazione delle leggi delegate

Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, sia conferito alla Regione con una legge dello Stato il potere di emanare norme per l'attuazione della legge stessa, la Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge statale, il relativo progetto di norme di attuazione e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio regionale, che lo sottopone al Consiglio per l'approvazione.

La promulgazione e la pubblicazione delle suddette norme di attuazione avvengono secondo le stesse disposizioni previste dal presente Statuto per le leggi regionali.

Art. 40.
Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti

I regolamenti regionali previsti dall'articolo 121 della Costituzione sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nei modi previsti per le leggi regionali senza necessità del visto del Commissario del Governo.

Titolo V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 41.
Diritto di petizione

I cittadini, le associazioni, i sindacati ed altri enti esistenti nella Regione possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo.

Le modalità di esercizio del diritto di petizione sono stabilite dal regolamento interno.

Art. 42.
L'informazione

La Regione riconosce il diritto dei cittadini alla informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale.

Tale diritto è assicurato attraverso l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi.

Art. 43.
Referendum popolare abrogativo

E' indetto *referendum* popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di leggi regionali, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione quando lo richiedano almeno 10.000 elettori iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale, o i Consigli provinciali, o, almeno, 15 Consigli comunali rappresentativi di non meno di un decimo della popolazione regionale.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

La norma abrogata cessa di avere efficacia con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati del *referendum.*

Le ulteriori disposizioni di attuazione del *referendum* sono stabilite con legge regionale.

Art. 44.
Limite al referendum *abrogativo*

Il *referendum* non è ammesso per l'abrogazione di norme dello Statuto, di leggi tributarie e di bilancio, di regolamento interno del Consiglio, di regolamenti di attuazione di leggi dello Stato, degli atti amministrativi di interesse regionale che riguardino le materie anzidette e di quelli che siano di mera esecuzione di leggi e di regolamenti regionali.

Una proposta di *referendum* abrogativo che sia stata respinta non può essere ripresentata prima di un anno.

Art. 45
Referendum *consultivo*

Il Consiglio regionale puo deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il ricorso al *referendum* consultivo della popolazione dell'intero territorio della

Regione o di parte di esso, per questioni di particolare interesse.

Le modalità per il ricorso al *referendum* consultivo e per il suo espletamento sono disciplinate da legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Art. 46.
Consultazioni popolari

Fuori delle ipotesi previste per la partecipazione popolare alla formazione delle leggi e dei regolamenti regionali può disporsi la consultazione di particolari categorie di cittadini su provvedimenti di loro interesse.

La consultazione può essere indetta anche per le categorie di giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i sedici anni.

TITOLO VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 47.
Stato giuridico ed economico del personale

La legge regionale stabilisce lo stato giuridico ed economico e la pianta organica del personale in conformità ai princìpi fissati nello Statuto e sentite le organizzazioni sindacali; determina le norme per l'inquadramento del personale proveniente dalle Amministrazioni dello Stato e da altri Enti, nonchè degli uffici e relativo personale trasferiti dallo Stato.

Il personale della Regione è inserito in un unico ruolo organico e si distingue esclusivamente per qualifiche corrispondenti alle singole attribuzioni e responsabilità, ed è assunto mediante pubblico concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge regionale limitatamente al personale esecutivo ed ausiliare.

A parità o equivalenza di mansioni corrisponde uguale trattamento economico.

La legge regionale può stabilire che il personale addetto ad incarichi speciali che richiedano particolari competenze professionali e organizzative venga incaricato a condizioni stabilite contrattualmente per periodi determinati.

La Regione cura la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

Art. 48.
Formazione degli atti amministrativi

Ogni cittadino può chiedere copia degli atti amministrativi e, ai fini della tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi, può ottenere copia anche degli atti del procedimento.

La legge regionale disciplina il procedimento di formazione degli atti amministrativi, garantisce il contraddittorio dei soggetti interessati nei procedimenti amministrativi, che direttamente li riguardano, stabilisce le particolari forme di pubblicità che possano renderne effettiva la conoscenza da parte del più largo numero di cittadini.

La legge medesima regola, inoltre, i ricorsi amministrativi e detta norme sul valore da attribuire al silenzio mantenuto dall'amministrazione su ricorsi o istanze.

Art. 49.
Enti e aziende regionali

La Regione può con legge istituire enti e aziende dotati di personalità giuridica o di autonomia organizzativa e funzionale, per attività e servizi che, per la loro particolare natura e dimensione, non possono essere delegati ad enti locali.

Il Consiglio esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti e aziende, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali. Le delibere degli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale.

Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonchè dei rappresentanti della Regione in enti e società a partecipazione regionale è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni di leggi istitutive.

Art. 50.
Pubblicazione degli atti amministrativi

Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La pubblicazione non dispensa dalla notificazione agli interessati, salvo che non sia diversamente disposto.

TITOLO VII

BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 51.
Tributi regionali

La Regione istituisce e disciplina con legge i tributi propri nei limiti delle leggi dello Stato.

Le norme relative al contenzioso tributario e alle sanzioni amministrative per le infrazioni sono stabilite con legge regionale.

Art. 52.
Entrate della Regione

Le entrate della Regione sono costituite:

a) dai redditi del suo patrimonio;

b) dai redditi propri, che essa istituisce con legge regionale;

c) dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle leggi;

d) dalle quote dei fondi nazionali destinate ai finanziamenti dei programmi regionali;

e) dai contributi speciali previsti dal terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione;

f) da ogni altro eventuale contributo, provento od entrata.

Art. 53.
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Regione coincide con quello dello Stato.

L'esercizio provvisorio può essere deliberato con legge regionale per un periodo non superiore a quattro mesi.

Art. 54.

Bilancio di previsione

Entro il 15 ottobre di ogni anno la Giunta presenta alla Presidenza del Consiglio il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

Il bilancio mette in evidenza i costi e i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale.

I bilanci degli enti e delle aziende regionali sono presentati dalla Giunta e vengono discussi ed approvati dal Consiglio unitamente al bilancio regionale.

Ai fini di informazione e di coordinamento, sono trasmessi al Consiglio anche i bilanci delle società a partecipazione regionale.

Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:

a) un preventivo di cassa della Regione e degli enti e aziende da essa dipendenti;

b) un preventivo delle spese degli enti locali relativo all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;

c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio ed attuazione del piano economico regionale.

Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate, nè disporre nuove o maggiori spese.

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate rispetto a quelle previste in bilancio, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 55.

Conto consuntivo

Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta presenta alla Presidenza del Consiglio il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente che è approvato con legge entro il 30 giugno.

Con il conto consuntivo il Presidente della Giunta presenta una relazione sulla attività dell'amministrazione nell'esercizio decorso e sullo stato di attuazione del programma economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

Gli enti ed aziende dipendenti dalla Regione sono tenuti a redigere un bilancio consuntivo, da esaminare ed approvare unitamente al conto consuntivo della Regione.

Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate o per le quali la Regione si sia avvalsa dei loro uffici.

La Giunta trasmette, inoltre, al Consiglio il consuntivo di cassa alla fine di ogni quadrimestre.

L'avanzo e il disavanzo eventualmente risultanti dal conto consuntivo vanno inseriti nello stato di previsione dell'esercizio successivo.

Art. 56.

Revisori dei conti

Nella stessa seduta in cui si procede alla elezione della Giunta, il Consiglio regionale elegge, tra i consiglieri, tre revisori dei conti.

Ciascun consigliere vota non più di due nomi.

L'Ufficio dei revisori dei conti è incompatibile con la carica di componente della Giunta e di componente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

I tre revisori dei conti eleggono il Presidente.

I revisori hanno il compito di riferire al Consiglio sulla gestione del patrimonio immobiliare, sulla gestione del bilancio, sul conto consuntivo.

Art. 57.

Demanio e patrimonio

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio secondo quanto stabilito con legge dello Stato.

Art. 58.

Amministrazione e contabilità

Le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale della Regione sono stabilite con legge regionale.

TITOLO VIII

REGIONE ED ENTI LOCALI

Art. 59.

Rapporti con gli enti locali

La Regione, in armonia con i princìpi dell'autonomia e del decentramento politico ed amministrativo previsti dalla Costituzione, instaura, anche nella sua attività legislativa e politico-amministrativa, rapporti di partecipazione e di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri enti locali.

La Regione indirizza, promuove e coordina l'attività degli enti locali ai fini di un equilibrato sviluppo territoriale e sociale in armonia con gli obiettivi democraticamente postulati della programmazione regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia.

La Regione promuove, altresì, il riordinamento degli enti locali, anche attraverso la costituzione di organismi associativi allo scopo di conseguire la migliore gestione dei servizi pubblici e la partecipazione dei cittadini alla formazione ed alla attuazione dei programmi di sviluppo.

Art. 60.

Circondari

Nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, la Regione può istituire, con legge, sentiti i pareri del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali della Provincia interessata, Circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

Art. 61.
Comprensori

La Regione, sentiti gli enti locali interessati, può istituire con legge, comprensori riferiti ad una pluralità di Comuni, pur se appartenenti a Province diverse, nell'ambito del territorio regionale, anche ai fini della pianificazione urbanistica o per la realizzazione di interventi settoriali di competenza della Regione.

Art. 62.
Controlli sugli enti locali

Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da un organo della Regione, costituito secondo la legge dello Stato, con modalità e limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i princìpi contenuti nell'articolo 130 della Costituzione.

Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione.

Il controllo sugli atti dei Comuni, dei consorzi di Comuni e degli enti locali a carattere comunale e dei loro consorzi è svolto in forma decentrata da sezioni dell'organo di cui al precedente comma aventi sede nei capoluoghi di provincia.

I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimità degli atti.

La legge, per gli atti fondamentali dei Comuni e delle Province, può prevedere l'esercizio del controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

I controlli sostitutivi sugli enti locali, ivi compresi i controlli sugli organi sinchè ed in quanto previsti dalle leggi, sono esercitati dal Consiglio regionale.

Art. 63.
Delega di funzioni amministrative

La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative, per le materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione, delegandole, sentite le amministrazioni interessate, alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali oppure avvalendosi dei loro uffici.

La delega dell'esercizio delle funzioni amministrative della Regione per singola materia e senza limiti di scadenza è disposta con legge regionale, con la quale sono stabiliti i princìpi e i criteri direttivi, i poteri di coordinamento e di vigilanza e il regolamento dei conseguenti rapporti finanziari.

La delega può essere revocata con legge regionale, sentiti gli enti interessati.

La delega all'esercizio di funzioni amministrative della Regione per oggetto definito e per tempo determinato, se relativa a provvedimenti o atti amministrativi di esecuzione di leggi regionali e nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti in bilancio, è conferita con deliberazione del Consiglio regionale e, in ogni altro caso, con legge regionale.

Art. 64.
Utilizzazione degli uffici degli enti locali

Per l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi deliberati dal Consiglio anche se inerenti all'attuazione di leggi regionali, salvo che non sia diversamente disposto, la Giunta, d'intesa con gli enti interessati, può avvalersi degli uffici delle Province, dei Comuni e di altri enti locali nei limiti dello stanziamento annuale appositamente previsto in bilancio.

Art. 65.
Interrogazioni degli enti locali

La Giunta determina le attribuzioni e le competenze assegnate agli uffici degli enti di cui intende avvalersi e stabilisce l'onere finanziario derivante alla Regione, precisando l'ammontare delle voci che concorrono a formarlo.

I Comuni e le Province della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse.

Le interrogazioni sono depositate presso la Presidenza del Consiglio che le trasmette alla Giunta.

Le risposte della Giunta sono rese per iscritto e ne è data comunicazione al Consiglio regionale.

TITOLO IX

REVISIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

Art. 66.

La revisione e l'abrogazione delle norme del presente Statuto sono regolate dalle medesime disposizioni che ne disciplinano l'approvazione.

La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non ha effetto che dall'entrata in vigore della deliberazione di adozione del nuovo Statuto.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67.

Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale di esso nella *Gazzetta Ufficiale*.

La legge di approvazione ed il testo integrale dello Statuto sono pubblicati altresì nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

LEGGE 22 maggio 1971, n. **348**.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Campania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvata, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Campania nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

TITOLO I

LA REGIONE

Art. 1.
Costituzione della Regione

La Regione Campania, nella Repubblica italiana una ed indivisibile, è ente autonomo secondo i princìpi e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo le norme del presente Statuto.

Art. 2.
Territorio, gonfalone e stemma

La Regione comprende il territorio della provincia di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

La città di Napoli è il capoluogo della Regione.

La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno stemma.

Art. 3.
Autonomia, partecipazione e decentramento

La Regione concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana attraverso una politica volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

La Regione esercita la propria autonomia realizzando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla attività politica, economica e sociale della comunità regionale.

La Regione riconosce tale partecipazione come elemento fondamentale e qualificante della propria autonomia.

La Regione promuove le autonomie locali ed informa la propria attività legislativa, regolamentare ed amministrativa alle esigenze del più ampio decentramento.

TITOLO II

OBIETTIVI DELLA REGIONE

Art. 4.
Obiettivi e finalità

La Regione, nel quadro del precetto costituzionale, che pone il lavoro a fondamento dell'ordinamento repubblicano, assume il diritto al lavoro e la piena occupazione come finalità primarie della propria attività.

La Regione promuove il superamento degli squilibri territoriali e settoriali e riconosce come suoi obiettivi l'equilibrato sviluppo economico e sociale ed il progresso civile e democratico della Campania, esercitando un ruolo di rinnovamento e di valorizzazione nel Mezzogiorno.

La Regione, valendosi delle proprie competenze, in concorso con lo Stato e gli Enti locali:

— partecipa alla elaborazione, formulazione ed esecuzione del programma economico nazionale, con particolare riferimento alla politica per il Mezzogiorno ed alle politiche settoriali per le materie che ad essa sono attribuite in via primaria o per delega dello Stato;

— identifica nello sviluppo industriale e nella valorizzazione delle risorse agricole e turistiche le linee primarie per raggiungere un equilibrato sviluppo della Campania;

— attua una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare le condizioni ambientali e l'organizzazione del territorio capaci di garantire un armonico sviluppo e la piena occupazione;

— concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, con particolare riguardo all'abitazione, alla istruzione e alla promozione culturale, alla salute, alla sicurezza sociale, ai trasporti, alla educazione ed attività sportive ed all'impiego del tempo libero;

— adotta le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà e renderla accessibile a tutti;

— acquisisce alla gestione o al controllo pubblico i servizi regionali di interesse generale;

— attua le riforme necessarie per conseguire nelle campagne e nelle comunità rurali equi rapporti sociali, parità di redditi ed integrazione con gli altri settori produttivi, più evolute condizioni di vita in un diverso rapporto città-campagna, adeguata valorizzazione della impresa diretto-coltivatrice, della professionalità agricola, delle forme associative; assume, in particolare, iniziative in favore delle zone e delle comunità montane e collinari;

— assicura in concorso con le altre Regioni la rilevazione, il controllo e la migliore utilizzazione delle risorse idriche, per l'irrigazione e per tutti gli altri usi civili;

— promuove e favorisce la cooperazione, come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo;

— tutela, promuove e potenzia l'impresa artigiana e ne favorisce l'ammodernamento;

— coordina le attivita commerciali ed agevola la organizzazione razionale del sistema di distribuzione per la valorizzazione della produzione e la tutela del consumatore;

— realizza autonomi programmi di formazione professionale della manodopera e di perfezionamento e di aggiornamento dei quadri direttivi ed intermedi in rapporto alle esigenze della produzione e della pubblica amministrazione.

Art. 5.
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

La Regione promuove la piena valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico quali beni essenziali della Campania, e concorre a tutelarli.

In particolare:

— adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale, anche attraverso la costituzione di parchi e riserve e la tutela delle caratteristiche ecologiche;

— attua piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento sia atmosferico che delle acque.

Art. 6.
Tutela del patrimonio culturale

La Regione sollecita e promuove lo sviluppo delle attività culturali, in ogni libera manifestazione e potenzia le attività di ricerca.

Art. 7.
Tutela della salute

La Regione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e della collettività con particolare riguardo ai problemi della prevenzione e dell'infanzia.

Nei limiti della legge dello Stato, istituisce il servizio sanitario regionale articolato in unità sanitarie locali con la partecipazione dei comuni e delle province, dei comitati di fabbrica, dei lavoratori e delle categorie professionali alla autonoma gestione delle stesse.

Art. 8.
Emigrazione

La Regione riconosce fra i propri obiettivi la risoluzione del problema della emigrazione, operando per la cessazione del fenomeno e per il rientro degli emigrati.

TITOLO III

POTESTA DELLA REGIONE

Art. 9.
Potestà legislativa

La Regione ha potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e di altre leggi costituzionali.

Tale potestà è esercitata in armonia con la Costituzione, i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato ed i princìpi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato nelle singole materie, nonchè con il rispetto degli obblighi internazionali e dell'interesse nazionale dello Stato e con quello delle altre Regioni.

La Regione può emanare altresì, norme di attuazione di leggi dello Stato se ed in quanto ciò sia espressamente previsto dalle leggi statali medesime.

Art. 10.

Sono inoltre approvati con legge regionale:

— i bilanci di previsione, i conti consuntivi e lo storno di fondi da un capitolo all'altro del bilancio;

— i bilanci degli enti, aziende e di altre forme di organizzazione regionali nel rispetto delle leggi dello Stato;

— l'esercizio provvisorio;

— l'istituzione e la disciplina di tributi propri;

— l'assunzione di mutui;

— l'emissione di prestiti;

— l'istituzione di nuovi comuni o la modificazione di circoscrizione o di denominazione di quelli esistenti;

— l'istituzione di enti ed aziende regionali;

— le procedure di programmazione regionale.

Art. 11.
Potestà amministrativa

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa, salvo quelle di interesse esclusivamente locale attribuite alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali.

La Regione esercita altresì funzioni amministrative nelle materie ad essa delegate con legge dello Stato.

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nelle regioni di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'Amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti e la Giunta regionale.

Nei casi previsti dagli ultimi due commi, l'onere delle relative spese sarà a carico dello Stato.

Art. 12.
Delega agli Enti locali

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni, o ad altri Enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.

Le spese sostenute dai detti Enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

Art. 13.
Autonomia finanziaria, demanio e patrimonio

La Regione ha una sua autonomia finanziaria e un proprio demanio e patrimonio.

Assicura le risorse necessarie alle sue attività istituzionali e programmatiche e fissa con legge le norme relative ai tributi propri, al loro prelievo, agli accertamenti ed alle eventuali esenzioni e riduzioni.

La finanza regionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, è coordinata con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Art. 14.
Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie della Regione sono costituite da:

— tributi propri;

— quote del gettito di tributi erariali:

— fondi per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo,

— contributi speciali dello Stato nel quadro della politica per il Mezzogiorno, a norma dell'articolo 119 della Costituzione;

— contributi per provvedere a scopi determinati che lo Stato assegna con delega o in via provvisoria alla Regione;

— i redditi del suo patrimonio;

— ogni eventuale altro contributo, provento o entrata.

Art. 15.

Mutui, obbligazioni e partecipazioni

La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni al fine di provvedere a spese di investimento, nonchè per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali, costituite per il perseguimento degli obiettivi e finalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 del presente Statuto.

Art. 16.

Bilancio e conto consuntivo

L'anno finanziario della Regione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La Regione approva con legge entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 30 giugno di ciascun anno il conto consuntivo corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 17.

Esercizio provvisorio

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

TITOLO IV

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 18.

Sono organi della Regione: il Consiglio, la Giunta ed il suo Presidente.

Capo I

CONSIGLIO REGIONALE

Art. 19.

Il Consiglio regionale rappresenta il popolo della Regione.

Il Consiglio regionale esercita i poteri legislativi e regolamentari attribuiti o delegati alla Regione; determina l'indirizzo politico ed amministrativo della Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 20.

Attribuzioni del Consiglio

Spetta in particolare al Consiglio regionale:

1) determinare l'indirizzo politico programmatico della Regione e controllarne l'attuazione;

2) formulare proposte di legge alle Camere in materie non rientranti nella competenza normativa regionale;

3) indirizzare al Parlamento ed al Governo voti e richieste su ogni questione riguardante la Regione;

4) avanzare richieste di sospensione o di revoca di provvedimenti contrari agli interessi della Regione;

5) eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;

6) deliberare sulle richieste di *referendum;*

7) fomulare i pareri sulle materie previste dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

8) approvare con legge l'istituzione di nuovi comuni, la modificazione e la soppressione di circoscrizioni e di denominazione di quelli esistenti;

9) formulare proposte e pareri sugli indirizzi generali e settoriali della programmazione economica;

10) deliberare le proposte della Regione ed esprimere ogni parere richiesto alla Regione in materia di programmazione economica nazionale; di piani e programmi di interventi straordinari; di interventi e piani settoriali;

11) determinare gli indirizzi generali della pianificazione regionale e approvare il piano regionale di sviluppo, il piano regionale di assetto urbanistico territoriale, i piani comprensoriali, i piani operativi generali di sviluppo sociale ed economico relativi agli interventi di competenza della Regione e a quelli ad essa demandati dallo Stato, nonchè i piani regionali di esecuzione di opere pubbliche e di organizzazione dei servizi pubblici di interesse regionale;

12) deliberare con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali e la fusione e la soppressione di essi e approvare i relativi bilanci;

13) deliberare sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;

14) esercitare la vigilanza sugli enti, aziende ed altre forme di organizzazione regionali, sui consorzi e sulle società a partecipazione regionale;

15) approvare con legge l'istituzione e la disciplina di tributi propri;

16) approvare con legge il bilancio preventivo, il conto consuntivo, lo storno di fondi da un capitolo ad altro del bilancio, i bilanci degli Enti, aziende ed agenzie regionali, l'esercizio provvisorio, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e le procedure della programmazione regionale;

17) stabilire, con legge regionale, le direttive fondamentali ed i conseguenti rapporti finanziari in merito alla delega di funzioni amministrative della Regione alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali;

18) approvare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

19) approvare il proprio regolamento interno;

20) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei Consiglieri eletti;

21) determinare, le indennità spettanti, in relazione alle funzioni esercitate, ai Consiglieri, ai componenti della Giunta e degli altri organi della Regione;

22) provvedere alle nomine di competenza della Regione, salvo quelle attribuite al Presidente ed alla Giunta da leggi e provvedimenti;

23) esercitare ogni altra funzione derivante dalla Costituzione, dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 21.

I Consiglieri regionali

Il Consiglio è composto da Consiglieri eletti a suffragio universale diretto.

Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali sono stabiliti con leggi della Repubblica.

I Consiglieri regionali non possono essere perseguiti per opinioni espresse e per voti dati nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni.

Art. 22.

I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno.

Art. 23.

Interrogazioni, interpellanze e mozioni

I Consiglieri regionali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Ciascun Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli Enti, aziende o agenzie da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento.

Art. 24.

Presidenza provvisoria

Il Consiglio regionale si riunisce non oltre i venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

La convocazione è effettuata dal Presidente della Giunta uscente con avvisi da inviare almeno cinque giorni prima della seduta.

La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano di età, le funzioni di Segretario sono assolte dai due Consiglieri più giovani di età.

Art. 25.

Ufficio di Presidenza

Nella prima seduta il Consiglio elegge il Presidente, due Vice-presidenti, due Segretari e due Questori i quali costituiscono l'ufficio di presidenza.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei Consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

E' proclamato Presidente il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti.

All'elezione dei due Vice-presidenti, dei due Segretari e dei due Questori si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun Consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

L'ufficio di presidenza rimane in carica per la durata stabilita dal regolamento.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di ciascun Gruppo consiliare, assume le funzioni di « Giunta delle elezioni » e di « Commissione per il regolamento ».

Art. 26.

Commissioni permanenti

Il Consiglio regionale si articola in Commisioni permanenti. Il regolamento interno ne stabilisce il numero, la competenza ed il funzionamento.

Il Consiglio, inoltre, con le modalità stabilite dal regolamento, può costituire Commissioni con incarichi speciali e Commissioni di inchiesta su questioni di interesse pubblico rientranti nella attività della Regione.

E' fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione e degli enti da essa dipendenti di fornire alle Commissioni, che siano costituite di soli membri del Consiglio, tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

Art. 27.

Sessione ordinaria

Il Consiglio regionale si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 28.

Sessioni straordinarie

Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qualvolta l'Ufficio di presidenza lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri in carica. In tali casi il Presidente del Consiglio procede alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta.

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

Art. 29.

Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio sono valide sempre che sia presente la metà più uno dei Consiglieri in carica. Tranne i casi in cui sia prevista dal presente Statuto o dal regolamento una maggioranza speciale, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 30.

Autonomia funzionale, organizzativa e contabile

Il Consiglio, per l'esercizio delle sue funzioni e in particolare per assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari, ha, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile, che esercita sulla base del proprio regolamento interno.

Capo II

La Giunta

Art. 31.

Competenze ed attribuzioni della Giunta

La Giunta è l'organo esecutivo della Regione, pertanto ad essa compete:

— provvedere alla regolare esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio;

— attuare le direttive politiche e programmatiche decise dal Consiglio;

— formulare e promuovere, in collaborazione con le competenti Commissioni consiliari, ogni utile iniziativa legislativa; regolamentare, organizzativa, di studio e di ricerca, per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto;

— compiere tutti gli atti e adottare tutti i provvedimenti amministrativi, nelle materie attribuite o delegate alla Regione, che non siano di competenza del Consiglio nel quadro delle direttive politiche e programmatiche decise dal Consiglio;

— proporre al Consiglio disegni di legge e di regolamento nelle materie demandate alla competenza consiliare.

La Giunta, inoltre, nei limiti e nei modi stabiliti da legge regionale:

— amministra il demanio ed il patrimonio;

— provvede alla esecuzione dei progetti relativi ai piani generali e settoriali deliberati dal Consiglio regionale sempre che figuri in bilancio il relativo stanziamento;

— sovrintende al funzionamento degli enti, delle aziende e delle altre forme di organizzazioni regionali;

— predispone e presenta annualmente alla approvazione del Consiglio il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione e presenta alla approvazione del Consiglio i bilanci degli enti, aziende regionali ed altre forme di organizzazione regionali;

— adotta i provvedimenti per l'erogazione delle spese preventivamente deliberate in conformità dei singoli stanziamenti di bilancio e previo parere favorevole della competente Commissione, delibera lo storno dei fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio;

— delibera in materia di liti attive e passive e, su conforme parere della competente Commissione, in materia di rinuncia e transazione;

— delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitto di attribuzione innanzi la Corte costituzionale, nonchè sulle rinunzie agli stessi;

— delibera i contratti della Regione.

La Giunta, infine, provvede e sovrintende alla organizzazione degli Enti regionali e all'inquadramento del personale secondo le direttive deliberate in proposito dal Consiglio.

Art. 32.

Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non inferiore ad un decimo e non superiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 33.

Attività e funzionamento della Giunta

L'attività della Giunta è collegiale.

A ciascun assessore sono assegnate funzioni ordinate organicamente per materie e la sovrintendenza operativa sui corrispondenti rami della Amministrazione.

Su proposta del Presidente, le attribuzioni dei componenti della Giunta sono stabilite con apposita deliberazione adottata nella prima riunione della Giunta dopo la sua costituzione.

Con le stesse modalità la Giunta attribuisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice presidente, al fine di assicurare la sostituzione del Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Le attribuzioni e funzioni anzidette possono essere modificate con analogo atto deliberativo qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 34.

Elezione del Presidente e della Giunta

Il Presidente e gli Assessori sono eletti dal Consiglio regionale sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Presidente e di quelli alla carica di Assessori.

L'elezione ha luogo sulla base di una o più liste di candidati, presentate da almeno un quinto dei Consiglieri in carica ed a seguito di un dibattito politico-programmatico sulle dichiarazioni rese dal candidato alla Presidenza di ciascuna lista.

L'elezione avviene a scrutinio palese:

— con l'intervento di due terzi dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta nelle prime due votazioni;

— con l'intervento della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica ed a maggioranza semplice nella terza votazione.

Art. 35.

Responsabilità del Presidente e degli Assessori

Il Presidente e la Giunta rispondono del loro operato davanti al Consiglio riferendo in via ordinaria e sulla globalità delle attività svolte all'atto della presentazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo regionali. Il Presidente e la Giunta sono tenuti inoltre a riferire sul proprio operato politico ogni volta che ne facciano richiesta almeno otto Consiglieri.

La Giunta ed il Presidente rispondono, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, alle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai Consiglieri.

Art. 36.

Revoca della Giunta

La proposta di revoca del Presidente e della Giunta è presentata da almeno un quinto dei Consiglieri e approvata, per appello nominale, dalla metà più uno dei Consiglieri in carica.

La proposta di revoca è posta in discussione non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di presentazione.

Entro 30 giorni dall'approvazione della proposta di revoca il Consiglio deve procedere alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta a norma dell'articolo 34 del presente Statuto.

Art. 37.
Ordinaria amministrazione

In caso di dimissioni della Giunta e alla scadenza o in caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente e la Giunta restano in carica per la ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 38.
Dimissioni del Presidente e degli Assessori

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più membri della Giunta, il Presidente ne riferisce al Consiglio formulando la proposta di candidature su cui il Consiglio è chiamato a deliberare con voto palese, non oltre il 15° giorno.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente o di più della metà degli Assessori, la Giunta decade. Il Consiglio procede entro trenta giorni alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta, secondo le modalità di cui al precedente articolo 34.

Art. 39.
Validità delle deliberazioni

La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Capo III

Il Presidente della Giunta

Art. 40.

Il Presidente della Giunta:

— rappresenta la Regione;

— promulga le leggi ed i regolamenti regionali;

— convoca e presiede la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno;

— coordina l'attività della Giunta e ne assicura l'unità di indirizzo;

— esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Titolo V

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Art. 41.
Funzione legislativa

La funzione legislativa regionale è esercitata dal Consiglio regionale e non può essere delegata.

Art. 42.
Iniziativa legislativa

L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene alla Giunta, a ciascun Consigliere regionale, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali ed agli elettori secondo le disposizioni del presente Statuto.

L'iniziativa è esercitata mediante presentazione all'ufficio di Presidenza del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli.

Art. 43.
Procedura di approvazione

Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Art. 44.
Nuove o maggiori spese o minori entrate

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Ogni legge regionale che importi diminuzione delle entrate, deve indicare una corrispettiva fonte di entrata in modo da non incidere negativamente sulle previsioni di bilancio.

Art. 45.
Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali

Ogni legge regionale, entro i termini di legge dalla sua approvazione, è inviata, a cura del Presidente del Consiglio regionale, al Commissario del Governo per il visto.

Se entro trenta giorni dalla data della ricezione il Governo non fa opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale o il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto.

Il Presidente della Giunta regionale promulga la legge entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto oppure sono decorsi i termini per il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania ».

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

Art. 46.
Rinvio di legge regionale

Nell ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 127 della Costituzione il Governo della Repubblica rinvia

la legge regionale al Consiglio nel termine fissato per l'apposizione del visto. Il Consiglio può approvarla di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La legge è promulgata, se il Governo della Repubblica, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

TITOLO VI
LA REGIONE E I CITTADINI

Capo I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 47.

I Partiti politici, gli Enti locali, i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali, le altre formazioni ed organizzazioni sociali e tutti i cittadini concorrono alla determinazione della politica regionale.

La Regione rispetta e favorisce l'autonomia delle organizzazioni sociali e le forme democratiche di associazionismo e di autogestione.

Art. 48.
L'informazione

La Regione riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati alla informazione sulla attività politica, legislativa ed amministrativa regionale.

Tale informazione è assicurata:

— dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sulle attività della Regione;

— dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione di massa ed in particolare di quelli radio-televisivi;

— dagli incontri diretti degli organi regionali, con i cittadini, con gli Enti locali, con i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e con le altre organizzazioni sociali.

La Regione predispone iniziative e strumenti adeguati per dare concreta attuazione a quanto indicato al precedente comma ed in particolare al punto secondo.

Art. 49.

La Regione consulta gli Enti locali, i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e le altre organizzazioni sociali ed attua anche forme di intesa e di concerto con gli Enti locali nei casi e con le modalità stabiliti da leggi regionali in materie di competenza degli Enti locali medesimi.

La Regione promuove altresì indagini, inchieste, incontri e conferenze su problemi specifici dei settori di sua competenza.

Capo II
L'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 50.
Esercizio dell'iniziativa popolare

L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, dei regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in articoli sottoscritte da almeno 5.000 elettori della Regione. Con legge regionale vengono fissate le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei presentatori.

L'iniziativa, di cui al comma precedente, si esercita altresì mediante la presentazione di proposte da parte di un Consiglio provinciale o di uno o più Consigli comunali con una popolazione di almeno 20.000 elettori.

Art. 51.
Procedura di approvazione

La proposta di iniziativa popolare è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e discussa non oltre tre mesi dalla presentazione. Sulla ammissibilità della proposta decide la Commissione consiliare competente o, in difetto, il Consiglio.

Art. 52.
Partecipazione dei proponenti

La Regione, nei modi stabiliti con legge regionale, agevola la procedura per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare.

Delegazioni di cittadini o dei Consigli provinciali o dei Consigli comunali proponenti sono ascoltate dalla Commissione consiliare.

Art. 53.
Voti, istanze e richieste

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

Gli Enti locali, i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e tutte le organizzazioni sociali possono rivolgere al Consiglio voti, istanze, richieste di intervento su questioni di interesse collettivo, secondo le modalità previste dal regolamento.

Capo III
IL REFERENDUM

Art. 54.

La Regione riconosce l'istituto del *referendum* abrogativo su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi allo scopo di consentire un collegamento organico tra la comunità regionale e gli organi elettivi.

Art. 55.

Referendum abrogativo

Possono essere sottoposti a *referendum* popolare abrogativo, totale o parziale, le leggi regionali, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione.

Il *referendum* abrogativo è improponibile per le norme dello Statuto regionale, per le leggi tributarie o di bilancio e per quelle relative ai mutui e prestiti.

Art. 56.

Richiesta di referendum abrogativo

Il *referendum* abrogativo è indetto quando lo richiedano 50.000 elettori della Regione, due Consigli provinciali, uno o più Consigli comunali nelle cui liste elettorali siano iscritti non meno di 50.000 elettori.

Art. 57.

Partecipazione al referendum abrogativo

Hanno diritto di partecipare al *referendum* abrogativo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Art. 58.

Modalità, limiti ed effetti del referendum abrogativo

Le modalità per l'esercizio del potere di richiesta del *referendum* abrogativo sono fissate con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 59.

Ammissibilità delle proposte

Sull'ammissibilità delle proposte di *referendum* abrogativo decide l'Ufficio di presidenza del Consiglio ad unanimità dei componenti. Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.

Art. 60.

Referendum consultivo

E' ammesso il *referendum* consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni.

Possono costituire altresì oggetto di *referendum* consultivo questioni di particolare interesse, sia generale che locale.

Il *referendum* consultivo è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Le modalità per il ricorso al *referendum* consultivo, per il suo espletamento e per applicarne l'esito sono disciplinate da legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

TITOLO VII

REGIONE ED ENTI LOCALI

Art. 61.

Enti locali e partecipazione

La Regione assicura la partecipazione dei Comuni, delle Province e degli altri Enti locali alla programmazione economica e di assetto del territorio.

Nell'ambito delle rispettive autonomie, la Regione promuove nuove forme associative degli Enti locali.

La Regione promuove il riordinamento degli Enti locali, nel rispetto delle loro autonomie, anche attraverso nuove forme associative e di decentramento.

Art. 62.

Legge di delega e di revoca

La delega di funzioni amministrative di cui all'articolo 12 del presente Statuto è regolata con legge regionale.

Art. 63.

Controllo sugli Enti locali

Il controllo sugli atti di tutti gli Enti locali è esercitato dalla Regione in forma decentrata, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i princìpi autonomistici della Costituzione.

Il controllo riguarda la legittimità degli atti, e, nei casi determinati dalla legge, secondo le norme regionali di attuazione della stessa, il merito.

Il controllo di merito si esprime mediante richiesta motivata agli Enti di riesaminare le loro deliberazioni.

Art. 64.

Interrogazioni e richieste degli Enti locali

I Comuni, le Province e gli altri Enti locali hanno il diritto di rivolgere al Consiglio ed alla Giunta interrogazioni e richieste di informazioni. Il Consiglio e la Giunta sono tenuti a rispondere nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

Il diritto di iniziativa e quello di richiesta del *referendum* si esercitano in conformità di quanto previsto nel precedente articolo 56.

TITOLO VIII

PROGRAMMAZIONE

Art. 65.

La Regione adotta la programmazione come metodo fondamentale nella sua attività legislativa, amministrativa e di controllo, nel quadro della programmazione nazionale.

La Regione partecipa con propria iniziativa alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione economica nazionale e predispone programmi di sviluppo economico globale relativi al suo territorio.

La Regione nelle materie di sua competenza, comprese quelle ad essa demandate dalla Costituzione, opera in base a programmi annuali e pluriennali.

Art. 66.
Strumenti, procedure ed organi della programmazione

La legge regionale determina gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, uniformandosi a princìpi e metodi che assicurino, anche su base comprensoriale, il concorso degli Enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali e di categoria e delle altre formazioni sociali, sia nella fase dell'indagine conoscitiva preliminare, sia nella formulazione delle ipotesi di sviluppo.

Art. 67.
Istituto regionale di studi

La Regione può istituire un istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione.

Le strutture, l'organizzazione ed i compiti sono regolati con leggi regionali, in modo da assicurare alla Regione, agli Enti locali, alle organizzazioni regionali confederali dei Sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, alle organizzazioni regionali giuridicamente riconosciute, alle organizzazioni di categoria, alle Associazioni cooperativistiche, alle istituzioni culturali e alle altre formazioni sociali, la informazione, i dati e gli apporti specializzati necessari per la elaborazione e per la verifica dei piani di sviluppo globali e settoriali.

TITOLO IX
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 68.
Uffici regionali

La costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici, nonchè le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti, sono determinati con legge regionale approvata dalla metà più uno dei Consiglieri in carica.

Un ruolo organico distinto è riservato al personale del Consiglio.

Il personale della Regione, salvo i casi previsti dalla legge, è assunto mediante concorso, secondo le modalità stabilite dalla stessa legge.

Possono essere conferiti, con delibera del Consiglio, su proposta della Giunta, incarichi speciali a persone esperte e particolarmente qualificate.

La Regione garantisce al proprio personale l'esercizio effettivo dei diritti fondamentali dei lavoratori ed in particolare di quelli sindacali.

Art. 69.
Enti ed aziende regionali.

La Regione può con legge istituire enti od aziende regionali per attività e servizi che, per la loro particolare natura e dimensione, non possono essere delegati ad enti locali.

Il Consiglio esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti ed aziende anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

Le delibere degli organi amministrativi degli enti, aziende ed altre forme di organizzazione dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale.

Nella nomina degli amministratori degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, nonchè dei rappresentanti della Regione in enti e società a partecipazione regionale, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni di leggi istitutive.

Il Consiglio approva i bilanci di previsione degli enti, aziende ed altre forme di organizzazione dipendenti dalla Regione nei termini e nella forma previsti dalla legge regionale e ratifica i conti consuntivi.

TITOLO X
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 70.

La revisione dello Statuto è deliberata con legge regionale col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

La legge di revisione è inviata alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione ed è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla entrata in vigore della legge di approvazione.

L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

LEGGE 22 maggio 1971, n. **349**.
Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Puglia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Puglia nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

PRINCIPI ISTITUZIONALI E PROGRAMMATICI

Art. 1.

La Puglia è Regione autonoma nell'unità della Repubblica italiana nata dalla Resistenza.

La Regione esercita i suoi poteri secondo i princìpi e nei limiti della Costituzione e delle leggi dello Stato.

La Regione rappresenta unitariamente gli interessi della comunità pugliese; garantisce, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, la più ampia partecipazione democratica dei cittadini, degli enti locali e delle formazioni sociali, economiche e culturali alla determinazione della politica regionale.

Art. 2.

La Regione promuove il progresso civile, economico e sociale della comunità pugliese al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana; concorre, secondo la Costituzione e le leggi dello Stato, alla disciplina della attività economica pubblica e privata per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e per realizzare le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro.

Art. 3.

La Regione adotta la programmazione economica come metodo fondamentale dell'azione volta a creare un sistema di rapporti di produzione fondati sul principio della giustizia sociale;

— partecipa, con proprie iniziative, all'attività di programmazione nazionale diretta a superare gli squilibri territoriali, settoriali e sociali esistenti nel Paese;

— provvede a determinare, con la partecipazione degli enti locali, dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali, il programma di sviluppo regionale, rimuovendo gli squilibri interni della Regione;

— fissa tra le direzioni della sua azione il costante perseguimento dei collegamenti interregionali necessari alla migliore utilizzazione delle risorse e all'unitario superamento dei dislivelli sociali ed economici del Mezzogiorno.

Art. 4.

La Regione adotta un piano urbanistico territoriale per l'ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi;

— concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'ambiente ecologico, del paesaggio;

— pianifica e coordina le localizzazioni degli impianti industriali e turistici, le infrastrutture sociali e ogni altra attività produttiva;

— attua le iniziative necessarie all'approvvigionamento idrico del territorio.

Art. 5.

La Regione interviene con misure atte a favorire la realizzazione di una moderna rete commerciale.

Art. 6.

La Regione concorre a garantire, nel quadro del sistema di sicurezza sociale, la tutela della salute del cittadino;

— ravvisa nel servizio sanitario nazionale, articolato a livello regionale, con finalità preventive, curative e riabilitative, un tipo di intervento fondamentale in tale sistema e istituisce le unità sanitarie locali;

— predispone strumenti di intervento e di controllo nei luoghi di lavoro e negli aggregati abitativi a fini igienici, profilattici ed antinfortunistici;

— elabora ed attua la programmazione ospedaliera nell'ambito di una politica regionale di piano, coordinando e controllando l'attività delle case di cura private;

— promuove la gestione democratica degli organismi di base;

— cura l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale.

Art. 7.

La Regione cura l'istruzione professionale al fine della promozione culturale e della qualificazione professionale dei giovani;

— disciplina l'addestramento professionale per la formazione e la qualificazione dei lavoratori in modo da favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro;

— attua un servizio di assistenza scolastica idoneo a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto il diritto allo studio.

Art. 8.

La Regione promuove una politica organica dell'educazione permanente;

— disciplina l'attività dei musei, delle istituzioni di storia, di arte, di archeologia, dei centri di servizi culturali, d'intesa con le Università della Regione e con gli enti interessati;

— concorre allo sviluppo della ricerca scientifica.

Art. 9.

La Regione riconosce a tutti i cittadini il diritto ad una abitazione che garantisca dignità alla persona umana;

— promuove ogni provvedimento necessario a rendere effettivo l'esercizio di tale diritto;

— coordina, d'intesa con lo Stato per la parte di sua competenza, i piani di sviluppo dell'edilizia economica e popolare.

Art. 10.

La Regione disciplina il servizio dei trasporti di interesse regionale al fine di soddisfare le esigenze della comunità pugliese, predisponendo provvidenze particolari per i lavoratori e gli studenti.

Art. 11.

La Regione adegua i mezzi dell'attività programmatoria in agricoltura al fine di realizzare nelle campagne, secondo lo spirito dell'articolo 44 della Costituzione, equi

rapporti sociali, livelli di reddito e condizioni di vita comparabili a quelli degli altri settori produttivi;

— assicura, in concorso con le altre Regioni, la rilevazione e l'utilizzazione delle risorse idriche per l'irrigazione e per gli usi civili nelle campagne;

— stabilisce gli indirizzi e gli interventi nelle infrastrutture, con particolare riguardo alla viabilità rurale;

— agevola lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, riconoscendo il lavoro dei singoli membri della famiglia coltivatrice;

— cura il rinnovamento delle strutture produttive;

— promuove la qualificazione professionale degli addetti;

— incentiva e coordina la sperimentazione agraria;

— interviene con adeguate misure per l'incremento delle attività, svolte in forme associative, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per la valorizzazione delle risorse del territorio, in relazione alle caratteristiche delle singole zone anche di intesa con le altre Regioni;

— adotta iniziative ed interviene con mezzi adeguati per sostenere la zootecnia;

— tutela ed incrementa il patrimonio forestale;

— assume iniziative in favore delle zone e delle comunità montane.

La Regione favorisce, con interventi diretti, iniziative atte a valorizzare il settore della pesca nelle acque interne;

— disciplina la caccia anche al fine di tutelare il patrimonio faunistico.

Art. 12.

La Regione considera il turismo una componente essenziale dello sviluppo economico e sociale della Puglia;

— cura la valorizzazione delle zone paesaggistiche ed archeologiche, dei centri storici ed artistici, delle zone montane e delle risorse idrotermali;

— promuove il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e alberghieri.

Art. 13.

La Regione adotta iniziative adeguate per l'organizzazione del tempo libero, con particolare riguardo alle attività culturali ed a quelle sportive dilettantistiche;

— favorisce l'associazionismo giovanile e promuove l'istituzione di servizi sociali della gioventù.

Art. 14.

La Regione riconosce il ruolo sociale ed economico dell'artigianato e ne promuove lo sviluppo;

— adotta iniziative per stimolarne l'attività;

— incentiva la formazione di nuove imprese ed incrementa l'istruzione artigiana;

— promuove forme associative al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;

— favorisce con apposite norme d'incentivazione l'artigianato artistico.

Art. 15.

La Regione, con il concorso dello Stato previsto dall'articolo 119, terzo comma della Costituzione, predispone piani organici pluriennali di opere straordinarie di pubblico interesse, atte a favorire la rinascita economica e sociale della Puglia e provvede alla loro esecuzione.

Art. 16.

La Regione individua nel fenomeno dell'emigrazione di massa un elemento che condiziona pesantemente lo sviluppo civile della comunità pugliese;

— cura, nel quadro della programmazione, il superamento delle condizioni di bisogno che la determinano;

— promuove le iniziative necessarie per tutelare i lavoratori pugliesi emigrati.

Art. 17.

La Regione riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro;

— promuove l'associazionismo dei lavoratori dipendenti ed autonomi e lo favorisce con appositi interventi nei settori di competenza.

Art. 18.

La Regione promuove e sostiene la costituzione di enti comprensoriali.

Tali enti dovranno evere struttura associativa di Comuni o Province.

Art. 19.

La Regione può istituire Circondari a norma dell'articolo 129, secondo comma, della Costituzione.

La Regione esercita normalmente le proprie funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Circondari, ai Comuni ed altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici.

Art. 20.

Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da un organo della Regione in forma decentrata, nei modi stabiliti dalla legge regionale e in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato.

TITOLO I

L'ORGANIZZAZIONE

Art. 21.

La Regione comprende il territorio delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto ed ha per capoluogo la città di Bari.

Essa ha un proprio gonfalone ed uno stemma stabiliti con legge regionale.

Art. 22.

Sono organi della Regione Puglia: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.

Capo I

IL CONSIGLIO

Art. 23.

Il Consiglio tiene la sua prima seduta non prima del sedicesimo e non oltre il trentesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti.

Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 24.

Fino all'elezione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio l'Ufficio provvisorio di presidenza è costituito dal Consigliere più anziano di età, che funge da Presidente e dai due Consiglieri più giovani che fungono da segretari.

Art. 25.

Dopo la costituzione dell'Ufficio provvisorio di presidenza, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti a norma del proprio regolamento interno.

Art. 26.

L'Ufficio di presidenza del Consiglio è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Nel caso che la predetta maggioranza non sia conseguita da alcun Consigliere, si procede a nuova votazione ed è eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti si procede al ballottaggio ed ove l'elezione abbia lo stesso risultato s'intende eletto il Consigliere più anziano di età.

All'elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate ed a scrutinio segreto.

Ciascun Consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti si applica la norma del quarto comma del presente articolo.

I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica per l'intera legislatura.

Art. 27.

Il Consiglio regionale:

a) determina l'indirizzo politico della Regione;

b) elegge nel proprio seno il Presidente e i membri della Giunta regionale;

c) esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione;

d) determina gli indirizzi della programmazione regionale e formula le proposte e i pareri per la programmazione nazionale;

e) approva il bilancio di previsione e le sue variazioni e, ove occorra, l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi; approva il conto consuntivo e delibera l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti;

f) approva i piani generali e settoriali di intervento economico e finanziario nelle materie di sua competenza ed in quelle che le sono delegate dallo Stato sulla base di programmi regionali nei limiti della Costituzione e delle leggi dello Stato;

g) approva il piano urbanistico regionale;

h) delibera l'istituzione dei tributi regionali;

i) delibera l'istituzione degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

l) formula proposte di legge alle Camere in materie non rientranti nella sua competenza normativa;

m) esprime il parere sulle questioni di carattere generale che abbiano speciale interesse per la Regione;

n) indirizza voti alle Camere ed al Governo;

o) nomina gli amministratori degli enti e delle aziende della Regione ed a partecipazione regionale, nonché le Commissioni o i membri di esse demandati genericamente alla Regione;

p) esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 28.

Il funzionamento del Consiglio regionale è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza dai Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 29.

I Consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 30.

I Consiglieri hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.

L'esercizio di tale diritto è disciplinato da un regolamento.

I Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti, istituti o delegazioni della Regione, copia dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonchè tutte le informazioni necessarie all'esercizio del loro mandato. Hanno, inoltre, diritto di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli uffici regionali.

Art. 31.

Al Presidente del Consiglio regionale e ai membri dell'Ufficio di presidenza è corrisposta un'indennità di carica fissata con legge regionale.

Ai Consiglieri è fissata con legge regionale una indennità.

Art. 32.

Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente.

Può anche essere convovcato:

a) su richiesta del Presidente della Giunta regionale;

b) su richiesta del quinto dei Consiglieri in carica.

L'adunanza ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.

Art. 33.

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente secondo le norme del Regolamento.

Art. 34.

Il Regolamento del Consiglio disciplina l'istituzione e la composizione delle Commissioni consiliari permanenti, assicurando in ogni caso a tutti i Gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei membri delle Commissioni.

Ogni Consigliere può assistere al lavoro delle Commissioni permanenti con diritto di parere scritto.

Le Commissioni permanenti esaminano preventivamente i disegni di legge e le proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio e danno il parere su provvedimenti della Giunta nei casi stabiliti dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento.

Il Presidente e i membri della Giunta hanno facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori, nonchè, previa intesa con il Presidente del Consiglio, dei titolari degli Uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione.

Hanno facoltà anche di chiedere l'esibizione di atti e documenti, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio.

Il Regolamento prevede e disciplina la costituzione ed il funzionamento di Commissioni speciali e di inchiesta.

Art. 35.

Le sedute del Consiglio Regionale sono pubbliche eccettuati i casi previsti dal Regolamento interno.

Art. 36.

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali il presente Statuto preveda una maggioranza speciale.

Art. 37.

Nelle deliberazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei votanti, quando la votazione avviene a scrutinio segreto, sono computate nel numero dei votanti le schede bianche e quelle nulle.

Quando la votazione avviene a scrutinio palese, non sono computati nel numero globale dei votanti coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione.

Art. 38.

Il Consiglio ha piena autonomia funzionale e contabile interna che, in armonia con la Costituzione ed il presente Statuto, esercita in conformità del proprio regolamento interno.

Capo II

LA GIUNTA E IL SUO PRESIDENTE

Art. 39.

La Giunta regionale è composta dal Presidente e da dodici Assessori, fra cui il vice Presidente con funzioni vicarie.

Art. 40.

All'elezione del Presidente e della Giunta si procede, dopo dibattito politico su lista contenente i nominativi dei candidati alla Presidenza, alla vice Presidenza e agli Assessorati, con l'indicazione dei settori omogenei dei quali i membri della Giunta saranno incaricati.

Con l'intervento di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, si elegge per appello nominale il Presidente e successivamente la Giunta.

Qualora manchi la presenza dei due terzi dei Consiglieri o la lista non abbia conseguito la maggioranza assoluta dei votanti, l'elezione è rinviata ad altra adunanza da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede alla votazione purchè sia presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Entro dieci giorni dall'elezione, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio per il dibattito sul programma della Giunta, illustrato dal suo Presidente.

Il programma è approvato a maggioranza dei votanti.

La votazione avviene per appello nominale.

Art. 41.

L'attività della Giunta è collegiale.

Spetta alla Giunta regionale:

a) predisporre il bilancio di previsione da presentare al Consiglio almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'esercizio ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio non oltre quattro mesi dalla fine dell'esercizio cui si riferisce;

b) adottare, oltre ai provvedimenti amministrativi di competenza, tutti quelli necessari per l'attuazione dei provvedimenti di massima adottati dal Consiglio.

c) predisporre i programmi ed i piani della Regione e curarne l'attuazione;

d) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali, approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici, indicati nel bilancio di previsione con il relativo stanziamento;

e) amministrare il demanio ed il patrimonio della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;

f) deliberare i contratti della Regione;

g) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni;

h) deliberare sui ricorsi alla Corte costituzionale;

i) sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigilare sugli enti e aziende dipendenti dalla Regione o con partecipazione regionale;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni e funzioni amministrative che dalla Costituzione, dal presente Statuto o dalle leggi non sono demandate alla competenza del Consiglio regionale.

Art. 42.

Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio.

Art. 43.

La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Dopo la scadenza del Consiglio, l'approvazione della proposta di revoca e la presa d'atto da parte del Consiglio sulle dimissioni, la Giunta ed il suo Presidente provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 44.

La proposta di revoca del Presidente della Giunta e e della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Il Presidente del Consiglio ne dispone la notifica al Presidente della Giunta ed ai singoli componenti di questa e la sottopone alle determinazioni del Consiglio non prima dell'ottavo giorno succesivo alla notifica e non oltre il quindicesimo giorno dalla stessa data.

Sulla proposta il Consiglio delibera con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 45.

Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al suo Presidente.

Le dimissioni dei singoli componenti la Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio.

Le dimissione e la revoca del Presidente della Giunta comportano la decadenza dell'intera Giunta.

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e della Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto. In tale ipotesi il Consiglio non può deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta, salvo gli obblighi di bilancio e di legge.

Le dimissioni del Presidente e della Giunta non sono obbligatorie per voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta; il Presidente può subordinare la permanenza in carica all'accoglimento della proposta in discussione.

Art. 46.

Il Presidente della Giunta, la Giunta o alcuni dei suoi componenti sono sostituiti dal Consiglio per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, su invito motivato rivolto dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente del Consiglio regionale tramite il Commissario del Governo. Il Presidente del Consiglio convoca in tal caso il Consiglio, a norma di legge, per provvedere alla sostituzione. Il Consiglio si assume, ai sensi del comma primo dell'articolo 127 della Costituzione, la responsabilità del rifiuto di provvedere alla sostituzione.

Art. 47.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta per morte, per decadenza, per revoca o dimissione, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro quindici giorni per la elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Se la cessazione dalla carica del Presidente avviene per decadenza, fino all'elezione del nuovo Presidente le relative funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

Art. 48.

Nell'ipotesi di dimissioni, decadenza, revoca o morte di un componente la Giunta, il Presidente della Giunta ne propone la sostituzione al Consiglio, affidando le relative funzioni ad altro componente la Giunta.

Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un componente la Giunta il Presidente incarica altro componente di svolgerne le funzioni.

Art. 49.

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 50.

La Giunta può adottare un Regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 51.

Il Presidente della Giunta:

a) rappresenta la Regione;

b) promulga le leggi ed i regolamenti regionali;

c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, essendone responsabile verso il Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica e uniformandosi alle istruzioni impartite da quest'ultimo;

d) convoca e presiede la Giunta regionale, ne fissa l'ordine del giorno, ne dirige e coordina l'attività;

e) sottoscrive gli atti della Regione;

f) soprintende agli uffici e ai servizi regionali, anche a mezzo dei membri della Giunta, limitatamente al ramo di amministrazione a cui ciascuno è preposto;

g) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

h) presenta al Consiglio il bilancio e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta, nonchè una relazione sull'attività dell'amministrazione regionale;

i) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 52.

Al Presidente ed ai componenti della Giunta è attribuita, con legge regionale, un'indennità di carica.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Art. 53.

Le potestà legislative e regolamentari, attribuite alla Regione dal comma secondo dell'articolo 121 della Costituzione, sono esercitate esclusivamente dal Consiglio.

Art. 54.

L'iniziativa delle leggi spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque ed a ciascun Consiglio provinciale. Essa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di un progetto redatto in articoli.

Il progetto di iniziativa popolare deve essere sottoscritto da almeno quindicimila elettori.

Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa da parte degli elettori e dei Consigli comunali e provinciali sono stabilite con legge regionale.

Art. 55.

Ogni disegno di legge deve essere esaminato da una Commissione consiliare ed approvato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 56.

Ogni legge che importa nuove e maggiori spese rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Art. 57.

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata, entro cinque giorni dall'approvazione, dal Presidente del Consiglio regionale al Commissario del Governo per il visto.

Il visto si ha per apposto se, entro il termine di cui al comma primo dell'articolo 127 della Costituzione, il Governo della Repubblica non rinvia la legge al Consiglio regionale ai sensi del comma terzo dello stesso articolo.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa viene promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova delibera, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o di merito ai sensi del comma ultimo dell'articolo 127 della Costituzione.

Art. 58.

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma secondo dell'articolo precedente. Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Nell'ipotesi di cui al comma secondo dell'articolo precedente, la formula è così modificata: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Nell'ipotesi di cui al comma terzo dell'articolo precedente, nella formula della promulgazione è fatta menzione della seconda deliberazione del Consiglio e, se ha avuto luogo, della pronuncia della Corte costituzionale o delle Camere.

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia ».

Art. 59.

La legge ed i regolamenti di cui all'articolo 121 della Costituzione e le norme di attuazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 117 di essa entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Art. 60.

La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge approvata dal Consiglio possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei componenti ed il Governo della Repubblica lo consenta.

Art. 61.

I regolamenti regionali e le norme di attuazione delle leggi della Repubblica devono essere esaminati da una Commissione consiliare ed approvati dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale; sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nei modi previsti per le leggi.

Non occorre il visto del Commissario del Governo.

Art. 62.

Apposite norme, che possono anche essere inserite nel Regolamento interno del Consiglio, determinano i modi e i limiti dell'audizione di rappresentanti degli enti locali, di categoria, di gruppi, di associazioni o di singoli cittadini.

In ogni caso deve essere consentita l'audizione dei rappresentanti o portatori degli interessi coinvolti dalla deliberazione che si intende adottare.

Saranno, altresì, determinati i modi e i tempi delle indagini conoscitive e delle audizioni che devono precedere le deliberazioni o che devono accertare il fondamento delle istanze delle rappresentanze di cui al primo comma.

TITOLO III

L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 63.

L'istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo con legge regionale sentite le popolazioni interessate.

Art. 64.

La delega di funzioni amministrative è disposta con legge regionale, che detta gli indirizzi e le direttive generali da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate e regola i conseguenti rapporti finanziari.

Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nei limiti degli stanziamenti concordati all'atto della delega.

Nel caso di delega di funzioni amministrative, la legge riserva alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo sulle funzioni stesse.

La revoca della delega è disposta con legge, sentiti gli enti interessati. Nel caso di revoca nei confronti dei singoli enti locali, la legge deve essere approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Per la utilizzazione degli uffici degli enti locali si osservano, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi. Le modalità di utilizzazione di tali uffici sono determinate d'intesa con le amministrazioni interessate.

Art. 65.

Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati, per estratto, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La pubblicazione non tiene luogo della notifica alle persone direttamente interessate.

Gli elettori della Regione possono chiedere copia degli atti amministrativi regionali.

Art. 66.

Se un ufficio non risponde entro trenta giorni dalla diffida a provvedere intimatagli dall'interessato, il silenzio ha valore di rigetto dell'istanza.

Art. 67.

L'ordinamento degli uffici e del personale della Regione e le relative tabelle organiche sono approvate con legge regionale.

TITOLO IV

FINANZE E BILANCIO

Art. 68.

La Regione ha autonomia finanziaria e un proprio demanio e patrimonio in conformità alle norme costituzionali.

Art. 69.

Le entrate della Regione sono costituite:

a) dai redditi del suo patrimonio;

b) dai tributi propri, che essa istituisce con legge regionale;

c) dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle leggi;

d) dalle quote dei fondi nazionali destinate ai finanziamenti dei programmi regionali;

e) dai contributi speciali previsti dal terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione;

f) da ogni altro eventuale contributo, provento ed entrata.

Art. 70.

La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è presentato entro il trenta agosto dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il quindici dicembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in relazione agli obiettivi o alle prescrizioni del piano economico regionale. Gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a presentare il loro bilancio precedentemente alla discussione del bilancio regionale.

Col bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti.

Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:

a) un preventivo di cassa della Regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale;

b) un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione e per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;

c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio ed attuazione del piano economico regionale.

I bilanci degli enti e aziende dipendenti dalla Regione vengono ratificati dal Consiglio regionale, dopo opportuno esame a seguito della approvazione del bilancio della Regione, nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.

Art. 71.

Il conto consuntivo è presentato entro il trenta aprile dell'anno successivo ed è approvato con legge regionale entro il trentuno luglio.

Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo precedente.

Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi. Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti ed aziende a partecipazione regionale, nonchè le spese erogate dagli enti locali nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione e per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici.

TITOLO V

REFERENDUM

Art. 72.

E' indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando ne facciano richiesta cinquantamila elettori o due Consigli provinciali o dieci Consigli comunali.

Non è ammesso il *referendum* per l'abrogazione delle leggi urbanistiche, approvate a maggioranza dai due terzi del Consiglio, tributarie e di bilancio.

La proposta, sottoposta a *referendum*, è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

L'esercizio del *referendum* è disciplinato con legge regionale.

TITOLO VI
REVISIONE STATUTO

Art. 73.

La revisione e l'abrogazione del presente Statuto hanno luogo attraverso leggi deliberate e approvate a norma delle disposizioni del comma secondo dell'articolo 123 della Costituzione.

Nessuna iniziativa per la revisione e l'abrogazione dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica.

Un'iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio regionale non può essere rinnovata se non sia trascorso un anno dalla reiezione.

L'abrogazione dello Statuto è disposta con la legge di adozione del nuovo Statuto.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del Titolo II.

LEGGE 22 maggio 1971, n. **350**.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Basilicata nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

ALLEGATO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

La Basilicata è Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana, con propri poteri e funzioni secondo i princìpi e nei limiti della Costituzione e del presente Statuto.

La Regione rappresenta unitariamente le istanze politico-sociali della popolazione e promuove la più ampia partecipazione delle autonomie locali e delle formazioni sociali al processo di sviluppo democratico della Basilicata.

Art. 2.

La Regione comprende i territori delle province di Matera e di Potenza ed ha per capoluogo la città di Potenza.

La Regione ha un gonfalone ed uno stemma approvati con legge regionale.

Art. 3.

La Regione, in armonia ai princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, e semprechè le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni, hà potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e nelle altre materie indicate da leggi costituzionali.

La Regione emana norme di attuazione delle leggi della Repubblica nei casi previsti dalle stesse.

Art. 4.

La Regione ha potestà amministrative nelle materie di cui all'articolo precedente salvo quelle di interesse esclusivamente locale che dalle leggi della Repubblica siano attribuite alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici.

La Regione esercita inoltre le altre funzioni amministrative demandatele dallo Stato.

Le attribuzioni relative alle situazioni di necessità e pubblico interesse e ai provvedimenti contingibili ed urgenti spettano alla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Art. 5.

E' compito della Regione rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione.

In particolare la Regione, nell'ambito delle sue competenze costituzionali:

— promuove le libere attività delle collettività e degli enti locali, opera per il superamento degli squilibri

della Regione e concorre all'armonico sviluppo dello intero territorio nazionale;

— opera per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, assicurando la piena occupazione, la valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali e la tutela dei diritti dei lavoratori, della donna, della infanzia e degli anziani;

— assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, tra cui quelli inerenti all'abitazione, all'istruzione, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti, alle strutture ed attività sportive;

— adotta le iniziative necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà ed acquisire alla gestione pubblica i servizi regionali di interesse generale;

— attua le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali nelle campagne;

— promuove lo sviluppo dell'agricoltura basato sulla proprietà diretto-coltivatrice, sul libero associazionismo contadino e su una industria collegata all'agricoltura;

— assume iniziative in favore delle zone e delle comunità montane;

— promuove lo sviluppo industriale del turismo e della cooperazione; potenzia l'impresa artigiana e ne favorisce l'ammodernamento;

— promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali;

— predispone ed attua piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento; difende l'ambiente naturale ispirando la propria legislazione e pianificazione territoriale a princìpi di politica ecologica, atti a preservare e ad elevare le condizioni di vita dei cittadini, e a promuovere la conoscenza, la valorizzazione, la tutela e la gestione del patrimonio storico, artistico e culturale; istituisce parchi e riserve naturali;

— favorisce la valorizzazione dell'originale patrimonio linguistico, di cultura e di costume di cui sono portatrici le comunità locali;

— promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione, l'associazionismo giovanile e dei lavoratori nelle città e nelle campagne;

— assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, intervenendo nell'organizzazione e nelle gestioni dei servizi pubblici ad essa relativi;

— contribuisce alla ricerca scientifica in collegamento con le organizzazioni nazionali e locali.

Art. 6.

La Regione assume la politica di piano come metodo e come impegno democratico di intervento, in concorso con lo Stato e con gli enti locali, nell'attività economica pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla a fini sociali.

La Regione partecipa come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante programmi e piani, generali e settoriali, e rileva i dati necessari.

Essa assicura, nella formazione e nell'attuazione dei propri programmi e piani, la partecipazione degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori autonomi e dipendenti e delle altre organizzazioni sociali.

Art. 7.

La legge regionale determina gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, informandosi a princìpi e metodi che assicurino, anche sul piano comprensoriale, il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi e dipendenti e delle altre formazioni sociali.

Art. 8.

Tra le finalità che la Regione persegue, particolare rilievo assume la risoluzione dei problemi inerenti la emigrazione.

A tal fine la Regione, negli impegni di politica economica e sociale, che si è dati, opera per:

1) la cessazione del fenomeno;

2) il rientro degli emigrati;

3) la tutela dei diritti e della condizione dei lavoratori nei luoghi di immigrazione e delle loro famiglie in Basilicata.

La legge regionale stabilirà i modi e gli strumenti per raggiungere gli scopi suddetti.

Art. 9.

La Regione pone particolare impegno per lo sviluppo globale ed organico della montagna e per la crescita economica, sociale e democratica delle comunità montane.

TITOLO II

Capo I

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 10.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente.

Capo II

IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 11.

Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico ed amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Il Consiglio regionale elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di presidenza, il Presidente e i membri della Giunta regionale e su di essi esercita il controllo politico ed amministrativo.

Spetta al Consiglio:

1) approvare i programmi della Giunta regionale e controllarne l'attuazione;

2) formulare voti e proposte di legge al Parlamento, nonchè i pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

3) designare, nel proprio seno, a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, tre delegati che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica;

4) deliberare sulla richiesta di *referendum* legislativo e costituzionale, a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;

5) approvare il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il rendiconto consuntivo, le deliberazioni relative all'assunzione di mutui ed alla emissione di prestiti;

6) istituire e disciplinare i tributi propri della Regione;

7) formulare le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;

8) approvare i piani di sviluppo economico globali e settoriali della Regione e dell'assetto territoriale della stessa;

9) approvare i programmi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa, nonchè l'ordinamento dei servizi pubblici di interesse della Regione ed i relativi finanziamenti;

10) disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

11) istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti, promuovere forme associative tra gli enti locali della Regione e di decentramento comunale;

12) deliberare le deleghe da conferire alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali, quali organi di decentramento amministrativo;

13) l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, l'approvazione dei relativi bilanci;

14) le delibere concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;

15) la determinazione degli indirizzi concernenti le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonchè il controllo sugli indirizzi medesimi;

16) la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonchè dei rappresentanti della Regione in enti, aziende e società a partecipazione regionale assicurando la rappresentanza della minoranza consiliare nei modi stabiliti dal Regolamento;

17) formulare pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;

18) nominare commissioni e membri di commissioni nel caso di nomina rimessa genericamente alla Regione;

19) riesaminare le deliberazioni, per il controllo di merito degli atti amministrativi regionali, a norma dello articolo 125 della Costituzione;

20) ratificare gli atti amministrativi di competenza del Consiglio deliberati in casi di urgenza dalla Giunta regionale ed adottare i provvedimenti conseguenziali;

21) deliberare su ogni altro provvedimento di carattere amministrativo demandato o delegato alla Regione e di competenza del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse quelle sottoposte dalla legge a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tal senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 12.

Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza entro il trentesimo e non prima del ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente, con preavviso di almeno cinque giorni.

Nella stessa adunanza, dopo l'assunzione della Presidenza e della Segreteria provvisoria, rispettivamente da parte del consigliere più anziano e del più giovane di età, il Consiglio procede alla convalida degli eletti ed alla elezione del Presidente, di due Vice Presidenti, di due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di presidenza, che deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

Alla elezione si procede con tre votazioni separate, la prima per il Presidente, la seconda per i Vice Presidenti, la terza per i Segretari; ciascun consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

La elezione dell'Ufficio di presidenza ha luogo a scrutinio segreto.

I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.

L'Ufficio di presidenza decide a maggioranza dei membri assegnati; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio elegge poi fra i suoi componenti, ed assicurando la presenza della minoranza, la Giunta delle elezioni che riferisce al Consiglio medesimo sui casi di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità.

Art. 13.

Il Consiglio è convocato dal Presidente.

L'ordine del giorno è pubblicato e comunicato ad ogni consigliere almeno cinque giorni prima.

Esso si riunisce dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del suo Presidente;

b) su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di almeno otto consiglieri.

In quest'ultimo caso la seduta deve essere tenuta entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta alla Presidenza la richiesta di convocazione.

Ove il Presidente non provveda alla convocazione, essa verrà disposta dal Vice Presidente di turno o, in mancanza, dall'altro Vice Presidente.

In caso di comprovata urgenza la convocazione può aver luogo telegraficamente con preavviso di 48 ore.

Si riunisce, altresì, su richiesta del Consiglio dei Ministri, ove da questo riceva l'invito a sostituire la Giunta o il Presidente della stessa che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Art. 14.

Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 15.

I consiglieri si costituiscono in Gruppi composti a norma di Regolamento.

I consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse o per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 16.

I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di ogni altra deliberazione del Consiglio, e diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.

Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal Regolamento.

Art. 17.

La legge regionale stabilisce l'entità e i titoli delle indennità ed ogni altro trattamento ai consiglieri regionali a seconda delle loro funzioni ed attività.

Art. 18.

L'Ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 19.

Il Consiglio regionale adotta a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione il proprio Regolamento che ne disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento.

Le modifiche al Regolamento sono adottate con la maggioranza di cui al comma precedente.

Art. 20.

Il Regolamento disciplina le modalità delle votazioni.

Art. 21.

L'Ufficio di presidenza assicura ai Gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni e assegna loro contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 22.

Periodicamente il Presidente convoca l'Ufficio di presidenza, integrato dai Presidenti dei Gruppi consiliari, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta regionale o da un suo rappresentante, per predisporre il calendario di attività del Consiglio e delle Commissioni.

Art. 23.

Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi Consiliari, assicurando la presenza in esse con diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni Gruppo.

Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento.

Possono anche essere costituite Commissioni speciali.

Le Commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge e svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio.

Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla Giunta regionale e dagli organi amministrativi degli enti ed aziende dipendenti o controllati notizie, informazioni, dati, atti, documenti, audizioni di persone, anche a fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti, aziende e società dipendenti o controllate dalla Regione.

Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta nonchè, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni, nelle sedute in cui non partecipano persone estranee al Consiglio, il segreto d'ufficio.

Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti.

Si avvalgono altresì, ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti, d'intesa con l'Ufficio di presidenza.

L'Ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle Commissioni e assicura i mezzi necessari per lo adempimento delle loro funzioni.

Art. 24.

Le Commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio e, a tal fine, procedono alla consultazione degli enti locali, dei sindacati, dei lavoratori dipendenti ed autonomi, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.

Art. 25.

Il Consiglio regionale delibera, a maggioranza assoluta, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su specifici argomenti.

Per la composizione delle Commissioni d'inchiesta si applica il disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 23.

E' fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonchè di enti e aziende da essa dipendenti, di

fornire alle Commissioni d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.

Art. 26.

Il Regolamento interno disciplina le modalità delle indagini conoscitive, delle consultazioni, della pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle Commissioni consiliari, ed ogni altra modalità di organizzazione e di funzionamento delle Commissioni medesime.

Art. 27.

Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, autonomia contabile che esercita a norma del presente Statuto e del proprio Regolamento.

Art. 28.

Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.

Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concernenti persone.

Sono valide le deliberazioni adottate mediante intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati che abbiano raccolto la maggioranza dei voti espressi dai consiglieri presenti; eccezion fatta per i casi per i quali lo Statuto e il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Art. 29.

Salvo i casi di anticipato scioglimento, il Consiglio esercita le proprie funzioni fino al quaranteseiesimo giorno anteriore alla data di elezione per il suo rinnovo.

Capo III

La Giunta regionale e il Presidente della Giunta

Art. 30.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

In conformità con gli indirizzi politici ed amministrativi determinati dal Consiglio, esercita funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione.

Art. 31.

La Giunta regionale:

1) attua i programmi approvati dal Consiglio regionale;

2) dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;

3) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

4) delibera sullo storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio;

5) predispone, sentite le competenti Commissioni consiliari, i programmi e i piani della Regione e ne cura l'attuazione;

6) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, semprechè essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;

7) sovrintende agli uffici regionali;

8) amministra il demanio e il patrimonio della Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;

9) delibera ed approva i contratti della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;

10) delibera in materia di liti attive e passive e, su conforme parere della Commissione consiliare competente, in materia di rinunce e transazioni;

11) delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale, nonchè sulle rinunce agli stessi;

12) sovrintende, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinate dal Consiglio, alla gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale;

13) esercita le altre attribuzioni demandatele dalla Costituzione e dal presente Statuto.

La Giunta ha il potere di iniziativa delle leggi e dei provvedimenti consiliari di cui all'articolo 11;

14) la Giunta regionale, in caso di eccezionale urgenza, e tale da non consentire la immediata convocazione del Consiglio, può deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale al quale li trasmette per la ratifica nella prima successiva adunanza convocata ai sensi del penultimo comma dell'articolo 13.

La mancata ratifica, entro il termine di trenta giorni della deliberazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta, importa la decadenza della stessa, salva al Consiglio l'adozione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 32.

La Giunta è composta dal Presidente che ne mantiene l'unità di indirizzo, e da assessori, incaricati di dirigere i servizi regionali per settori omogenei, sulla base delle determinazioni collegiali.

La Giunta è composta dal Presidente e da sei assessori, tra cui il Vice Presidente.

Art. 33.

Il Presidente della Giunta regionale:

1) rappresenta la Regione anche in giudizio; esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Regione, salvo riferire alla Giunta nella prima adunanza;

2) promulga le leggi e i regolamenti regionali;

3) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione;

4) convoca, fissandone l'ordine del giorno, la Giunta; la presiede, ne coordina l'attività; dirige gli uffici dell'Amministrazione regionale;

5) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi regionali

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti casi di impedimento, senza necessità di delega.

Art. 34.

La elezione del Presidente e dei membri della Giunta è preceduta da un dibattito politico su proposte politico-programmatiche, accompagnate dalla indicazione dei candidati alla presidenza, alla vice presidenza e degli altri componenti la Giunta, con la determinazione dei relativi incarichi per settori omogenei.

Il Consiglio procede, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, con voto per appello nominale ed a maggioranza assoluta, alle elezioni del Presidente nell'ambito delle designazioni contenute nelle liste di cui al comma precedente.

Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

E' eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora anche dopo la votazione di ballottaggio nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.

Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio fra i due maggiormente suffragati in seguito alla quale è proclamato eletto il candidato che ha raccolto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.

Il Consiglio procede quindi all'elezione della Giunta con voto per appello nominale a maggioranza dei voti espressi e con le stesse modalità di cui ai commi precedenti in quanto applicabili.

Viene posta in votazione la sola lista collegata al nome del Presidente eletto.

Se la lista non consegue la maggioranza di cui all'ottavo comma, il Presidente si intende revocato.

In caso di vacanza dell'ufficio di Presidente della Giunta, il Consiglio è convocato entro venti giorni per la elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 35.

L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando l'attribuzione e le responsabilità dei singoli assessori.

La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

La Giunta può darsi un Regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 36.

La Giunta ed il suo Presidente rispondono del loro operato di fronte al Consiglio.

Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

Il Presidente e la Giunta possono essere revocati dal Consiglio su proposta motivata, presentata da almeno otto consiglieri, votata per appello nominale, e approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La proposta di revoca è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.

Art. 37.

Le dimissioni del Presidente o della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.

Le dimissioni dei singoli componenti la Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta stessa al Presidente del Consiglio.

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta, o dalla Giunta, o da singoli componenti della medesima, hanno effetto solo dopo che il Consiglio, convocato in via d'urgenza, ne ha discusso e ne ha preso atto.

In caso di impedimento permanente, da accertarsi da parte del Consiglio regionale, o di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, il Consiglio è convocato per la elezione del successore.

Il Consiglio procede alla elezione della nuova Giunta qualora essa si riduca alla metà dei propri membri.

Il Consiglio è convocato entro quindici giorni per procedere alle elezioni di cui ai casi previsti dal presente articolo.

Art. 38.

In caso di scioglimento, per rinnovazione, del Consiglio, di dimissioni o di revoca della Giunta, quest'ultima resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione della nuova.

TITOLO III

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Art. 39.

L'esercizio della potestà legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio regionale e non può essere delegato.

La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori autonomi e dipendenti e delle altre organizzazioni sociali.

Art. 40.

L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli, spetta:

— a ciascun consigliere regionale;

— alla Giunta regionale;

— ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque;

— a ciascun Consiglio provinciale;

— agli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila;

— alle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con proposta sottoscritta da almeno duemila elettori.

Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono sottoscritte dal Presidente.

La presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare è regolata in conformità all'articolo 63 del presente Statuto.

La verifica della regolarità delle proposte di legge è di competenza del Consiglio regionale.

Art. 41.

Ogni organizzazione sociale o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal Regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati al Consiglio medesimo.

Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente e di esse è fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio.

Su richiesta di almeno due Gruppi consiliari o di un quarto dei componenti, la Commissione prima di riferire sul progetto procede alla audizione delle organizzazioni sociali o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.

Art. 42.

Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiari l'urgenza.

Art. 43.

Le leggi regionali devono essere comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo per il visto entro cinque giorni dalla loro approvazione. Qualora il Governo non abbia fatto opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale entro il termine previsto dall'articolo 127 della Costituzione, il visto si ha per apposto.

In caso di rinvio la legge è sottoposta al Consiglio regionale nella prima seduta immediatamente successiva. Ove il Consiglio regionale approvi di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è comunicata entro cinque giorni al Commissario del Governo ed è promulgata se nei quindici giorni successivi il Governo non promuove la questione di legittimità o di merito.

Il Regolamento può stabilire procedure abbreviate per il riesame di cui al comma precedente.

Art. 44.

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del Governo.

Il testo della legge è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata ».

Art. 45.

La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica lo consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario del Governo, i termini ordinari per la promulgazione e per l'entrata in vigore della legge possono essere abbreviati.

Art. 46.

L'iniziativa dei regolamenti regionali compete ai soggetti di cui all'articolo 40 del presente Statuto.

Per la promulgazione e la pubblicazione dei regolamenti deliberati dal Consiglio regionale valgono, in quanto applicabili, le modalità previste per le leggi regionali.

L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun consigliere regionale nonchè, quando si tratti di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, agli altri soggetti indicati nell'articolo 40 del presente Statuto.

TITOLO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 47.

L'attività amministrativa della Regione è informata ai princìpi autonomistici e democratici, al più ampio decentramento, snellimento delle procedure ed al principio della pubblicità.

La struttura degli uffici è articolata in funzione delle esigenze suddette.

La Regione promuove la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli enti interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.

I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati.

Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici. Chiunque può chiederne copia, con le modalità stabilite dalla legge regionale.

Art. 48.

La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle Amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, nonchè le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.

Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso salvo i casi previsti dalle leggi dello Stato.

Possono essere conferiti incarichi, con delibera del Consiglio, su proposta della Giunta, a collaboratori di alta specializzazione tecnico-scientifica per lo svolgimento di compiti specifici. La durata dell'incarico non può superare il termine della legislatura in corso.

La Regione garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

TITOLO V

FINANZE E BILANCIO

Art. 49.

La Regione ha autonomia finanziaria e proprio demanio e patrimonio, in conformità alle norme costituzionali.

Art. 50.

Le entrate della Regione sono costituite:

a) dai redditi del suo patrimonio;

b) dai tributi propri, che essa istituisce con legge regionale;

c) dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle leggi;

d) dalle quote dei fondi nazionali destinate ai finanziamenti dei programmi regionali;

e) dai contributi speciali previsti dal terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione;

f) da ogni altro eventuale contributo, provento od entrata.

Art. 51.

La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è presentato entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso, con legge, per periodi complessivamente non superiori a tre mesi.

Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale.

Col bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti.

Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:

a) un preventivo di cassa della Regione, e degli enti e aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale;

b) un preventivo delle spese per gli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;

c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale.

Nei termini stabiliti dalle leggi istitutive gli enti e aziende o istituti dipendenti dalla Regione presentano il proprio bilancio al Consiglio regionale il quale procede, con legge, all'approvazione negli stessi termini entro cui deve essere approvato il bilancio della Regione.

Art. 52.

Il conto consuntivo è presentato entro il 30 aprile ell'anno successivo ed è approvato con legge regioale entro il 30 giugno.

Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo precedente e nelle forme previste da legge regionale.

Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti e aziende a partecipazione regionale, nonchè le spese erogate dagli enti locali nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici.

La Giunta regionale trasmette al Consiglio, al termine di ogni trimestre, il consuntivo di cassa.

Il Consiglio regionale può nominare un Commissario agli enti istituiti o dipendenti dalla Regione per la presentazione del bilancio e del conto consuntivo.

Art. 53.

I programmi pluriennali di spesa per i singoli settori e progetti hanno di norma la durata e la decorrenza del piano economico regionale.

TITOLO VI

LE AUTONOMIE LOCALI

Art. 54.

In armonia con i princìpi dell'autonomia e del decentramento politico amministrativo previsti dalla Costituzione e, in particolare, dall'articolo 5, la Regione instaura, anche nella sua attività legislativa e politico-amministrativa, un rapporto di partecipazione e di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri enti locali.

La Regione promuove, indirizza e coordina l'attività degli enti locali ai fini di un equilibrato sviluppo territoriale e sociale, in armonia con gli obiettivi democraticamente postulati dalla programmazione regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia.

La Regione promuove, altresì, il riordinamento degli enti locali anche attraverso forme associative e di decentramento, allo scopo di agevolare la partecipazione dei cittadini al governo degli enti medesimi e di conseguire una gestione dei servizi pubblici la più rispondente alle esigenze delle collettività interessate.

La Regione, a tal fine, può provvedere, con propria legge, all'istituzione di circondari e comprensori, sentiti i pareri dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali interessati.

Art. 55.

La delega di funzioni amministrative alle Province, a Comuni o ad altri enti locali o ad organismi associativi di enti locali a dimensioni comprensoriali, nonchè la sua eventuale revoca, è disposta con legge regionale ed è diretta a tutti gli enti di eguale livello istituzionale.

Per la revoca non riguardante la generalità degli enti delegati è richiesta la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, previa audizione degli enti interessati.

La delega è, di norma, a tempo indeterminato.

Le leggi regionali che prevedono la delega di singole materie agli enti locali, ne determinano il contenuto, ne fissano eventualmente la durata e stabiliscono i limiti dei poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza del Consiglio e della Giunta ed i presupposti per il loro esercizio. Regolano, altresì, i conseguenti rapporti finanziari.

La Regione, per l'utilizzazione degli uffici degli enti locali, osserva, in quanto applicabili, i princìpi di cui ai precedenti commi.

Art. 56.

I controlli sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali sono esercitati da speciali sezioni dell'organo di controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione situate nei capoluoghi delle Province e anche in altre sedi stabilite dalla legge regionale.

La legge regionale determina inoltre le modalità di funzionamento dell'organo di controllo e i suoi rapporti con il Consiglio e con la Giunta regionali.

Allo stesso organo è attribuito anche il controllo sugli atti emessi dagli enti locali su delega della Regione.

La legge regionale fissa il numero e l'indicazione delle singole sezioni e l'ambito della loro competenza.

I componenti di questi organi durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Sino all'entrata in vigore della legge regionale, l'organo centrale, di cui al primo comma del presente articolo, esercita il controllo sugli atti di tutti gli enti locali della Regione.

I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimità degli atti.

La legge, in casi determinati, può prevedere l'esercizio del controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare le loro deliberazioni.

I controlli sugli enti locali sono esercitati dalla Regione nei limiti previsti dalle leggi.

Art. 57.

I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni e petizioni al Consiglio regionale.

L'Ufficio di presidenza le sottopone alla Commissione consiliare competente e dà risposta scritta agli enti richiedenti.

I Comuni e le Province della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta su provvedimenti che li riguardano, anche in corso di formazione.

Le richieste vengono presentate al Presidente della Giunta, il quale provvede a dare tempestiva risposta secondo quanto stabilito dal Regolamento.

TITOLO VII

ENTI, AZIENDE E SOCIETA' REGIONALI

Art. 58.

Per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di interesse della Regione, che, per la loro speciale natura e dimensione, non possono essere delegate agli enti locali, ovvero non siano gestite direttamente, la Regione può con legge:

a) istituire enti od aziende regionali;

b) promuovere la istituzione di enti od aziende a carattere consorziale tra enti locali;

c) partecipare o promuovere società finanziarie regionali.

In caso di società finanziarie promosse dalla Regione, a quest'ultima deve essere assicurata da sola o insieme ad altri enti locali la maggioranza assoluta delle azioni.

La legge regionale regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, aziende e società regionali provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente ai princìpi della partecipazione democratica ed agli indirizzi fissati.

La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti e aziende, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

Le delibere degli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale.

Art. 59.

Oltre alle competenze di cui all'articolo 11, numeri 15 e 16, del presente Statuto, spetta al Consiglio regionale l'approvazione dei bilanci e dei programmi generali di sviluppo e di riordino, nonchè di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

Spetta alla Giunta regionale la vigilanza sugli enti, aziende e società regionali e sulle partecipazioni.

La Giunta, almeno una volta l'anno, riferisce al Consiglio in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.

Art. 60.

Lo stato giuridico ed economico del personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è regolato dalle leggi dello Stato e della Regione.

TITOLO VIII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 61.

La Regione ravvisa nei partiti politici il momento fondamentale per la determinazione della politica regionale e riconosce nel concorso degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, del movimento cooperativo, delle altre organizzazioni sociali e di tutti i cittadini il fondamento della partecipazione democratica.

La Regione favorisce, nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogoverno come modalità necessarie per una più diretta partecipazione dei cittadini.

A tal fine:

— consulta, anche con conferenza da tenersi almeno una volta all'anno, i Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali sulle principali questioni;

— attua forme di intesa e di concerto con gli enti locali nei casi e con le modalità stabilite da leggi regionali, soprattutto per le questioni che, direttamente e indirettamente, si connettano a materie di loro competenza;

— consulta le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi ed altre formazioni e organizzazioni sociali;

— promuove indagini conoscitive e conferenze su specifici problemi, come gli agrari, gli urbanistici, gli scolastici, i culturali, i giovanili, gli sportivi, del tempo libero, economici e sociali in genere;

— collabora coi Comuni e coi loro organi di decentramento per realizzare la più ampia partecipazione delle popolazioni alla vita della Regione.

Art. 62.

La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione sulla attività politica, legislativa ed amministrativa regionale come premessa ad una effettiva partecipazione democratica.

Il dovere di informazione viene assolto, oltre che con le pubblicazioni prescrite dal presente Statuto e dalle leggi, mediante l'impiego degli strumenti di comunicazione di massa e in particolare di quelli pubblici garantiti da un controllo democratico e mediante incontri diretti degli organi regionali con i cittadini, gli enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali.

La Regione garantisce a tutti i cittadini la piena disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con i limiti e le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti ai soli fini del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della tutela dell'interesse generale della Regione.

Titolo IX

INIZIATIVA POPOLARE

Art. 63.

Il popolo esercita, nel quadro dei princìpi generali e delle leggi dello Stato, l'iniziativa delle leggi e regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione a norma degli articoli 40 e 46 del presente Statuto.

La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.

Il Regolamento del Consiglio regionale prevede le modalità e i termini per l'esame delle proposte di iniziativa popolare, in modo da garantirne la sollecita discussione.

Sulla regolarità delle proposte decide l'Ufficio di presidenza del Consiglio all'unanimità.

Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.

Art. 64.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e le altre formazioni ed organizzazioni sociali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o prospettino esigenze.

Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal Regolamento.

Art. 65.

La Regione, nei modi stabiliti dalla legge regionale, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto d'iniziativa.

Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte delegazioni dei presentatori, con le modalità e i limiti previsti dal Regolamento del Consiglio regionale.

Art. 66.

Entro tre mesi dalla presentazione della proposta di iniziativa popolare l'Ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'articolo 22, iscrive la proposta nel calendario dei lavori del Consiglio.

Il Regolamento del Consiglio regionale prevede speciali procedure d'urgenza, in particolare per l'esame delle proposte e petizioni presentate dagli enti locali o promosse dalle organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori o da altre organizzazioni sociali di rilievo regionale e dai cittadini.

Art. 67.

Qualora sulle proposte di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro tre mesi dalla loro presentazione, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.

Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.

Art. 68.

E' indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando lo richiedano almeno:

— ottomila elettori della Regione;

— due Consigli provinciali;

— dieci Consigli comunali che abbiano iscritto nel loro complesso, nelle liste lettorali, non meno di ottomila elettori;

— le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con richiesta sottoscritta da almeno ottomila elettori.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Il *referendum* abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie, di bilancio e per lo Statuto.

Sull'ammissibilità del *referendum* decide all'unanimità l'Ufficio di presidenza.

Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 69.

La legge regionale disciplina le modalità e i limiti per l'esercizio del potere di richiesta di *referendum*, gli effetti preclusivi derivati dalla mancata approvazione, nonchè le ulteriori modalità di attuazione del *referendum*.

TITOLO X
NORME FINALI

Art. 70.

Le norme di revisione del presente Statuto sono adottate con il procedimento previsto dal secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione.

TITOLO XI
NORME TRANSITORIE

Art. 71.

Sino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dal numero 9) dell'articolo 31 del presente Statuto, il Consiglio regionale delibera:

a) sull'acquisto di immobili, azioni, o obbligazioni industriali, nonchè sulle locazioni di valore superiore a cento milioni di lire;

b) sulla alienazione di immibili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni o di obbligazioni industriali, nonchè sulla istituzione di servitù passive o di enfiteusi;

c) su altre singole spese di amministrazione che superino annualmente l'importo di cinquanta milioni di lire, comprendendo in tale somma ogni spesa riguardante lo stesso oggetto, e sui contratti della Regione che, per lo stesso oggetto, superino l'importo di cento milioni, ovvero, allorquando riguardino opere pubbliche che superino per lo stesso oggeto i trecento milioni.

Per il resto provvede all'amministrazione la Giunta regionale.

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(1651426) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 800